

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE CSR PUGLIA 2023-2027 24 luglio 2026, n. 49

DAdG n.37 del 08/06/2026 (BURP 47/2026) recante <<Regolamento (UE) n.2021/2115 – Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Puglia in seno al Piano Strategico nazionale della Politica Agricola Comune (PS-PAC) 2023/2027 - Intervento SRD01.05 - generalista -“Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole”, – AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle Domande di Sostegno (DdS)>> – Approvazione di modifiche, integrazioni e termini per la presentazione delle DdS.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI gli articoli 4 e 5 della Legge Regionale (L.R.) n.7 del 04/02/1997, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n.19 del 07/02/1997.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n.3261 del 28/07/1998, in attuazione della L.R. n.7/1997 e del Decreto legislativo (D.lgs.) n.29 del 03/02/1993 e successive modifiche e/o integrazioni (ss.mm.ii.), che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa.

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. .

VISTA la L.R. n.15 del 20/06/2008 “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”, pubblicata nel BURP n.102 del 27/06/2008.

VISTO il regolamento regionale del 29/09/2009, n.20 “Regolamento attuativo della Legge Regionale n.15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”, pubblicato nel BURP n.153 del 02/10/2009.

VISTO l’articolo 32 della Legge n.69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

VISTO l’articolo 18 del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici e ss.mm.ii. .

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n.679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

VISTO il D.lgs. 07/03/2005, n.82 “Codice dell’amministrazione digitale” e ss.mm.ii. .

VISTO il D.lgs. n.33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii. .

VISTO il regolamento regionale n.13 del 04/06/2015, pubblicato nel BURP n.78 del 05/06/2015, che disciplina il procedimento amministrativo.

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n.443 del 31/07/2015, pubblicato nel BURP n.109 del 03/08/2015 e s.m.i. .

VISTA la DGR n.1974 del 07/12/2020 di *Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*.

VISTO il DPGR n.22 del 22/01/2022 avente per oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” e ss.mm.ii. .

VISTO il DPGR n.242 del 30/04/2026 avente per oggetto <<Modifiche all’Allegato B) alla D.G.R. n. 1974/2020, recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” e ss.mm.ii. Adozione>>.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. .

VISTO il D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. .

VISTA la DGR n.1466 del 15/09/2021 “Approvazione del documento strategico AGENDA DI GENERE. Strategia Regionale per la Parità di Genere in Puglia”.

VISTA la DGR n.1295 del 26/09/2024 “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”.

VISTA la Deliberazione n.677 del 26/04/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha conferito al prof. Gianluca Nardone l’incarico di Direttore del Dipartimento Agricoltura Sviluppo rurale ed ambientale (odierno Dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale), incarico prorogato al 31/01/2026 da ultimo con DGR n.1967 del 16/12/2025, ferma restando l’applicazione dell’articolo 23 – comma 2 – dell’atto di alta organizzazione “MAIA 2.0” di cui al DPGR 22 gennaio 2021, n.22 in caso di proclamazione del nuovo Presidente della Giunta Regionale, così come modificato con DPGR 1 aprile 2026, n.178 e tenuto conto della disposizione di cui alla D.G.R. n.543 del 29/04/2026 pubblicata nel BURP n.38 suppl. del 14/05/2026 che tra l’altro recita: “ [...] 6. di stabilire che gli attuali incarichi dei dodici Direttori di Dipartimento, del Segretario Generale della Presidenza ad interim, del Segretario Generale della Giunta, del responsabile della Struttura speciale per l’attuazione del POR-Autorità di gestione del POR, del responsabile della Struttura speciale Comunicazione Istituzionale e del Direttore amministrativo del Gabinetto, restano pienamente operativi secondo l’attuale assetto di competenze e funzioni assegnate, fino all’effettivo insediamento nelle funzioni dei titolari degli incarichi da conferire in attuazione del punto 5., primo e secondo alinea;”.

VISTA la Deliberazione n.1788 del 05/12/2022 con la quale la Giunta della Puglia ha approvato il Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Puglia in seno al Piano Strategico (PS) nazionale della Politica Agricola Comune (PAC) 2023/2027 (PS-PAC 2023/2027) dal quale si desume, tra l’altro, che l’incarico di Autorità di Gestione regionale è stato conferito al prof. Gianluca Nardone.

VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAAG) n.5 del 06/03/2024 recante “Adozione del Modello Organizzativo della struttura di gestione e attuazione del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano strategico della PAC 2023-2027 della Regione Puglia” con la quale, tra l’altro, è stata adottata la struttura organizzativa per l’attuazione del CSR Puglia 2023/2027.

VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura (di seguito per brevità ‘DDSA’) n.246 del 03/05/2024 con la quale sono stati conferiti – per la durata di due anni e con decorrenza 01/05/2024 – gli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ) della medesima Sezione e, tra questi, al dott. agr. Vito Filippo Ripa l’incarico di EQ Responsabile di Raccordo (RR) degli interventi strutturali ed al dott. agr. Modesto Pedote l’incarico di EQ Responsabile dell’Intervento SRD01 “Investimenti produttivi agricoli in aziende agricole” del CSR 2023/2027 della Puglia.

VISTA la DDSA n.193 del 01/04/2026 con la quale è stato disposto, fino al 30/04/2027, il rinnovo di n.26 incarichi equiparati ad EQ della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura tra i quali figura la EQ Responsabile di Raccordo (RR) degli interventi strutturali e la EQ Responsabile dell’Intervento SRD01 “Investimenti produttivi agricoli in aziende agricole” del CSR 2023/2027 della Puglia.

Sulla base dell’istruttoria espletata dalla EQ Responsabile dell’Intervento SRD01 “Investimenti produttivi agricoli in aziende agricole”, confermata dalla EQ Responsabile di Raccordo (RR) degli interventi strutturali, si relaziona quanto segue.

VISTI:

- il *REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021*

recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n.1305/2013 e (UE) n.1307/2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L435/1 del 06/12/2021, così come modificato ed integrato;

- il *REGOLAMENTO (UE) 2021/2116 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n.1306/2013*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L435/1 del 06/12/2021, così come modificato ed integrato;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8645 final del 02/12/2022 con la quale è stato approvato il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/2027 per l'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- la Deliberazione n.1788 del 05/12/2022 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha approvato il CSR della Puglia in seno al PS-PAC 2023/2027 contenute, tra l'altro, le specificità regionali del PS-PAC;
- il *REGOLAMENTO (UE) 2025/2649 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 2025 recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni;*
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2026) 745 final – adottata in data 11/02/2026 – con la quale è stata approvata la modifica del PS-PAC 2023/2027;
- la Deliberazione n.782 del 16/06/2026 con la quale la Giunta regionale della Puglia, da ultimo, ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2026) 745 final del 11/02/2026 di modifica al PS-PAC 2023/2027 ed ha approvato le modifiche al CSR della Puglia, inizialmente approvato con DGR n.1788 del 05/12/2022;

PREMESSO quanto segue.

Il Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) Puglia 2023-2027, al paragrafo 4 “Priorità e scelte strategiche, individua tra gli obiettivi prioritari del Programma il rafforzamento della competitività sui mercati delle aziende agricole e l'incremento della redditività delle stesse, migliorandone, al contempo, le performance climatico - ambientali.

In tale contesto, l'Intervento SRD01 “Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole”, rappresenta lo strumento volto a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle imprese agricole, al fine di soddisfare i fabbisogni del settore agricolo che necessita di incrementare la competitività sul mercato, di incrementare il valore aggiunto e di valorizzare le produzioni agricole.

L'obiettivo è quello di favorire il miglioramento qualitativo delle produzioni, la riduzione dei costi, l'occupazione e, al tempo stesso, di attuare processi produttivi sostenibili, creando un impatto positivo sull'ambiente attraverso un più razionale ed efficace utilizzo delle risorse naturali, un miglior utilizzo della risorsa idrica e una produzione di energie da fonti rinnovabili in sostituzione delle fonti fossili.

VISTA la scheda dell'Intervento SRD01 “Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole” del CSR 2023/2027 della Puglia.

TENUTO CONTO che risultano approvati i Criteri di Selezione dell'Intervento SRD01 a seguito della consultazione per procedura scritta del Comitato di Monitoraggio del CSR della Puglia in seno al PS-PAC 2023/2027, avviata il

17/04/2026 con nota protocollo n.0211052/2026 e chiusa il 21/05/2026 con nota protocollo n.0291488/2026.

VISTA la DAdG n. 37 del 08/06/2026, pubblicata nel BURP n. 47 del 15/06/2026 avente per oggetto <<Regolamento (UE) n.2021/2115 – Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Puglia in seno al Piano Strategico nazionale della Politica Agricola Comune (PS-PAC) 2023/2027 - Intervento SRD01.05 - generalista - “Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole”, – AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle Domande di Sostegno (DdS)>>.

CONSIDERATO che detto avviso pubblico rimanda ad un successivo provvedimento la definizione delle scadenze e del dettaglio delle procedure operative delle operazioni di cui al paragrafo “13. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO” da adottare a seguito della piena operatività del portale regionale EIP e della profilatura delle DdS sul portale SIAN.

CONSIDERATO, altresì, che si rende opportuno adeguare il testo dell’Avviso al fine di recepire alcune indicazioni utili ad una migliore attuazione dello stesso nonché per correggere piccoli refusi.

RITENUTO, per quanto precede, di dover apportare le seguenti integrazioni, modifiche e chiarimenti all’avviso pubblico per la presentazione delle DdS approvato con DAdG n.37 del 08/06/2026:

1) al paragrafo “4. BENEFICIARI: TIPOLOGIA E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ”, l’ultimo capoverso delle specifiche relative al CR01: “Il soggetto collettivo realizza e gestisce l’investimento ed è responsabile degli impegni relativi alle fasi di realizzazione e di post investimento. Nel caso un’azienda agricola associata ad un progetto collettivo presenti anche un proprio progetto di investimento ai sensi del presente avviso, i due progetti non dovranno riguardare lo stesso comparto produttivo”, si modifica come segue: *“Il soggetto collettivo realizza e gestisce l’investimento ed è responsabile degli impegni relativi alle fasi di realizzazione e di post investimento. Nel caso un’azienda agricola associata ad un progetto collettivo presenti anche un proprio progetto di investimento ai sensi del presente avviso, i due progetti non dovranno riguardare investimenti sovrapponibili nello stesso comparto produttivo”*;

2) al paragrafo “5. CRITERI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELL’OPERAZIONE”, si inserisce una specifica relativa ai CR17, CR18, CR19 come segue: *“In riferimento ai criteri CR17, CR18 e CR19, la conformità ad essi è garantita dal vigente Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia di cui alla DGR 7 novembre 2022 n. 1521 e ss.mm.ii.”*;

3) al paragrafo “5. CRITERI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELL’OPERAZIONE”, alla Tabella 5 – Requisiti di ammissibilità dell’operazione, si inserisce il criterio seguente: *“CR29: Rispetto della clausola di elusione ai sensi dell’art. 62 del REG. (UE) 2021/2116”*. Di conseguenza, i CR29-CR30-CR31-CR32-CR33-CR34-CR35-CR36 vengono rispettivamente rinumerati nella tabella 6 – Requisiti di ammissibilità della spesa, come segue: CR30-CR31-CR32-CR33-CR34-CR35-CR36-CR37. Al paragrafo 18. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALL’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (DOMANDE DI PAGAMENTO), alla Tabella 10 – Condizioni di ammissibilità dell’erogazione del contributo si aggiunge il seguente criterio: *“CRP09: Non produrre false dichiarazioni”*. Di conseguenza, il prospetto seguente:

Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai criteri CRP02, CRP03, CRP04 e CPR06 determina l’esclusione della spesa interessata e può determinare la decadenza dal sostegno e conseguente revoca dello stesso con recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi di legge.

Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai criteri CRP01, CRP05 e CRP06 determina la decadenza dal sostegno e conseguente revoca dello stesso con recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi di legge, fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 34 e 34 bis del D.lgs. 159/2011.

Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai criteri CRP08 e CRP09 comporta l’inammissibilità della domanda di pagamento.

si modifica come segue:

Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai criteri CRP02, CRP03, CRP04 e CPR06 determina l'esclusione della spesa interessata e può determinare la decadenza dal sostegno e conseguente revoca dello stesso con recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi di legge.

Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai criteri CRP01, CRP05 e CRP09 determina la decadenza dal sostegno e conseguente revoca dello stesso con recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi di legge, fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 34 e 34 bis del D.lgs. 159/2011.

Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai criteri CRP07 e CRP08 comporta l'inammissibilità della domanda di pagamento.

4) al paragrafo "5. CRITERI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELL'OPERAZIONE", alla Tabella 5 – Requisiti di ammissibilità dell'operazione, l'ultimo capoverso: "Il mancato rispetto di uno dei requisiti di ammissibilità dell'operazione di cui alla Tabella 5 determina l'inammissibilità della domanda di sostegno." viene modificato come segue: *"Il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità dell'operazione di cui alla Tabella 5 determina l'inammissibilità parziale o totale dell'investimento non conforme ai requisiti stabiliti"*.

5) al paragrafo "6. TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA", il primo capoverso: "In coerenza con quanto previsto dalla scheda di Intervento SRD01 del Piano Strategico della PAC 2023-2027 e con il CSR Puglia 2023-2027, il presente Avviso ammette a sostegno gli investimenti che soddisfano i requisiti di ammissibilità riportati nella tabella seguente", si modifica come segue: *"In coerenza con quanto previsto dalla scheda di Intervento SRD01 del Piano Strategico della PAC 2023-2027, con il CSR Puglia 2023-2027 e con il D.M. 264644 del 12/06/2025, il presente Avviso ammette a sostegno gli investimenti che soddisfano i requisiti di ammissibilità riportati nella tabella seguente"*.

6) al paragrafo "6. TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA", nelle specifiche di cui al CR37 (ex CR36), il capoverso: "Inoltre, sono considerati investimenti non ammissibili per il presente Avviso quelli finanziati nell'ambito:

- del Piano strategico della PAC per il periodo di programmazione 2023/2027-Campagna 2026/2027. Intervento per gli investimenti relativi al Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo (BURP n. 25 del 30 marzo 2026);
- del Decreto ministeriale 27 settembre 2023, n. 525633 – Settore ortofrutticolo come modificato dal Decreto ministeriale 08 ottobre 2025, n. 532363" si sostituisce con il seguente: *"Inoltre, gli investimenti proposti saranno oggetto di verifica in merito alla demarcazione con i regimi di sostegno di cui:*
 - *al Piano strategico della PAC per il periodo di programmazione 2023/2027- Campagna 2026/2027. Intervento per gli "Investimenti" relativi al Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo (BURP n. 25 del 30 marzo 2026);*
 - *al Decreto ministeriale 27 settembre 2023, n. 525633 – Settore ortofrutticolo come modificato dal Decreto ministeriale 08 ottobre 2025, n. 532363;*
 - *agli Interventi a favore del Settore dell'apicoltura. Determinazione n.155/DIR/2025/00345 del 08/09/2025 "Sottoprogramma Apistico della Regione Puglia - 2023/2027". Approvazione bando regionale anno apistico 2026"*.

7) al paragrafo "6. TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA", si aggiunge la seguente specifica ai criteri CR33 (ex CR32) e CR34 (ex CR33) come segue: *"Con riferimento ai criteri CR33 e CR34, l'osservanza degli stessi viene assicurata attraverso l'acquisizione dei titoli abilitativi relativi agli investimenti proposti"*;

8) al paragrafo "6. TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA", con riferimento alla **Ragionevolezza della spesa** si sostituisce il riferimento alla voce: "il Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche della Puglia luglio 2025 (D.G.R. n. 1022 del 22/07/2025), per le opere edili corredate da computo metrico estimativo" con il seguente: *"il Prezzario regionale delle opere pubbliche della Puglia – edizione 2026"*

(D.G.R. n. 774 del 16/06/2026), per le opere edili corredate da computo metrico estimativo”;

9) al paragrafo “6. TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA”, si aggiunge la seguente voce tra le spese non ammissibili di cui al CR37 (ex CR36): *“acquisto di mezzi di trasporto tra i quali: furgoni, pick-up, automobili, mezzi per movimento terra”*.

10) al paragrafo “6. TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA”, il testo del nono trattino delle voci di spesa non ammissibili di cui al CR37 (ex CR36): *“Interventi di mera sostituzione, ivi intendendo la semplice sostituzione di un bene con un altro bene che rispetto a questi non possessa superiori caratteristiche tecnologiche, innovative, di riduzione dei costi d’uso e dell’eventuale impatto ambientale. Sono anche considerati interventi di mera sostituzione le sostituzioni di piante arboree a fine ciclo”*, viene modificato come segue: *“Interventi di mera sostituzione, ivi intendendo la semplice sostituzione di un bene con un altro bene che rispetto a questi non possessa superiori caratteristiche tecnologiche, innovative, di riduzione dei costi d’uso e dell’eventuale impatto ambientale”*;

11) al paragrafo “6. TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA”, il testo dell’undicesimo trattino delle voci di spesa non ammissibili di cui al CR37 (ex CR36): *“investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie”* si modifica come segue: *“investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie ad eccezione di quanto specificato al CR11”*;

12) al paragrafo “6. TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA”, il testo dell’ottavo trattino delle voci di spesa non ammissibili di cui al CR37 (ex CR36): *“realizzazioni di coperture con l’utilizzo di materie plastiche (esclusi i materiali a durata poliennale per le coperture delle serre e le coperture antipioggia/antigrandine/antinsetto utilizzate per la protezione delle colture arboree qualora non già oggetto di aiuto ai sensi dell’intervento SRD06)”*, si modifica come segue: *“realizzazioni di coperture con l’utilizzo di materie plastiche (esclusi i materiali a durata poliennale per le coperture delle serre e le coperture antipioggia/antigrandine/antinsetto utilizzate per il completamento di impianti di colture arboree di nuova realizzazione oggetto di investimento a valere sul presente avviso)”*;

13) al paragrafo “6. TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA”, con riferimento alla **Ragionevolezza della spesa**, si aggiunge una specifica in merito alla Metodologia per l’individuazione di costi semplificati per le spese di progettazione - Interventi SRD “Investimenti” del PSP 2023-2027 – ISMEA Novembre 2025: *“(*) Le spese generali dovranno essere calcolate, utilizzando la metodologia indicata, per ogni linea di intervento codificata nell’EIP come segue:*

- *acquisto terreni;*
- *impianti arborei ed irrigui;*
- *fabbricati e manufatti;*
- *macchine e attrezzature;*
- *vasconi;*
- *benessere animale.*

14) al paragrafo “6. TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA”, con riferimento alla **Ragionevolezza della spesa**, si aggiunge una specifica in merito alla Metodologia per l’individuazione delle tabelle standard di costi unitari (UCS) per gli impianti arborei finanziati dagli interventi di Sviluppo Rurale – Aggiornamento settembre 2023 della Rete Rurale Nazionale: *“(**) Si precisa che, in analogia a quanto specificato negli avvisi SRD01 di comparto, le voci di costo relative all’impianto base sono da considerare tutte obbligatorie ad esclusione di quelle relative alla concimazione e all’acquisto di tutori.*

Nello specifico, per ciò che attiene la voce di costo relativa alla concimazione, qualora richiesta nel progetto, la stessa sarà ammissibile nel rispetto dei parametri tecnici minimi (relativi ai quantitativi acquistati ed alla tipologia di concime) come di seguito specificati:

- a) *utilizzo esclusivo di fertilizzanti commerciali di cui al Decreto Legislativo n. 75/2010;*
- b) *i fertilizzanti utilizzati devono essere registrati sul portale SIAN alla voce "Consultazione Registri Fertilizzanti e Fabbrikanti" link: <https://www.sian.it/vismiko/jsp/indexConsultazione.do>;*
- c) *sono consentiti i fertilizzanti ammessi sia per agricoltura biologica che convenzionale;*
- d) *devono essere fertilizzanti idonei a concimazione di fondo (non fogliare) contenenti almeno un macroelemento (azoto-fosforo-potassio) e tali informazioni devono essere presenti in scheda tecnica;*
- e) *deve essere conservata la documentazione contabile dalla quale sia evidente il nome commerciale del prodotto, l'unità di misura e il quantitativo acquistato;*
- f) *deve essere presente la registrazione di spandimento sul Registro delle Operazioni Colturali;*
- g) *deve essere stata apportata una quantità ad ettaro almeno pari al minimo previsto in scheda tecnica";*

15) al paragrafo "6. TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA", nelle specifiche di cui al CR31 (ex CR30), si aggiunge il seguente dettaglio: *"La potenza massima degli impianti proposti a finanziamento non può superare il punto di picco relativo al fabbisogno aziendale annuo registrato negli ultimi 2 anni, ivi inclusi i consumi derivanti dalla realizzazione degli investimenti programmati che comportano un incremento del fabbisogno energetico aziendale. In assenza di consumi pregressi a supporto della dimostrazione del fabbisogno annuale di consumo aziendale, nella relazione tecnica sarà necessario specificare le modalità analitiche di stima del fabbisogno aziendale".*

16) al paragrafo "7. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE", dopo l'ultimo capoverso si aggiunge la seguente precisazione: *"Si precisa che nel caso in cui la Superficie Aziendale ricada anche in altre Regioni, l'ammissibilità a finanziamento è consentita:*

1. *per gli investimenti fissi e per l'acquisto di terreni, se gli interventi ricadono nel territorio della Regione Puglia;*
2. *per gli investimenti mobili (macchine, attrezzature ed impianti), se rispettano le seguenti condizioni:*
 - *nel caso di macchine motrici ed attrezzature ad utilizzo polivalente (per es. trattrice, attrezzature per la lavorazione del terreno, per la concimazione, per la difesa fitosanitaria, ecc.), se la SAU totale ricade prevalentemente nel territorio della Regione Puglia;*
 - *nel caso di macchine operatrici ed attrezzature destinate a specifiche colture o operazioni colturali (per es. vendemmiatrice, mietitrebbia, scuotitrici, ecc.), se la SAU della coltura interessata ricade prevalentemente nel territorio della Regione Puglia.";*

17) al paragrafo "8. FORME DI SOSTEGNO", il testo del secondo capoverso: *"Per ciò che riguarda gli impianti arborei e le spese generali, la forma di sostegno applicata al presente avviso sarà la sovvenzione in conto capitale mediante utilizzo dei costi unitari indicati nel documento "Metodologia per l'individuazione delle tabelle standard di costi unitari (UCS) per gli impianti arborei finanziati dagli interventi di Sviluppo Rurale – Aggiornamento settembre 2023 della Rete Rurale Nazionale" e mediante i costi semplificati determinati attraverso il documento Programma Rete PAC 2025-2027 Piano nazionale di azione Rete PAC 2025-2027 Scheda ISMEA 01 "Azioni dirette a supporto del PSP" - Progetto "Costi semplificati" intitolato "Metodologia per l'individuazione di costi semplificati per le spese di progettazione Interventi SRD "Investimenti" del PSP 2023-2027 – novembre 2025", si modifica come segue: "Per ciò che riguarda gli impianti arborei la forma di sostegno applicata al presente avviso sarà la sovvenzione in conto capitale mediante utilizzo dei costi unitari indicati nel documento "Metodologia per l'individuazione delle tabelle standard di costi unitari (UCS) per gli impianti arborei finanziati dagli interventi di Sviluppo Rurale – Aggiornamento settembre 2023 della Rete Rurale Nazionale.";*

Per ciò che riguarda le spese generali, il cui costo massimo sarà determinato attraverso il documento Programma Rete PAC 2025-2027 Piano nazionale di azione Rete PAC 2025-2027 Scheda ISMEA 01 "Azioni dirette a supporto del PSP" - Progetto "Costi semplificati" intitolato "Metodologia per l'individuazione di costi semplificati per le spese di progettazione Interventi SRD "Investimenti" del PSP 2023-2027 – novembre 2025, il relativo rimborso sarà effettuato sulla base dei costi realmente sostenuti calcolati sulla spesa totale rendicontata ed ammissibile al sostegno.";

18) al paragrafo "9. IMPEGNI E OBBLIGHI", alla Tabella 7 – Impegni/obblighi, il testo e la durata dell'impegno IM05:

CODICE IMPEGNO	DESCRIZIONE DELL'IMPEGNO/OBBLIGO	DURATA DELL'IMPEGNO	
		Fino alla data di erogazione del saldo	5 anni dalla data di erogazione del saldo
IM05	Mantenere, per l'intero periodo di realizzazione e di stabilità dell'investimento, il punteggio assegnato in sede di istruttoria, come determinato in applicazione dei criteri di selezione di cui al presente Avviso, con eccezione del requisito legato alla qualifica di Giovane che deve essere dimostrata solo alla data di presentazione della DdS. Il beneficiario deve comunque garantire il mantenimento di un punteggio non inferiore a quello minimo necessario per la permanenza in posizione utile in graduatoria, anche in seguito di eventuali varianti approvate.		X

vengono modificati come segue:

CODICE IMPEGNO	DESCRIZIONE DELL'IMPEGNO/OBBLIGO	DURATA DELL'IMPEGNO	
		Fino alla data di erogazione del saldo	5 anni dalla data di erogazione del saldo
IM05	Mantenere, per l'intero periodo di realizzazione dell'investimento, il punteggio assegnato in sede di istruttoria, come determinato in applicazione dei criteri di selezione di cui al presente Avviso, con eccezione del requisito legato alla qualifica di Giovane che deve essere dimostrata solo alla data di presentazione della DdS. Il beneficiario deve comunque garantire il mantenimento	X	

	di un punteggio non inferiore a quello minimo necessario per la permanenza in posizione utile in graduatoria, anche in seguito di eventuali varianti approvate.		
--	---	--	--

19) al paragrafo “12. IMPORTI E ALIQUOTA DI SOSTEGNO”, la nota relativa all’aliquota di Giovane Agricoltore: (*) Giovani agricoltori di cui all’art. 73, comma 4 lettera a) punto ii) del Reg. (UE) 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021 secondo cui l’aliquota di aiuto può essere elevata all’80% per gli investimenti da parte di giovani agricoltori che soddisfano le condizioni previste dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC in conformità dell’articolo 4, paragrafo 6.

L’articolo 4 “Definizioni e condizioni da fornire nei piani strategici della PAC”, paragrafo 6, prevede:

Il «giovane agricoltore» è determinato in modo tale da prevedere:

- a) un limite massimo di età compreso tra 35 e 40 (41 anni non compiuti);
- b) le condizioni per essere «capo dell’azienda»;
- c) gli adeguati requisiti di formazione o le competenze richiesti, quali determinati dagli Stati membri.

è così modificata:

(*) *Giovani agricoltori di cui all’art. 73, comma 4 lettera a) punto ii) del Reg. (UE) 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021 secondo cui l’aliquota di aiuto può essere elevata all’80% per gli investimenti da parte di giovani agricoltori che soddisfano le condizioni previste dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC in conformità dell’articolo 4, paragrafo 6.*

Il «giovane agricoltore» è determinato in modo tale da prevedere:

- a) *un’età compresa tra 18 e 40 (41 anni non compiuti);*
- b) *le condizioni per essere «capo dell’azienda»;*
- c) *gli adeguati requisiti di formazione o le competenze richiesti, quali determinati dagli Stati membri.*

Nel caso di società, l’aliquota relativa al richiedente giovane sarà assegnata:

- *per le Società di capitali: se oltre il 50% del capitale sociale sia sottoscritto da giovane e la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione della società sia costituita da giovani;*
- *per le Società di persone: se il numero dei soci sia costituito per almeno i 2/3 da giovani (con riferimento ai soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice).*

20) al paragrafo “12. IMPORTI E ALIQUOTA DI SOSTEGNO”, si aggiunge come penultimo capoverso: “All’uopo si fa riferimento alla circolare AGEA “Aggiornamento dei Registri “ Giovane Agricoltore” e “ DAR Giovane Agricoltore” e inter operabilità a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Ministeriale n. 90628 del 22 dicembre 2025 al Decreto Ministeriale n. 660087 23 del dicembre 2022 per quanto concerne la definizione di giovane agricoltore” e alla circolare della AdG del 18/05/2026: “CSR PUGLIA 2023 2027, disposizioni procedurali per il controllo del requisito di Giovane Agricoltore.”;

21) al paragrafo “12. IMPORTI E ALIQUOTA DI SOSTEGNO”, l’ultimo capoverso (**) L’aliquota relativa al criterio “localizzazione” è attribuita all’azienda la cui superficie agricola totale (S.A.T.) ricade prevalentemente (almeno il 51%) in “Zone con svantaggi naturali diverse dalle zone montane”, viene sostituito dal seguente:

(**) *L'aliquota relativa al criterio "Localizzazione" è attribuita:*

1. *agli investimenti fissi, se sono localizzati in "Zone montane" e/o in "Zone con svantaggi naturali diverse dalle zone montane";*
2. *nel caso di investimenti mobili (macchine ed attrezzature):*
 - *nel caso di macchine polivalenti, se l'utilizzo delle stesse riguarda una superficie aziendale (S.A.U.) ricade prevalentemente (oltre il 50%) in "Zone montane" e/o in "Zone con svantaggi naturali diverse dalle zone montane". In caso di interventi che riguardano l'acquisto di terreni, tale verifica è effettuata sulla superficie aziendale post-intervento;*
 - *nel caso di macchine operatrici specifiche, se l'utilizzo delle stesse riguarda una superficie correlata al comparto oggetto di intervento (S.A.U.) che ricade prevalentemente (oltre il 50%) in "Zone montane" e/o in "Zone con svantaggi naturali diverse dalle zone montane".*

Per quanto riguarda le spese generali si specifica quanto segue:

Per ciascuna linea d'intervento, l'aliquota contributiva da applicare alle spese generali sarà determinata sulla base della localizzazione dell'investimento economicamente prevalente.

Gli investimenti realizzati dai giovani agricoltori vedranno applicata l'aliquota di sostegno dell'80% anche per le spese generali.

22) al paragrafo "14. DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO", alla Tabella 9 – Elenco documentazione da allegare alla DDS, si aggiunge la seguente specifica al DOC05 – Relazione tecnica, firmata e timbrata dal tecnico abilitato incaricato, che illustri gli aspetti fondamentali degli interventi proposti e che descriva e giustifichi i dati implementati nel progetto d'intervento: *"Con riferimento al DOC05, si precisa che, in caso di investimenti specifici per il benessere animale, la relazione tecnica deve anche contenere la/e checklist classyfarm elaborata/e da Veterinario Aziendale in situazione ex ante per l'individuazione dei requisiti minimi di accesso al finanziamento e la documentazione fotografica ex- ante.";*

23) al paragrafo "14. DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO", alla Tabella 9 – Elenco documentazione da allegare alla DDS, nelle specifiche relative al DOC08, viene eliminato il seguente capoverso in quanto ridondante: *"La relazione asseverata deve essere depositata, a pena della mancata attribuzione del punteggio previsto dal criterio di selezione 7.1 "Cantierabilità", contestualmente alla presentazione della Domanda di Sostegno".*

24) al paragrafo "14. DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO", alla Tabella 9 – Elenco documentazione da allegare alla DDS, si aggiunge la seguente documentazione: *"DOC24 – Nel caso di acquisto di terreni, preliminarmente di acquisto debitamente sottoscritto dalle parti e registrato" e "DOC25 – In caso di rivendicazione di punteggio premiale per adesione alla Rete del Lavoro agricolo di Qualità, documentazione di iscrizione dell'impresa".*

25) al paragrafo "16. CRITERI DI SELEZIONE", si inserisce la seguente specifica in merito alla tipologia di investimento prioritario di cui al Principio 1, lettera c): *"In merito agli investimenti di cui al punto c) si precisa che gli invasi di raccolta e le strutture per la raccolta di acqua devono essere diversi dai bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione alimentati da acque stagionali finalizzate a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana.";*

26) al paragrafo "16. CRITERI DI SELEZIONE", si inserisce la seguente specifica in merito alla tipologia di investimento prioritario di cui al Principio 1, lettera e): *"Per la definizione di filiera corta di cui al punto e), si fa riferimento alla Legge 17 maggio 2022, n. 61 "Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.";*

27) al paragrafo "16. CRITERI DI SELEZIONE", si aggiunge la seguente specifica in merito a quella relativa al

Principio 2: *Nel caso il progetto proposto riguardi sia investimenti specifici di comparto che investimenti in beni non connotabili come specifici di un comparto (ad esempio trattori, attrezzature lavorazione terreno, magazzini e deposito attrezzi, vasconi e cisterne per la raccolta di acqua ad uso irriguo, etc.), per questi ultimi il relativo importo sarà attribuito al comparto con investimento prevalente. Gli investimenti in beni non attribuibili ad un comparto specifico non concorrono a determinare il comparto prevalente.*

Nel caso il progetto proposto riguardi unicamente investimenti non attribuibili ad uno specifico comparto (per esempio solo acquisto di trattori e macchine per la lavorazione del terreno, vasconi, ecc.), questi verranno attribuiti al comparto in cui ricade la maggior parte della S.A.U. aziendale come individuata nella scheda di validazione del fascicolo aziendale utilizzata per la presentazione della domanda di sostegno”;

28) al paragrafo “16. CRITERI DI SELEZIONE”, viene aggiunta la seguente specifica inerente al criterio 3.7: *“In merito al criterio 3.7, per Zone svantaggiate si intendono sia le “Zone montane” che le “Zone con svantaggi naturali diverse dalle zone montane”.*

29) al paragrafo “16. CRITERI DI SELEZIONE”, viene aggiunta la seguente specifica inerente al criterio 4.1: *“Nel caso di società, il punteggio relativo al richiedente giovane o donna sarà assegnato:*

- *per le Società di capitali: se oltre il 50 % del capitale sociale sia sottoscritto da giovane e la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione della società sia costituita da giovani;*
- *per le Società di persone: se il numero dei soci sia costituito per almeno i 2/3 da giovani (con riferimento ai soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice)”.*
- *per le Società di capitali: se oltre il 50 % del capitale sociale sia sottoscritto da donne e la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione della società sia costituita da donne;*
- *per le Società di persone: se il numero dei soci sia costituito per almeno i 2/3 da donne (con riferimento ai soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice)”;*

30) al paragrafo “16. CRITERI DI SELEZIONE”, viene aggiunta la seguente specifica inerente al criterio 4.3.b: *“In relazione al criterio 4.3.b, il punteggio viene attribuito solo se l’intera superficie aziendale è notificata nel regime di agricoltura biologica.”;*

31) al paragrafo “16. CRITERI DI SELEZIONE”, il testo della specifica relativa al criterio 4.4:

Nel caso di azienda agricola il punteggio viene assegnato:

- qualora la stessa dimostri il conferimento (per almeno uno degli ultimi tre anni) di prodotto alla cooperativa di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli o alla Organizzazione di Produttori agricoli o alla rete d’impresa a cui aderisce;
- qualora ricadente in zona infetta da Xylella, con la sola adesione ad una cooperativa di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli o a una Organizzazione di Produttori agricoli o ad una Rete d’impresa;
- nel caso di adesione a filiere specialistiche consolidate con accordi di filiera pluriennali, mediante la dimostrazione di contratti di filiera pluriennali relativi al/i comparto/i di investimento, siglati e ancora validi prima della presentazione della domanda di sostegno;
- nel caso che l’investimento riguardi un nuovo comparto produttivo aziendale.

viene modificato come segue:

Nel caso di azienda agricola il punteggio viene assegnato:

- *qualora la stessa dimostri il conferimento (per almeno uno degli ultimi tre anni) di prodotto alla cooperativa di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli o alla Organizzazione di Produttori agricoli o alla Rete d’impresa a cui aderisce;*
- *qualora ricadente in zona infetta da Xylella, con la sola adesione ad una cooperativa di trasformazione e commercializzazione o a una Organizzazione di Produttori agricoli o ad una Rete d’impresa se operanti nel comparto olivicolo/oleario;*

- *nel caso di adesione a filiere specialistiche consolidate con accordi di filiera pluriennali, mediante la dimostrazione di contratti di filiera pluriennali relativi al/i comparto/i di investimento, siglati e ancora validi prima della presentazione della domanda di sostegno;*
- *nel caso che l'investimento riguardi un nuovo comparto produttivo aziendale.*

32) al paragrafo "16. CRITERI DI SELEZIONE", viene aggiunta la seguente specifica inerente al criterio 4.5: *"In relazione al criterio 4.5 il punteggio viene assegnato al richiedente che dimostra l'avvenuta iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità (INPS) attraverso apposita documentazione (comunicazione di iscrizione dell'impresa alla Rete del lavoro agricolo di qualità). In assenza di tale documentazione il punteggio potrà essere auto-attribuito a seguito della dimostrazione dell'avvenuta presentazione online della domanda di adesione, attraverso il servizio dedicato INPS. In tal caso, il punteggio verrà confermato, solo se il richiedente potrà fornire, entro la chiusura dell'iter istruttorio della DDS, l'avvenuta iscrizione".*

33) al paragrafo "16. CRITERI DI SELEZIONE", viene aggiunta la seguente specifica inerente al criterio 4.6: *"In relazione al criterio 4.6, si specifica che il punteggio può essere assegnato anche in caso di richiedente/beneficiario che ha presentato formale rinuncia alla DDS o agli aiuti ammessi per altri avvisi SRD01.";*

34) al paragrafo 18. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (DOMANDE DI PAGAMENTO), Tabella 11 – Elenco documentazione da allegare alle DDP, si aggiunge il seguente documento: *"DOCP16: In caso di acquisto di terreni, atto notarile di compravendita";*

35) nella tabella: TIPOLOGIE DI SPESE AMMISSIBILI PER AMMODERNAMENTO AZIENDALE E IMPIANTI IRRIGUI di cui all'Allegato 5, le specificazioni/vincoli/limitazioni della tipologia di spesa ammissibile: *"I fabbricati devono essere ubicati in zona tipizzata agricola nel piano urbanistico generale comunale o nello strumento urbanistico vigente. Nel caso di fabbricati ricadenti in centri urbani ma tipizzati come fabbricati rurali, è ammissibile esclusivamente l'intervento di ammodernamento edilizio (se consentito dallo strumento urbanistico vigente)",* relativo alla tipologia di spesa ammissibile: *Costruzione ex-novo e ammodernamento di fabbricati rurali da utilizzare a fini produttivi agricoli e zootecnici e per lo svolgimento dell'attività agricola aziendale, vengono sostituite con la seguente: "Investimento consentito dagli strumenti urbanistici vigenti".*

36) nella tabella: TIPOLOGIE DI SPESE AMMISSIBILI PER AMMODERNAMENTO AZIENDALE E IMPIANTI IRRIGUI di cui all'Allegato 5, nelle specificazioni/vincoli/limitazioni della tipologia di spesa ammissibile: *"Acquisto di macchinari nuovi e attrezzature, compresi i programmi informatici",* viene aggiunta la seguente specifica agli investimenti di cui alla lettera d) *produzione di energia da fonti rinnovabili ad esclusivo uso aziendale: "Nel caso di impianti agrivoltaici, la realizzazione deve rispondere alle "Linee guida in materia di impianti Agrivoltaici" del Ministero della transizione ecologica - Dipartimento per l'energia - giugno 2022. Sono ammissibili unicamente le tipologie infrastrutturali Tipo 1) e Tipo 3), di cui al paragrafo 2.5 del suddetto documento".*

37) nella tabella: TIPOLOGIE DI SPESE AMMISSIBILI PER AMMODERNAMENTO AZIENDALE E IMPIANTI IRRIGUI di cui all'Allegato 5, nelle specificazioni/vincoli/limitazioni della tipologia di spesa ammissibile: *"Impianti di colture arboree o assimilabili a ciclo produttivo pluriennale (non inferiore a 5 anni a partire dalla data di erogazione del saldo)",* viene eliminato l'ultimo capoverso: *"E' ammessa la sostituzione di impianti arborei preesistenti solo con specie arboree differenti da quelle in essere sulla stessa superficie di intervento".*

38) nella tabella: TIPOLOGIE DI SPESE AMMISSIBILI PER AMMODERNAMENTO AZIENDALE E IMPIANTI IRRIGUI di cui all'Allegato 5, nelle specificazioni/vincoli/limitazioni della tipologia di spesa ammissibile: *"Interventi in filiera corta"* si elimina il seguente refuso: *"8 l'intervento di ammodernamento edilizio (se consentito dallo strumento urbanistico vigente)";*

39) alla fine dell'Allegato 5 si aggiunge un prospetto di correlazione tra la numerazione delle tabelle riportate nell'EIP e relative agli interventi per il benessere animale di cui all'Avviso SRD02 - Azione D e la numerazione delle analoghe tabelle riportate nell'avviso SRD01.05 – generalista.

Per quanto innanzi si propone l'adozione del dispositivo di seguito specificato.

a) Stabilire le scadenze per le operazioni di cui al paragrafo *“13. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO”* come segue:

- le operazioni 2 e 3 potranno essere eseguite a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente atto nel BURP e fino a giovedì 08 ottobre 2026;
- l'operazione 4 potrà essere eseguita a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente atto nel BURP e fino alle ore 11:59:59 di giovedì 15 ottobre 2026. Dalle ore 11:59:59 di martedì 13 ottobre 2026 alle ore 11:59:59 di giovedì 15 ottobre 2026 sarà consentito esclusivamente il completamento di EIP già implementati, mentre sarà inibita la creazione di nuovi EIP;
- le operazioni 5 – 6 – 7 potranno essere eseguite a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente atto nel BURP e fino alle ore 11:59:59 di giovedì 22 ottobre 2026.

b) Approvare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, dello Stato italiano e della Regione Puglia, il testo consolidato dell'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sull'Intervento SRD01.05 - generalista - *“Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole”*, come riportato nell'ALLEGATO A che contiene le modifiche, integrazioni e chiarimenti elencati, costituisce parte integrante del presente provvedimento e sostituisce integralmente quello approvato con DAdG n.37 del 08/06/2026.

c) Stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale (<https://csr.regione.puglia.it/>) del CSR 2023/2027 della Puglia e nel BURP assume valore di comunicazione ai richiedenti il sostegno dei termini e delle modalità di presentazione delle domande e della documentazione.

VERIFICA ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 e del D.lgs. n.196/2003, come modificato dal D.lgs. n.101/2018

Clausola di riservatezza

La pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n.241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n.196/2003 come modificato dal D.lgs. n.101/2018, e dal vigente Regolamento Regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n.1161 del 07/08/2024

Esito Valutazione di impatto di Genere: neutro.

ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie espletate dalla EQ Responsabile dell'Intervento SRD01 *“Investimenti produttivi agricoli in aziende agricole”*, confermata dalla EQ Responsabile di Raccordo (RR) degli interventi strutturali, ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di adottare il dispositivo di seguito specificato

a) Stabilire le scadenze per le operazioni di cui al paragrafo “13. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO” come segue:

- le operazioni 2 e 3 potranno essere eseguite a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente atto nel BURP e fino a giovedì 08 ottobre 2026;
- l'operazione 4 potrà essere eseguita a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente atto nel BURP e fino alle ore 11:59:59 di giovedì 15 ottobre 2026. Dalle ore 11:59:59 di martedì 13 ottobre 2026 alle ore 11:59:59 di giovedì 15 ottobre 2026 sarà consentito esclusivamente il completamento di EIP già implementati, mentre sarà inibita la creazione di nuovi EIP;
- le operazioni 5 – 6 – 7 potranno essere eseguite a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente atto nel BURP e fino alle ore 11:59:59 di giovedì 22 ottobre 2026.

b) Approvare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, dello Stato italiano e della Regione Puglia, il testo consolidato dell'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sull'Intervento SRD01.05 - generalista - “Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole”, come riportato nell'ALLEGATO A che contiene le modifiche, integrazioni e chiarimenti elencati, costituisce parte integrante del presente provvedimento e sostituisce integralmente quello approvato con DAdG n.37 del 08/06/2026.

c) Stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale (<https://csr.regione.puglia.it/>) del CSR 2023/2027 della Puglia e nel BURP assume valore di comunicazione ai richiedenti il sostegno dei termini e delle modalità di presentazione delle domande e della documentazione.

Di dare atto che il presente provvedimento:

- è redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii., ed è composto da pagine numerate progressivamente e dall'ALLEGATO A con pagine numerate progressivamente;
- sarà disponibile nel sito istituzionale (<https://csr.regione.puglia.it/>) del CSR 2023/2027 della Puglia e nel BURP;
- sarà pubblicato ai sensi degli articoli 26, comma 2 e 27 del D.lgs. 33/2013 nella Sezione “Amministrazione trasparente” – “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici” sotto sezione “criteri e modalità” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso all'Assessore all'Agricoltura e Sviluppo rurale;
- sarà pubblicato all'albo telematico della Regione Puglia.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Avviso SRD01_05 generalista TESTO CONSOLIDATO CON ALLEGATI.pdf - bef6b79e817bc06561325ecc3b64595c7eb49795eb912d944e57aea9c1e9fe

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 001/DIR/2026/00060

Sottoscrittori Proposta:

- Responsabile Intervento SRD01 “Investimenti produttivi agricoli in aziende agricole” CSR 2023/2027
Modesto Pedote
- Responsabile di Raccordo (RR) degli Interventi strutturali del CSR 2023/2027
Vito Filippo Ripa

Firmato digitalmente da:

Autorità di Gestione CSR Puglia 2023-2027
Gianluca Nardone

ALLEGATO A



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale

Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027

Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del
Piano Strategico della PAC 2023-2027 per la Regione Puglia (CSR 2023-2027)

AVVISO PUBBLICO

TESTO CONSOLIDATO

Codice e descrizione intervento	SRD01.05 (generalista)	Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole
Modalità presentazione Domanda di Sostegno		Dematerializzata

Responsabile dell'Intervento
Dott. Agr. Modesto Pedote

Responsabile di Raccordo
Dott. Vito Filippo Ripa

L'AUTORITÀ DI GESTIONE REGIONALE DEL CSR PUGLIA 2023-2027
Prof. Gianluca Nardone

Sommario

1. PREMESSA	3
2. FINALITÀ DELL'INTERVENTO	3
3. INDICATORI DI RISULTATO	4
4. BENEFICIARI: TIPOLOGIA E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ	4
5. CRITERI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELL'OPERAZIONE	6
6. TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA	9
7. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE	14
8. FORME DI SOSTEGNO	14
9. IMPEGNI E OBBLIGHI.....	14
10. RIDUZIONI E SANZIONI.....	16
11. DOTAZIONE FINANZIARIA DELL'AVVISO	17
12. IMPORTI E ALIQUOTA DI SOSTEGNO	17
13. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO	19
14. DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO.....	20
15. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	23
16. CRITERI DI SELEZIONE	23
17. TERMINI DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI.....	28
18. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (DOMANDE DI PAGAMENTO).....	29
19. MODALITÀ DI RIESAME E RICORSI	33
20. INFORMAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO	33
21. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	33
22. RELAZIONI CON IL PUBBLICO	34
23. ELENCO ALLEGATI	34

1. PREMESSA

Il Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) Puglia 2023-2027, al paragrafo 4 “Priorità e scelte strategiche”, individua tra gli obiettivi prioritari del Programma il rafforzamento della competitività sui mercati delle aziende agricole e l’incremento della redditività delle stesse, migliorandone, al contempo, le performance climatico - ambientali.

In tale contesto, l’Intervento SRD01 “Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole”, rappresenta lo strumento volto a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle imprese agricole, al fine di soddisfare i fabbisogni del settore agricolo che necessita di incrementare la competitività sul mercato, di incrementare il valore aggiunto e di valorizzare le produzioni agricole. L’obiettivo è quello di favorire il miglioramento qualitativo delle produzioni, la riduzione dei costi, l’occupazione e, al tempo stesso, di attuare processi produttivi sostenibili, creando un impatto positivo sull’ambiente attraverso un più razionale ed efficace utilizzo delle risorse naturali, un miglior utilizzo della risorsa idrica e una produzione di energie da fonti rinnovabili in sostituzione delle fonti fossili.

2. FINALITÀ DELL’INTERVENTO

L’intervento è finalizzato a rafforzare la competitività e la redditività delle aziende agricole sui mercati e migliorare le prestazioni climatiche e ambientali, in connessione con gli obiettivi specifici 2, 4, 5 e con l’obiettivo trasversale XCO di cui al Reg. UE n.2021/2115.

Gli obiettivi dell’intervento saranno conseguiti mediante la qualificazione e l’ammodernamento delle strutture aziendali, l’aumento dell’efficienza produttiva e l’ottimizzazione dell’assetto economico aziendale. Gli investimenti previsti favoriscono la crescita economica delle aziende ed il loro orientamento al mercato, oltre che a facilitarne l’accesso al credito.

In tale contesto è prevista la concessione del sostegno agli investimenti, sia individuali che collettivi, strettamente collegati al ciclo produttivo agricolo e finalizzati a raggiungere le seguenti finalità:

- a) valorizzazione del capitale fondiario e delle dotazioni aziendali, inclusa la realizzazione di impianti irrigui e di riserve idriche (non solo per le acque stagionali);
- b) incremento delle prestazioni climatico-ambientali e per il benessere animale;
- c) miglioramento delle caratteristiche dei prodotti e differenziazione produttiva;
- d) innovazione tecnica e gestionale dei processi produttivi;
- e) valorizzazione delle produzioni agricole attraverso la lavorazione, trasformazione e commercializzazione, anche nell’ambito di filiere locali e/o corte.

In coerenza con le finalità e le tipologie di investimento previste, l’Intervento SRD01 concorre al raggiungimento degli obiettivi specifici e delle esigenze prioritarie individuate nel CSR Puglia 2023-2027. Tali elementi sono riportati nelle Tabelle 1 e 2.

Tabella 1 - Obiettivi dell’Intervento SRD01

CODICE OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO
SO2	Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione.
SO4	Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile.
SO5	Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica.
XCO	Obiettivo trasversale di ammodernamento del settore, promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l'utilizzo.

Tabella 2 - Esigenze affrontate mediante gli interventi

CODICE ESIGENZA	DESCRIZIONE ESIGENZA
E1.1	Accrescere la redditività delle aziende agricole, agroalimentari e forestali
E1.2	Promuovere l'orientamento al mercato delle aziende agricole
E1.4	Facilitare l'accesso al credito da parte delle aziende agricole, agroalimentari e forestali

3. INDICATORI DI RISULTATO

Le operazioni di investimento finanziate dal presente Avviso concorrono al raggiungimento dei risultati attesi dell'Intervento SRD01, in coerenza con gli indicatori di risultato previsti dal Piano Strategico della PAC 2023-2027 e dal CSR Puglia 2023-2027.

Tabella 3 - Indicatori di risultato

CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE INDICATORE
R.3	Percentuale di aziende agricole che beneficiano del sostegno alla tecnologia dell'agricoltura digitale tramite la PAC.
R.9	Percentuale di agricoltori che ricevono un sostegno agli investimenti per ristrutturare e ammodernare le aziende oltre che per migliorare l'efficienza delle risorse.
R.15	Investimenti finanziati nella capacità di produzione di energia rinnovabile, compresa quella a partire da materie prime biologiche (in MW).
R.16	Percentuale di aziende agricole beneficiarie del sostegno agli investimenti della PAC che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, nonché alla produzione di energia rinnovabile o biomateriali.
R.26	Percentuale di aziende agricole che beneficiano del sostegno della PAC e del sostegno agli investimenti non produttivi relativi alla salvaguardia delle risorse naturali.

4. BENEFICIARI: TIPOLOGIA E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

I soggetti beneficiari dell'intervento sono individuati in coerenza con quanto previsto dalla scheda di Intervento SRD01 del Piano Strategico della PAC 2023-2027 e dal CSR Puglia 2023-2027.

Tabella 4 - Requisiti di ammissibilità del beneficiario

CODICE	DESCRIZIONE REQUISITO
CR01 ^(*)	Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura ovvero imprenditori che, tenuto conto dell'esclusione predetta, esercitano l'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
CR02 ^(*)	Sono escluse dai benefici del sostegno le imprese agricole con una dimensione minima inferiore alla produzione standard (PS) di € 15.000,00.
CR03	Il beneficiario non deve aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, né violazioni in materia di contrasto al lavoro irregolare, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, nonché delle disposizioni regionali vigenti.
CR04	Il beneficiario non deve aver riportato condanne penali con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati che comportano l'esclusione dalla partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, ai sensi degli articoli 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 e della normativa vigente in materia di contratti pubblici. Il beneficiario non deve, inoltre, essere destinatario di misure interdittive o di divieti che

	precludono la possibilità di beneficiare di contributi pubblici. Il beneficiario non deve, infine, aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962.
CR05	Il beneficiario non deve essere sottoposto a liquidazione giudiziale, né trovarsi in stato di liquidazione coatta amministrativa o di concordato preventivo, fatto salvo il concordato con continuità aziendale, ai sensi del D. Lgs. n. 14/2019 e successive modificazioni.
CR06	Il beneficiario non deve essere un soggetto per il quale, nei cinque anni precedenti la presentazione della Domanda di Sostegno, sia stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con revoca degli aiuti concessi e recupero di somme indebitamente percepite, senza che sia intervenuta la restituzione integrale degli importi dovuti. Fanno eccezione i casi in cui la procedura di revoca non sia ancora divenuta definitiva o risulti pendente un contenzioso giurisdizionale, fino alla conclusione del relativo procedimento. Il requisito si applica in conformità alla normativa unionale e nazionale in materia di recupero degli aiuti di Stato.
CR07	Il beneficiario deve essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, da verificarsi mediante Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o altra documentazione equivalente rilasciata dagli enti competenti, ai sensi della normativa vigente.

(*) I requisiti contraddistinti da un asterisco sono previsti nella scheda di intervento SRD01 del Piano Strategico della PAC 2023-2027. I restanti requisiti sono aggiuntivi e possono discendere da obblighi stabiliti dalla normativa nazionale e regionale vigente.

In merito al requisito **CR01**, nel caso di agricoltori associati, le Associazioni di agricoltori beneficiarie sono di seguito indicate:

1. le Organizzazioni di Produttori riconosciute ai sensi della normativa unionale, nazionale e regionale;
2. le Cooperative agricole di conduzione;
3. le Reti di Imprese, nello specifico reti-soggetto, dotate di personalità giuridica e di un Regolamento Interno che disciplini i rapporti tra i partner e l'utilizzo delle strutture e dei beni oggetto di finanziamento.

Nel caso di Soggetti collettivi, questi devono essere composti da almeno cinque imprenditori agricoli, soci o associati, alla data di presentazione della domanda.

I requisiti di ammissibilità del beneficiario, nonché i requisiti di ammissibilità degli investimenti ed i criteri di selezione dovranno essere rispettati da ogni singolo partecipante al progetto, pena la decadenza dell'intero progetto.

L'investimento collettivo è un singolo investimento destinato all'uso collettivo per la produzione agricola, diverso da quello collettivo finanziabile ai sensi dell'Intervento SRD13.

Il soggetto collettivo realizza e gestisce l'investimento ed è responsabile degli impegni relativi alle fasi di realizzazione e di post investimento. Nel caso un'azienda agricola associata ad un progetto collettivo presenti anche un proprio progetto di investimento ai sensi del presente avviso, i due progetti non dovranno riguardare investimenti sovrapponibili nello stesso comparto produttivo.

Con riferimento al requisito **CR02**, sono anche ammissibili le imprese agricole con una dimensione non inferiore alla produzione standard (PS) olivicola di € 5.000,00 che propongono unicamente investimenti nel comparto olivicolo.

Con riferimento al requisito **CR03**, esso si considera non rispettato qualora l'impresa risulti destinataria di provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale adottato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008, per violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro o per impiego di lavoratori irregolari. Per tutta la durata della sospensione è fatto divieto all'impresa di contrarre con la pubblica amministrazione.

Il requisito **CR04** si intende, invece, soddisfatto qualora risulti accertato che il beneficiario non abbia riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per reati

che comportano l'esclusione dalla partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, ai sensi della normativa vigente, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per i seguenti reati:

- articoli 416, 416-bis del Codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal già menzionato articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- art. 316-bis c.p. "Malversazione a danno dello Stato";
- art. 316-ter c.p. "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato";
- art. 640-bis c.p. "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche";
- art 2 legge 23 dicembre 1986, n. 898 "Frodi ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo per lo sviluppo rurale" e ss.mm.ii.

Sono, altresì, considerati non ammissibili gli operatori ai quali sia stata comminata la pena accessoria del divieto a contrarre con la pubblica amministrazione.

Resta salva, in ogni caso, l'eventuale intervenuta applicazione degli articoli 178 e 179 del Codice penale (riabilitazione) e dell'articolo 445, comma II, del Codice di Procedura Penale (estinzione del reato).

In deroga a quanto sopra, l'operatore economico potrà partecipare all'Avviso anche in assenza di riabilitazione, estinzione o revoca della condanna, o di depenalizzazione del reato, purché sia trascorso un periodo di almeno sette anni dalla data di condanna irrevocabile alla pubblicazione dell'Avviso stesso.

Analogamente, il requisito **CR07** si considera soddisfatto qualora, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, venga accertata la regolarità contributiva del richiedente ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del DL 203/2005, convertito nella Legge 248/2005, attraverso l'acquisizione del DURC.

In caso di irregolarità contributive, il richiedente potrà regolarizzare la propria posizione entro 60 giorni dalla comunicazione dell'esito negativo, da comprovare mediante nuova acquisizione del DURC. La mancata regolarizzazione comporta la non ammissione al finanziamento.

In fase di istruttoria delle Domande di Pagamento, eventuali esiti negativi del DURC non determinano sospensione dei pagamenti, permanendo in capo all'Organismo pagatore l'obbligo di compensazione degli importi dovuti secondo quanto risultante dal Registro nazionale debitori comunicato dall'INPS.

Il mancato rispetto di uno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario di cui alla Tabella 4, determina l'inammissibilità della domanda di sostegno, tenuto conto di quanto specificato in riferimento al CR07 per la regolarità contributiva.

5. CRITERI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELL'OPERAZIONE

In coerenza con quanto previsto dalla scheda di Intervento SRD01 del Piano Strategico della PAC 2023-2027 e con il CSR Puglia 2023-2027, il presente Avviso ammette a sostegno gli investimenti che soddisfano i requisiti di ammissibilità riportati nella tabella seguente.

Tabella 5 - Requisiti di ammissibilità dell'operazione

CODICE	REQUISITO DELL'OPERAZIONE
CR08^(*)	Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono una o più delle finalità specifiche indicate nella sezione dedicata agli obiettivi di cui al paragrafo 2.
CR09^(*)	Ai fini dell'ammissibilità, la Domanda di Sostegno deve essere corredata da un Piano aziendale (Elaborato Informatico Progettuale E.I.P.) predisposto sul portale regionale accessibile all'indirizzo http://eip.regione.puglia.it , in modo da fornire tutti gli elementi necessari per valutare la coerenza tecnica, economica e finanziaria dell'operazione con le finalità e gli obiettivi dell'intervento.
CR10^(*)	Sono ammissibili al sostegno tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell'Allegato I del TFUE con esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
CR11^(*)	Qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, può essere concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda.

CR12^(*)	Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'Autorità di Gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. Si considerano ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione di una domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine stabilito dalla Autorità di Gestione non superiore a 24 mesi.
CR13^(*)	Per le operazioni di <u>trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali</u> , di cui alla lettera e) delle finalità del presente intervento, una quota non rilevante dei prodotti da trasformare (max 30%) può essere di provenienza non aziendale. Inoltre, la produzione trasformata e commercializzata deve comunque essere un prodotto agricolo ai sensi dell'Allegato I al TFUE.
CR14^(*)	Sono ammissibili al sostegno <u>gli investimenti irrigui</u> , adeguatamente dimensionati in ragione di un loro utilizzo nelle aziende beneficiarie, finalizzati alla: a) realizzazione nuovi impianti aziendali che possono comportare una estensione delle superfici irrigate. I completamenti funzionali di impianti esistenti non sono considerati nuovi impianti irrigui; b) miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che possono comportare un'estensione delle superfici irrigate; c) creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini e altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) <u>diversi dai bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione alimentati esclusivamente da acque stagionali</u> finalizzate a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, <u>incluse quelle per la captazione di acqua piovana</u> . Nessuna delle condizioni di cui all'art. 46, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013, di cui ai precedenti punti b) e c), si applica a un investimento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica ovvero a un investimento nella creazione di un bacino o un investimento nell'uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale e sotterraneo.
CR15^(*)	Gli investimenti di cui alla lettera a), b) e c) (nel caso di incremento della superficie irrigata) del precedente CR14 sono ammissibili solo se lo stato dei corpi idrici su cui insistono gli investimenti stessi non è stato ritenuto meno di buono nei pertinenti piani di gestione dei bacini idrografici per motivi inerenti alla quantità d'acqua. Le aree a tutela quantitativa sono identificate dal vigente Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia di cui alla DGR 7 novembre 2022 n. 1521 e ss.mm.ii. ed indicate nella concessione alla derivazione idrica.
CR16^(*)	Gli investimenti di cui alla lettera a), b) e c) (nel caso di incremento della superficie irrigata) del precedente CR14 sono ammissibili a condizione che un'analisi di impatto ambientale mostri che gli investimenti stessi non avranno un impatto negativo significativo sull'ambiente; tale analisi di impatto ambientale è effettuata o approvata dall'Autorità competente e può anche riferirsi a gruppi di aziende.
CR17^(*)	Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per i quali sia stato inviato alla Commissione europea il Piano di gestione dello stesso, ai sensi della direttiva 2000/60/CE.
CR18^(*)	Il predetto Piano di gestione deve comprendere l'intera area in cui sono previsti gli investimenti, nonché eventuali altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi.

CR19^(*)	Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all'articolo 11 della predetta direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure.
CR20^(*)	Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.
CR21^(*)	Gli investimenti in impianti esistenti inclusi al precedente CR14, lettere b) e c) , devono offrire, sulla base di una valutazione ex-ante, un risparmio idrico potenziale minimo secondo i parametri tecnici dell'impianto esistente, nonché un risparmio effettivo minimo laddove gli stessi riguardino corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua.
CR22^(*)	Gli investimenti per la creazione o l'ampliamento di bacini a fini di irrigazione, di cui al CR14, lettera c) , sono ammissibili unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull'ambiente, secondo quanto stabilito dall'Autorità di competenza.
CR23	Il progetto deve ottenere e mantenere un punteggio minimo, come definito nei criteri di selezione indicati nel presente Avviso, per essere ritenuto ammissibile al finanziamento. L'istruttoria tecnica valuterà che il punteggio attribuito non sia inferiore alla soglia minima stabilita.
CR24	Per i soggetti collettivi l'investimento deve essere approvato dal competente organo decisionale, con delega al legale rappresentante per la gestione della Domanda di Sostegno mediante specifico atto ufficiale di approvazione dell'organo deliberante, redatto secondo le disposizioni statutarie.
CR25	Innovatività dell'idea proposta rispetto allo stato delle conoscenze, al territorio nel quale interviene, al mercato al quale si rivolge.
CR26	Rispetto della normativa prevista dal D.lgs. 165/2001 (art. 53 comma 16 ter), introdotto dalla legge 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors)
CR27^(*)	Limite minimo per operazione di investimento: sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa complessiva ammissibile sia al di sopra della soglia minima di € 30.000,00.
CR28^(*)	È stabilito un limite all'importo massimo di spesa ammissibile per l'intero periodo di programmazione, erogabile per ciascun beneficiario; tale limite massimo è pari a: € 3.000.000,00.
CR29	Rispetto della clausola di elusione ai sensi dell'art. 62 del REG (UE) 2021/2116

^(*) I requisiti contraddistinti da un asterisco sono previsti nella scheda di intervento SRD01 del Piano Strategico della PAC 2023-2027. I restanti requisiti sono aggiuntivi e possono discendere da obblighi stabiliti dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Per le operazioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali, ai fini della verifica della prevalenza della quota di materia prima di provenienza interna di cui al **CR13**, anche mediante consultazione del fascicolo aziendale, la struttura aziendale deve essere coerente con i quantitativi di materia prima oggetto di trasformazione come indicato nel Piano aziendale in una gestione ordinaria dell'impresa. La completezza, coerenza e attendibilità del Piano aziendale costituiscono elemento essenziale ai fini della valutazione tecnico-economica e della successiva ammissibilità al finanziamento.

In merito al **CR15**, **CR16**, **CR21** e **CR22**, per il presente avviso si ritengono ammissibili **solo** interventi irrigui **senza estensione di superficie irrigata**, intesi come interventi realizzabili solo su particelle inserite in una concessione irrigua e/o documentazione attestante il prelievo di acqua da impianti consortili e/o

dichiarazione di consenso alla distribuzione e utilizzo di acque reflue rilasciata da Ente competente, al momento della presentazione della DdS.

Tale requisito di ammissibilità svincola l'investimento irriguo dalle condizioni di realizzazione in relazione allo stato dei corpi idrici su cui lo stesso insiste.

Rimane l'obbligo di installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno.

In merito al **CR16** e al **CR22**, la condizione per cui gli investimenti non abbiano un impatto negativo significativo sull'ambiente si ritiene assolta in presenza di una concessione irrigua e/o dichiarazione di consenso alla distribuzione e utilizzo di acque reflue rilasciata da Ente competente e/o possesso dei titoli abilitativi necessari, relativi all'intera superficie irrigata.

In caso di approvvigionamento di acqua ad uso irriguo da pozzi irrigui questi devono essere autorizzati dalla Regione Puglia e la concessione per l'utilizzazione di acque sotterranee deve essere in corso di validità o deve essere dimostrato l'avvio dell'iter amministrativo atto all'ottenimento della concessione o del rinnovo della stessa, la cui conclusione deve avvenire al massimo entro la prima domanda di pagamento non coperta da garanzia fideiussoria.

Nel caso di approvvigionamento da pozzi irrigui non di proprietà, il richiedente deve avere l'autorizzazione all'emungimento.

In riferimento ai criteri **CR17**, **CR18** e **CR19**, la conformità ad essi è garantita dal vigente Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia di cui alla DGR 7 novembre 2022 n. 1521 e ss.mm.ii.

In merito al **CR26** si precisa che il richiedente è tenuto alla compilazione della DSAN di cui all' Allegato 3.

In merito al requisito **CR28**, il limite indicato si applica al cumulo delle operazioni finanziate a valere sull'Intervento SRD01 e presentate dal medesimo beneficiario nel periodo di validità del CSR Puglia 2023-2027.

Il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità dell'operazione di cui alla Tabella 5 determina l'inammissibilità parziale o totale dell'investimento non conforme ai requisiti stabiliti.

6. TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

In coerenza con quanto previsto dalla scheda di Intervento SRD01 del Piano Strategico della PAC 2023-2027, con il CSR Puglia 2023-2027 e con il D.M. 264644 del 12/06/2025, il presente Avviso ammette a sostegno gli investimenti che soddisfano i requisiti di ammissibilità riportati nella tabella seguente.

Gli investimenti devono essere coerenti con le finalità dell'intervento, contribuire al miglioramento della competitività, della sostenibilità e dell'efficienza del sistema agroalimentare regionale, e rispettare le condizioni generali e specifiche previste dalla normativa unionale, nazionale e regionale vigente.

Tabella 6 - Requisiti di ammissibilità della spesa

CODICE	REQUISITO DEGLI INVESTIMENTI E DELLA SPESA
CR30	Sono ammissibili al sostegno gli investimenti per le tipologie specificate nell'Allegato 5 – Tipologie di spese ammissibili per l'ammodernamento aziendale, gli impianti irrigui e il benessere animale
CR31^(*)	Gli investimenti per la <u>produzione di energia</u> sono ammissibili solo se destinati all'autoconsumo aziendale dell'energia prodotta ovvero la capacità della installazione che produce energia non deve eccedere il fabbisogno annuale di consumo aziendale.

CR32	Le superfici e/o gli immobili oggetto dell'investimento devono essere condotti dal beneficiario in proprietà, comproprietà o con idoneo titolo di disponibilità (affitto o titolo equivalente; non è ammessa la conduzione attraverso comodato d'uso) regolarmente registrato e di durata almeno pari al periodo di mantenimento degli impegni. È ammessa, per beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata, l'assegnazione o concessione a titolo gratuito rilasciata dall'ANBSC ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 109 e s.m.i. Quando la forma di conduzione non è la proprietà e quando previsto dalla normativa vigente, il beneficiario deve disporre dell'autorizzazione formale del proprietario o del comproprietario o dell'Ente proprietario o assegnatario per l'esecuzione degli interventi e la percezione degli aiuti, comprovata mediante la documentazione di cui al DOC02 .
CR33	Per gli investimenti ricadenti all'interno di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Siti di Importanza Regionale (SIR), l'ammissibilità degli investimenti è vincolata: - alla compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla DGR n. 644 del 05/07/2004 e alla DGR n. 454 del 16/06/2008; - alla redazione di uno studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Dir. 92/43 CEE, DPR 357/97 e ss.mm.ii., D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., L.R. n. 56/00-art. 15 bis).
CR34	Gli interventi ricadenti all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L.R. n. 19 del 24 luglio 1997 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.
CR35	Gli investimenti relativi al benessere animale sono ammissibili solo se il richiedente presenta una consistenza zootecnica relativa alla specie oggetto di investimento pari o superiore a 15 Unità di Bestiame Adulto (U.B.A.) come risultante dal Sistema Informativo Veterinario del Ministero della Salute, al momento del rilascio della DdS. Gli investimenti devono riguardare esclusivamente attività produttive con finalità agricola-zootecnica, ad esclusione quindi di altre finalità (es. pratica sportiva, affezione).
CR36	Le spese sono ammissibili se risultano congrue e ragionevoli.
CR37	Non rientrare tra le spese non ammissibili.

(*) I requisiti contraddistinti da un asterisco sono previsti nella scheda di intervento SRD01 del Piano Strategico della PAC 2023-2027. I restanti requisiti sono aggiuntivi e possono discendere da obblighi stabiliti dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Con riferimento al requisito **CR31**, gli interventi devono garantire la proporzionalità tra capacità produttiva e fabbisogno energetico complessivo dell'impresa a investimenti approvati e realizzati, rispettare i requisiti di sicurezza, rendimento e tutela ambientale previsti dalla normativa vigente e assicurare il divieto di sovracompensazione.

La potenza massima degli impianti proposti a finanziamento non può superare il punto di picco relativo al fabbisogno aziendale annuo registrato negli ultimi 2 anni, ivi inclusi i consumi derivanti dalla realizzazione degli investimenti programmati che comportano un incremento del fabbisogno energetico aziendale. In assenza di consumi pregressi a supporto della dimostrazione del fabbisogno annuale di consumo aziendale, nella relazione tecnica sarà necessario specificare le modalità analitiche di stima del fabbisogno aziendale.

Con riferimento ai criteri **CR33** e **CR34**, l'osservanza degli stessi viene assicurata attraverso l'acquisizione dei titoli abilitativi relativi agli investimenti proposti.

Con riferimento al **CR35**, il richiedente potrà candidare interventi che migliorino il benessere animale per i quali lo stesso non ha eventualmente già ricevuto aiuto ai sensi dell'intervento SRD02 e per le seguenti categorie: bovini e bufalini, ovine e caprini, suini, equidi destinati alla produzione di alimenti (DPA), avicoli, cunicoli, nel rispetto delle specifiche disposizioni dettagliate nella sezione "Tipologie di investimenti

ammissibili” - Allegato 5 - Tipologie di spese ammissibili per l’ammodernamento aziendale, gli impianti irrigui e il benessere animale.

Le UBA oggetto dell’intervento devono risultare regolarmente inserite nel Fascicolo Aziendale aggiornato e validato prima della compilazione dell’E.I.P.

Ogni beneficiario potrà presentare un unico progetto riguardante una sola delle suddette tipologie di animali.

Con riferimento al **CR36**, in linea generale le spese, per essere ammissibili, devono essere:

- **congrue** rispetto all’operazione (progetto) ammissibile nel senso di comportare costi commisurati alla dimensione dell’investimento (progetto) ovvero non essere ridondanti;
- **ragionevoli** ovvero giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

Ragionevolezza della spesa

Ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa, per ciascuna tipologia di costo deve essere indicato lo strumento di determinazione del valore, scegliendo tra:

- il **Prezzario regionale delle opere pubbliche della Puglia – edizione 2026** (D.G.R. n. 774 del 16/06/2026), per le opere edili corredate da computo metrico estimativo;
- la **Metodologia per l’individuazione di costi semplificati per le spese di progettazione** - Interventi SRD “Investimenti” del PSP 2023-2027 – ISMEA Novembre 2025; (*)
- la **Metodologia per l’individuazione delle tabelle standard di costi unitari (UCS) per gli impianti arborei finanziati dagli interventi di Sviluppo Rurale – Aggiornamento settembre 2023 della Rete Rurale Nazionale; (**)**
- Per gli investimenti relativi all’acquisto di macchine ed attrezzature agricole, il richiedente deve utilizzare il **Prezzario dei costi massimi di riferimento elaborato per la Regione Puglia da Edizioni l’Informatore Agrario S.r.l.**, disponibile mediante apposito applicativo informatico scaricabile al seguente indirizzo: <https://eip.regione.puglia.it> – Sezione Documenti – Modulistica e Documentazione - Prezzario di costi massimi di riferimento per macchine e attrezzature agricole per la Regione Puglia.

(*) Le spese generali dovranno essere calcolate con la metodologia indicata per ogni linea di intervento per come codificate nel piano aziendale (EIP) e di seguito elencate:

- acquisto terreni;
- impianti arborei ed irrigui;
- fabbricati e manufatti;
- macchine e attrezzature;
- vasconi;
- benessere animale.

(**) Si precisa che, in analogia a quanto specificato negli avvisi SRD01 di comparto, le voci di costo relative all’impianto base sono da considerare tutte obbligatorie ad esclusione di quelle relative alla concimazione e all’acquisto di tutori.

Nello specifico, per ciò che attiene la voce di costo relativa alla concimazione, qualora richiesta nel progetto, la stessa sarà ammissibile nel rispetto dei parametri tecnici minimi (relativi ai quantitativi acquistati ed alla tipologia di concime) come di seguito specificati:

- a) utilizzo esclusivo di fertilizzanti commerciali di cui al Decreto Legislativo n. 75/2010;
- b) i fertilizzanti utilizzati devono essere registrati sul portale SIAN alla voce “Consultazione Registri Fertilizzanti e Fabbricanti” link: <https://www.sian.it/vismiko/jsp/indexConsultazione.do>;
- c) sono consentiti i fertilizzanti ammessi sia per agricoltura biologica che convenzionale;

- d) devono essere fertilizzanti idonei a concimazione di fondo (non fogliare) contenenti almeno un macroelemento (azoto-fosforo-potassio) e tali informazioni devono essere presenti in scheda tecnica;
- e) deve essere conservata la documentazione contabile dalla quale sia evidente il nome commerciale del prodotto, l'unità di misura e il quantitativo acquistato;
- f) deve essere presente la registrazione di spandimento sul Registro delle Operazioni Colturali;
- g) deve essere stata apportata una quantità ad ettaro almeno pari al minimo previsto in scheda tecnica.

Per tutte le voci non comprese nei suindicati documenti, la **congruità** deve essere dimostrata mediante la presentazione di almeno **tre preventivi** di spesa comparabili, riferiti allo stesso bene o servizio, emessi da fornitori differenti e operanti in regime di libera concorrenza.

I preventivi devono:

- riportare l'elenco analitico delle singole voci, con quantità, unità di misura e prezzi unitari (non sono ammessi importi a corpo non dettagliati);
- essere indipendenti, confrontabili e rappresentativi dei prezzi effettivamente praticati sul mercato;
- esprimere valori congrui rispetto ai parametri tecnico-economici e al rapporto costi/benefici dell'investimento.

Il preventivo prescelto deve risultare tecnicamente ed economicamente più idoneo. Qualora la scelta non ricada sull'offerta economicamente più bassa, il beneficiario è tenuto a motivarla mediante una relazione tecnico-economica sintetica, sottoscritta dal richiedente e dal tecnico incaricato (per le consulenze tecniche la firma è del solo richiedente).

Non è in alcun caso consentita la revisione dei prezzi unitari o complessivi successivamente all'approvazione del progetto.

Qualora non sia possibile reperire tre offerte comparabili, il richiedente potrà presentare una dichiarazione di unicità del bene rilasciata dal fornitore, corredata da relazione illustrativa del tecnico incaricato che motivi le caratteristiche di unicità del bene o servizio.

Nel caso di acquisto di macchine e attrezzature agricole, deve essere presentato solo un preventivo che dovrà essere elaborato riportando tutte le specifiche della macchina e/o attrezzatura come individuata nella relativa categoria, del Sistema di Determinazione dei Prezzi Massimi di riferimento (S.P.D.M.) elaborato per la Regione Puglia da Edizioni l'Informatore Agrario S.r.l., allegando allo stesso preventivo il file in formato .pdf, generato dal sistema.

I costi massimi di riferimento, per ciascuna macchina/attrezzatura, scaturiti dal Prezzario su citato, costituiscono il livello massimo della spesa in base alla quale verrà determinato la spesa ammissibile al finanziamento. Non saranno finanziabili costi aggiuntivi, anche dovuti ad eventuali accessori o caratteristiche aggiuntive.

Per tutte le macchine/attrezzature agricole non comprese nel Prezzario dei costi massimi di riferimento per l'acquisto di macchine e attrezzature agricole, dovranno essere presentati almeno 3 preventivi di spesa, confrontabili per ciascuna voce di spesa prevista, emessi da fornitori diversi operanti in regime di concorrenza.

Per la determinazione dei costi semplificati per le spese di progettazione, occorrerà presentare un unico preventivo per ogni tipologia di consulente incaricato (agronomo, architetto, ingegnere, ecc.) che dovrà riportare le voci di progettazione da fornire al richiedente in conformità con quelle selezionate all'interno del format di calcolo delle spese di progettazione.

L'acquisizione dei preventivi deve avvenire esclusivamente attraverso la funzionalità dedicata del portale SIAN – "Gestione preventivi per Domanda di Sostegno" – prima della presentazione della Domanda di Sostegno. Le spese richieste a preventivo che non risultino gestite con tale modalità dematerializzata saranno considerate non ammissibili.

Per l'accesso alla procedura si rinvia al seguente link:
[https://www.sian.it/rifo2327gestprev/ricerca.get?set=ASTA2001&idUffiOrpa=11&op=0&referer=https%](https://www.sian.it/rifo2327gestprev/ricerca.get?set=ASTA2001&idUffiOrpa=11&op=0&referer=https%3A%2F%2Fwww.sian.it%2F)

[3A%2F%2Fwww.sian.it%2Fportale-sian%2Fsottosezione.jsp%3Fpid%3D5](https://www.sian.it/2Fportale-sian%2Fsottosezione.jsp%3Fpid%3D5) ovvero, in alternativa, alla pagina web www.sian.it seguendo il percorso: Login → Servizi → Gestione → Gestione Aiuti → Sviluppo Rurale 2023-2027 Interventi NO SIGC → Gestione preventivi per domande di sostegno NO SIGC. E', altresì, disponibile un manuale utente specifico, scaricabile dal medesimo portale al seguente link: <https://www.sian.it/downloadpub/zfadlx010?id=621414>.

L'Amministrazione regionale e l'Organismo Pagatore (AGEA) potranno effettuare, in qualsiasi fase procedurale, controlli a campione o mirati sulla congruità e sulla coerenza dei preventivi, sulla corretta acquisizione tramite il portale SIAN e sulla rispondenza dei costi sostenuti ai valori di mercato.

L'esito negativo delle verifiche comporta la rideterminazione della spesa ammissibile o, nei casi di particolare gravità accertata, la revoca totale o parziale del contributo concesso, ai sensi della normativa unionale e nazionale vigente.

Il **Piano aziendale** costituisce il principale documento di riferimento per la verifica della pertinenza, congruità, innovatività e coerenza complessiva dei costi proposti, in quanto definisce in modo organico la situazione iniziale dell'impresa, gli obiettivi dell'intervento, le previsioni tecnico-economiche e le relazioni funzionali tra investimenti, risultati attesi e miglioramenti aziendali previsti.

La valutazione dell'ammissibilità delle spese deve pertanto basarsi sulla coerenza, giustificazione e proporzionalità dei costi rispetto alle analisi, alle motivazioni tecniche e agli elementi economico-finanziari riportati nel Piano aziendale, che rappresenta il quadro di riferimento per la verifica della sostenibilità e della ragionevolezza complessiva dell'investimento.

In riferimento al **CR37**, per le voci di spesa non ammissibili al FEASR si rinvia alle disposizioni contenute nel paragrafo 7.3.3 "Spese non ammissibili nell'ambito degli interventi di investimento (articolo 73 e 74 del Regolamento (UE) 2021/2115)" delle "Disposizioni attuative". In merito all'ammissibilità dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse si rinvia alle disposizioni contenute nel paragrafo 7.1.8 "Principi in merito all'ammissibilità dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse" delle "Disposizioni attuative".

Inoltre, si specifica che non sono ammissibili al sostegno anche le seguenti spese:

- acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
- acquisto di animali;
- acquisto di diritti di produzione agricola e diritti all'aiuto;
- acquisto di dotazioni usate;
- i beni non durevoli, quali ad esempio i materiali di consumo a ciclo breve;
- realizzazione o ammodernamento di fabbricati per uso abitativo e acquisto di relativi arredi;
- acquisto di fabbricati rurali e manufatti di qualsiasi tipo;
- realizzazioni di coperture con l'utilizzo di materie plastiche (esclusi i materiali a durata poliennale per le coperture delle serre e le coperture antipioggia/antigrandine/ant insetto utilizzate per il completamento di impianti di colture arboree di nuova realizzazione oggetto di investimento a valere sul presente avviso);
- acquisto di mezzi di trasporto tra i quali: furgoni, pick-up, automobili, mezzi per movimento terra;
- interventi di mera sostituzione, ivi intendendo la semplice sostituzione di un bene con un altro bene che rispetto a questi non possieda superiori caratteristiche tecnologiche, innovative, di riduzione dei costi d'uso e dell'eventuale impatto ambientale;
- investimenti sovvenzionati i sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 - D.M. 23 gennaio 2006 "Programma finalizzato al miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura";
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie ad eccezione di quanto specificato al **CR11**;
- IVA.

Inoltre, gli investimenti proposti saranno oggetto di verifica in merito alla demarcazione con i regimi di sostegno di cui:

- al Piano strategico della PAC per il periodo di programmazione 2023/2027- Campagna 2026/2027. Intervento per gli "Investimenti" relativi al Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo (BURP n. 25 del 30 marzo 2026);

- al Decreto ministeriale 27 settembre 2023, n. 525633 – Settore ortofrutticolo come modificato dal Decreto ministeriale 08 ottobre 2025, n. 532363;
- agli Interventi a favore del Settore dell'apicoltura. Determinazione n.155/DIR/2025/00345 del 08/09/2025 "Sottoprogramma Apistico della Regione Puglia - 2023/2027". Approvazione bando regionale anno apistico 2026.

Il mancato rispetto di uno dei requisiti di ammissibilità, ad eccezione di quelli non pertinenti alla tipologia di investimento proposto, di cui alla Tabella 6, determina l'inammissibilità della spesa e può determinare l'inammissibilità di tutto l'investimento e quindi dell'intera operazione (domanda di sostegno).

7. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

Gli interventi previsti dal presente Avviso sono applicabili sull'intero territorio della Regione Puglia.

Non sono ammissibili investimenti realizzati al di fuori del territorio regionale.

Si precisa che nel caso in cui la Superficie Aziendale ricada anche in altre Regioni, l'ammissibilità a finanziamento è consentita:

- 1) per gli investimenti fissi e per l'acquisto di terreni, se gli interventi ricadono nel territorio della Regione Puglia;
- 2) per gli investimenti mobili (macchine, attrezzature ed impianti), se rispettano le seguenti condizioni:
 - nel caso di macchine motrici ed attrezzature ad utilizzo polivalente (per es. trattrice, attrezzature per la lavorazione del terreno, per la concimazione, per la difesa fitosanitaria, ecc.), se la SAU ricade prevalentemente nel territorio della Regione Puglia;
 - nel caso di macchine operatrici ed attrezzature destinate a specifiche colture o operazioni colturali (per es. vendemmiatrice, mietitrebbia, scuotitrici, ecc.), se la SAU della coltura interessata ricade prevalentemente nel territorio della Regione Puglia.

8. FORME DI SOSTEGNO

Il contributo è pagato nella forma di rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario determinati in base a quanto determinato nel paragrafo 6 "Tipologie di investimento e criteri di ammissibilità della spesa".

Per ciò che riguarda gli impianti arborei la forma di sostegno applicata al presente avviso sarà la sovvenzione in conto capitale mediante utilizzo dei costi unitari indicati nel documento *"Metodologia per l'individuazione delle tabelle standard di costi unitari (UCS) per gli impianti arborei finanziati dagli interventi di Sviluppo Rurale – Aggiornamento settembre 2023 della Rete Rurale Nazionale"*.

Per ciò che riguarda le spese generali, il cui costo massimo sarà determinato attraverso il documento *Programma Rete PAC 2025-2027 Piano nazionale di azione Rete PAC 2025-2027 Scheda ISMEA 01 "Azioni dirette a supporto del PSP" - Progetto "Costi semplificati" intitolato "Metodologia per l'individuazione di costi semplificati per le spese di progettazione Interventi SRD "Investimenti" del PSP 2023-2027 – novembre 2025*, il relativo rimborso sarà effettuato sulla base dei costi realmente sostenuti.

9. IMPEGNI E OBBLIGHI

In conformità con quanto previsto dalla scheda di Intervento SRD01 del Piano Strategico della PAC 2023-2027 e dal CSR Puglia 2023-2027, i beneficiari del presente Avviso sono tenuti al rispetto degli impegni e degli obblighi riportati nella seguente tabella, la cui osservanza costituisce condizione essenziale per il mantenimento dell'ammissibilità e del contributo concesso.

Tabella 7 - Impegni/Obblighi

CODICE IMPEGNO	DESCRIZIONE DELL'IMPEGNO/OBBLIGO	DURATA DELL'IMPEGNO	
		fino alla data di erogazione del saldo	5 anni dalla data di erogazione del saldo

IM01^(*)	Fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di tempo pari a cinque anni dalla data di erogazione del saldo ed alle condizioni stabilite dall'Autorità di Gestione regionale. L'impegno relativo alla stabilità delle operazioni finanziate non è rispettato se entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario si verifica: - cessazione dell'attività produttiva o trasferimento della stessa al di fuori della Regione Puglia; - un cambio di proprietà degli impianti finanziati che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico; - modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.		X
IM02	Mantenere per tutta durata dell'operazione finanziata i requisiti di ammissibilità del beneficiario e degli investimenti, come dichiarati e accertati in fase di istruttoria e approvazione della Domanda di Sostegno, assicurando la permanenza delle condizioni che hanno determinato la concessione dell'aiuto.	X	
IM03	Attivare, prima dell'avvio delle attività ammesse e comunque prima della presentazione della prima Domanda di Pagamento, un conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario o al soggetto capofila in caso di ATI/ATS, sul quale devono transitare tutte le risorse finanziarie relative all'operazione (contributo pubblico e cofinanziamento privato).	X	
IM04	Custodire in sicurezza tutta la documentazione giustificativa di spesa e di pagamento, nonché la documentazione fitosanitaria relativa all'acquisto del materiale vivaistico utilizzato per un periodo minimo di tempo pari a 5 anni dalla data di erogazione del saldo, ai sensi dell'art. 82 del Regolamento (UE) 2021/2116.		X
IM05	Mantenere, per l'intero periodo di realizzazione dell'investimento, il punteggio assegnato in sede di istruttoria, come determinato in applicazione dei criteri di selezione di cui al presente Avviso, con eccezione del requisito legato alla qualifica di Giovane che deve essere dimostrata solo alla data di presentazione della DdS. Il beneficiario deve comunque garantire il mantenimento di un punteggio non inferiore a quello minimo necessario per la permanenza in posizione utile in graduatoria, anche in seguito di eventuali varianti approvate.	X	
IM06	Garantire, in ogni momento e senza restrizioni, l'accesso agli Enti competenti ai siti, agli impianti e alle strutture oggetto degli investimenti finanziati, nonché alla documentazione necessaria, al fine di consentire l'esecuzione delle verifiche e dei controlli previsti dalla normativa vigente.		X
IM07	Garantire il pieno rispetto di tutte le azioni di informazione e pubblicità previste per le operazioni finanziate dal FEASR, in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 2022/129 e dalle relative disposizioni attuative nazionali e regionali.		X
IM08	Rispettare le norme obbligatorie di contrasto alla Xylella: tale impegno si intende non rispettato dai soggetti per i quali l'Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia abbia disposto l'abbattimento forzoso ai sensi del D. Lgs. 19 del 02 febbraio 2021 e dell'articolo 3 della l.r. del 19 aprile 2021, n.6.	X	
IM09	Rispettare i termini per la conclusione dell'operazione e per la presentazione della Domanda di Pagamento del saldo indicati nell'atto di concessione e nelle disposizioni attuative e procedurali comuni.	X	

IM10	Garantire la restituzione degli aiuti eventualmente percepiti in modo indebito, maggiorati degli interessi e delle maggiorazioni calcolati secondo le procedure stabilite dall'Organismo Pagatore AGEA, in caso di mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa unionale, nazionale o regionale, nonché degli impegni assunti con la sottoscrizione della Domanda di Sostegno e dell'atto di concessione. Tale obbligo si applica anche qualora l'irregolarità o l'inadempienza sia accertata a seguito di controlli, revisioni o verifiche amministrative effettuati durante l'intero periodo di impegno.		X
IM11	Sostenere spese direttamente correlate agli investimenti ammessi.	X	

() Impegni previsti dal Piano Strategico della PAC 2023-2027 e applicabili al presente intervento. Gli altri impegni sono aggiuntivi, derivano da disposizioni nazionali o regionali e rispondono a esigenze specifiche del presente Avviso.*

Per ciò che attiene l'**IM02**, mantenere per tutta la durata dell'operazione finanziata i requisiti di ammissibilità del beneficiario e degli investimenti, come dichiarati e accertati in fase di istruttoria e approvazione della Domanda di Sostegno, assicurando la permanenza delle condizioni che hanno determinato la concessione dell'aiuto, l'impegno si considera non rispettato anche in caso di cessazione o trasferimento dell'attività fuori dal territorio regionale o di cambi di proprietà che comportino un vantaggio indebito.

Si specifica che in fase di istruttoria delle domande di pagamento, eventuali verifiche negative del DURC possono non determinare esclusione o sospensione della liquidazione del beneficio spettante per qualsiasi tipologia di pagamento da disporre (anticipo/acconto/saldo), stante l'obbligo dell'Organismo Pagatore di operare eventualmente, laddove possa applicarle, le dovute compensazioni con riguardo agli importi risultanti nel Registro nazionale debitori comunicati dall'INPS, ai sensi dell'articolo 31, comma 8-quater della Legge 98 del 09/08/2013.

La documentazione di cui all'**IM04** deve essere resa disponibile, su richiesta, all'Autorità di Gestione del CSR Puglia 2023-2027, all'Organismo Pagatore AGEA, nonché agli altri soggetti nazionali e comunitari competenti per le attività di controllo e audit.

10. RIDUZIONI E SANZIONI

In seguito all'adozione del provvedimento di concessione degli aiuti e degli eventuali atti ad esso connessi, la verifica del rispetto degli impegni di cui al paragrafo precedente sarà effettuata nell'ambito dei controlli amministrativi e dei controlli in loco sulle Domande di Pagamento, conformemente a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste 4 agosto 2023, n. 0410727.

In caso di inadempienza, si applicano sanzioni che possono consistere in una riduzione proporzionale dell'aiuto ovvero, nei casi più gravi, nella sua esclusione e conseguente decadenza.

Il dettaglio del regime che disciplina le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze sarà definito con apposito provvedimento amministrativo anche in attuazione della DGR n.1427 del 07/10/2025 e ss.mm.ii. di "Approvazione degli indirizzi per l'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni degli interventi non connessi a superficie o animali (NO SIGC) nell'ambito del CSR Puglia del PSP 2023-2027".

Si fornisce, di seguito, un sintetico inquadramento del regime sanzionatorio applicabile alle inadempienze, rinviando, per quanto non espressamente disciplinato, al D.Lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e ss.mm.ii., al Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste 26 febbraio 2024, n. 93348, nonché al successivo provvedimento.

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 17 marzo 2023, n. 42, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 29 novembre 2023, n. 188, e in attuazione del Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste 26 febbraio 2024, n. 93348, il mancato rispetto degli impegni e degli obblighi connessi all'operazione comporta l'applicazione di una riduzione ovvero l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare.

Nella tabella seguente sono riportati per ciascun impegno violato di cui alla Tabella 7, il tipo di sanzione applicabile.

Tabella 8 – Riepilogo Impegni/Obblighi e tipo di sanzione

IMPEGNO/OBBLIGO	SANZIONE
IM01 – Rispetto dell’obbligo di stabilità delle operazioni finanziarie (controllo ex-post)	Riduzione graduale/Decadenza
IM02 – Mantenimento dei requisiti di ammissibilità (controllo amministrativo alle Ddp)	Decadenza
IM03 – Attivazione di un conto corrente dedicato (controllo amministrativo alle Ddp)	Riduzione graduale/Decadenza
IM04 – Custodia della documentazione giustificativa di spesa e di pagamento (controllo ex-post)	Riduzione graduale
IM05 – Mantenimento del punteggio minimo (controllo amministrativo alle Ddp)	Decadenza
IM06 – Consenso all’accesso ai siti e agli impianti oggetto degli investimenti (controllo amministrativo alle Ddp e controllo ex-post)	Decadenza
IM07 – Rispetto obblighi di informazione e pubblicità (controllo amministrativo alla Ddp di saldo e controllo ex-post)	Riduzione graduale/Decadenza
IM08 - Rispetto delle norme obbligatorie di contrasto alla Xylella (controllo amministrativo alle Ddp)	Decadenza
IM09 – Rispetto dei termini per la conclusione dell’operazione e presentazione della Domanda di Pagamento di saldo (controllo amministrativo alla Ddp di saldo)	Riduzione graduale/Decadenza
IM10 - Restituzione degli aiuti erogati in caso di mancata osservanza di obblighi e impegni assunti (controllo amministrativo alla Ddp di saldo e controllo ex-post)	Riduzione graduale/Decadenza
IM11 - Sostenere spese direttamente correlate agli investimenti ammessi (controllo amministrativo alle Ddp)	Riduzione graduale/Decadenza

Il dettaglio del regime sanzionatorio, con l’indicazione delle riduzioni e delle esclusioni applicabili a ciascun impegno, sarà definito con successivo provvedimento amministrativo, anche in coerenza con le implementazioni sul portale Ve.CI. (Verificabilità e Controllabilità degli Interventi) dell’Organismo Pagatore AGEA.

Ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 17 marzo 2023, n. 42 come modificato dall’art. 9 del D.Lgs. 29 novembre 2023, n. 188, qualora l’importo richiesto nella Domanda di Pagamento ecceda di oltre il 25% l’importo riconosciuto ammissibile, al beneficiario è applicata una sanzione pari alla differenza tra i due importi.

La medesima riduzione o esclusione trova applicazione anche con riferimento alle spese successivamente dichiarate non ammissibili a seguito di controlli in loco o di ulteriori verifiche amministrative.

11. DOTAZIONE FINANZIARIA DELL’AVVISO

Le risorse attribuite al presente Avviso sono pari a € 60.000.000,00 (euro sessantamiliioni/00).

12. IMPORTI E ALIQUOTA DI SOSTEGNO

È concesso un sostegno sotto forma di sovvenzione in conto capitale.

L’intensità dell’aiuto è fissata nelle seguenti misure massime rispetto al valore degli investimenti riconosciuti ammissibili:

Aliquote di sostegno (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo)	
Aliquota base	60%
Giovani agricoltori (*)	80%
Localizzazione (**)	65%

(*) Giovani agricoltori di cui all'art. 73, comma 4 lettera a) punto ii) del Reg. (UE) 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021 secondo cui l'aliquota di aiuto può essere elevata all'80% per gli investimenti da parte di giovani agricoltori che soddisfano le condizioni previste dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6.

Il «giovane agricoltore» è determinato in modo tale da prevedere:

- a) un'età compresa tra 18 e 40 (41 anni non compiuti);
- b) le condizioni per essere «capo dell'azienda»;
- c) gli adeguati requisiti di formazione o le competenze richiesti, quali determinati dagli Stati membri.

Nel caso di società, l'aliquota relativa al richiedente giovane sarà assegnata:

- per le Società di capitali: se oltre il 50% del capitale sociale sia sottoscritto da giovane e la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione della società sia costituita da giovani;
- per le Società di persone: se il numero dei soci sia costituito per almeno i 2/3 da giovani (con riferimento ai soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice).

La condizione di "Giovane agricoltore" risulta agevolmente verificabile mediante consultazione della specifica sezione anagrafica "Giovane Agricoltore" del Fascicolo Aziendale. Qualora la suddetta consultazione non restituisca alcun dato, in quanto il soggetto interessato non abbia presentato richiesta del pagamento aggiuntivo CIS-YF, ovvero per asincronie tra i procedimenti amministrativi interessati o per altre motivazioni, potrà comunque essere riconosciuta l'aliquota di aiuto dell'80%, purché il richiedente rispetti il limite massimo di età 41 anni (alla presentazione della domanda di sostegno a valere sull'intervento SRD01.05) e abbia assunto la conduzione dell'azienda entro i cinque anni precedenti la presentazione della stessa.

In tali casi, al fine di garantire coerenza con le disposizioni previste dal presente avviso e assicurare condizioni uniformi di trattamento tra i candidati, dovrà essere, in fase di istruttoria tecnico-amministrativa, prescritta la presentazione della richiesta del pagamento aggiuntivo CIS-YF alla prima finestra temporale utile della Domanda Unificata.

L'adempimento di tale prescrizione dovrà essere verificato in occasione della prima domanda di pagamento riferita all'intervento interessato e successiva alla data di presentazione della Domanda Unificata, pena la rideterminazione dell'aliquota di aiuto e adeguamento ad essa delle successive erogazioni.

Per i soggetti (CUAA) che risultino titolari di impresa individuale e che, al contempo, esercitino il controllo gestionale di società agricole, l'aliquota di aiuto maggiorata all'80% prevista per il requisito di Giovane Agricoltore può essere riconosciuta esclusivamente in relazione ad una sola azienda riconducibile al medesimo soggetto.

All'uopo si fa riferimento alla circolare AGEA "Aggiornamento dei Registri " Giovane Agricoltore" e " DAR Giovane Agricoltore" e inter operabilità a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Ministeriale n. 90628 del 22 dicembre 2025 al Decreto Ministeriale n. 660087 23 del dicembre 2022 per quanto concerne la definizione di giovane agricoltore" e alla circolare della AdG del 18/05/2026: "CSR PUGLIA 2023 2027, disposizioni procedurali per il controllo del requisito di Giovane Agricoltore".

(**) L'aliquota relativa al criterio "Localizzazione" è attribuita:

- agli investimenti fissi, se sono localizzati in "Zone montane" e/o in "Zone con svantaggi naturali diverse dalle zone montane";
- nel caso di investimenti mobili (macchine ed attrezzature):

- nel caso di macchine polivalenti, se l'utilizzo delle stesse riguarda una superficie aziendale (S.A.U.) ricade prevalentemente (oltre il 50%) in "Zone montane" e/o in "Zone con svantaggi naturali diverse dalle zone montane". In caso di interventi che riguardano l'acquisto di terreni, tale verifica è effettuata sulla superficie aziendale post-intervento;
- nel caso di macchine operatrici specifiche, se l'utilizzo delle stesse riguarda una superficie correlata al comparto oggetto di intervento (S.A.U.) che ricade prevalentemente (oltre il 50%) in "Zone montane" e/o in "Zone con svantaggi naturali diverse dalle zone montane".

Per quanto riguarda le spese generali si specifica quanto segue:

Per ciascuna linea d'intervento, l'aliquota contributiva da applicare alle spese generali sarà determinata sulla base della localizzazione dell'investimento economicamente prevalente.

Gli investimenti realizzati dai giovani agricoltori vedranno applicata l'aliquota di sostegno dell'80% anche per le spese generali.

13. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Il richiedente deve innanzitutto provvedere all'apertura e/o aggiornamento e conseguente validazione del proprio fascicolo aziendale.

I documenti, le informazioni e i dati contenuti nel fascicolo aziendale costituiscono, tra gli altri, la base per le verifiche effettuate dagli uffici istruttori al fine di riscontrare la situazione reale richiesta nella domanda. Il richiedente deve assicurare la corrispondenza del fascicolo aziendale alla domanda.

La presentazione dell'istanza a valere sull'intervento SRD01 è subordinata alla presentazione della DdS mediante procedura dematerializzata del SIAN e upload di tutta la pertinente documentazione prevista dalla Tabella 9 del par. 14 mediante la piattaforma regionale E.I.P. accessibile dal portale <http://eip.regione.puglia.it>.

I soggetti abilitati alla compilazione della DdS per via telematica, nell'ambito delle Misure non connesse alla superficie o agli animali, sono:

- i Centri Assistenza Agricola (CAA);
- i liberi professionisti abilitati iscritti negli appositi albi professionali e incaricati dal richiedente, mediante la compilazione del modello redatto secondo l'Allegato 1.

I richiedenti che intendono partecipare al presente Avviso devono eseguire, in ordine cronologico, le seguenti operazioni:

OPERAZIONE 1: Aggiornare il fascicolo aziendale nel portale SIAN prima della compilazione dell'Elaborato Informatico Progettuale (E.I.P.).

OPERAZIONE 2: Autorizzazione degli utenti al portale www.sian.it (mediante compilazione ed invio dell'Allegato 1) e accreditamento degli utenti al portale regionale <http://eip.regione.puglia.it> (mediante apposita procedura presente nel portale).

Tale operazione deve essere obbligatoriamente eseguita dai soggetti che non dispongono già dell'accreditamento sul portale EIP e/o autorizzazione sul portale SIAN.

OPERAZIONE 3: Inserimento della delega per tecnico incaricato alla elaborazione dell'E.I.P. sul portale regionale e della richiesta di abilitazione alla compilazione stampa e rilascio della DdS e delle DdP su portale SIAN.

Il tecnico incaricato SIAN potrà essere il medesimo professionista incaricato per la compilazione dell'EIP, oppure un soggetto diverso. La domanda SIAN potrà essere presentata anche dal CAA detentore del Fascicolo Aziendale senza necessità di specifica delega per l'Avviso Pubblico interessato.

In ogni caso le indicazioni relative ai soggetti che gestiranno le procedure EIP e SIAN saranno inserite nello stesso momento e dovranno rispettare le stesse scadenze. Il soggetto candidato riceverà comunicazione a mezzo PEC e potrà accettare o rifiutare quanto indicato nella stessa.

OPERAZIONE 4: Redigere, esclusivamente per via telematica e tramite tecnico agricolo abilitato, l'Elaborato Informatico Progettuale (E.I.P) secondo il format disponibile sul sito regionale <http://eip.regione.puglia.it>.

OPERAZIONE 5: Compilare, stampare e rilasciare nel portale SIAN la DdS a valere sull'Intervento SRD01, caratterizzata dal profilo Ente: Reg. Puglia – Dip. Agric., Svil. Rur. Ed Amb., secondo le modalità previste da AGEA per la procedura dematerializzata.

OPERAZIONE 6: Caricare la documentazione finale sull'Elaborato Informatico Progettuale (E.I.P.).

OPERAZIONE 7: Upload e Trasmissione dell'Attestato di Invio e delle Dichiarazioni Sostitutive di notorietà generati dal Sistema E.I.P.

L'esecuzione di tutte le 7 operazioni prima descritte è obbligatoria, a pena di esclusione, ai fini della ricevibilità della domanda.

Le scadenze e il dettaglio delle procedure operative sono le seguenti:

Le operazioni 2 e 3 potranno essere eseguite a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente atto nel BURP e fino a giovedì 08 ottobre 2026.

L'operazione 4 potrà essere eseguita a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente atto nel BURP e fino alle ore 11:59:59 di giovedì 15 ottobre 2026. Dalle ore 11:59:59 di martedì 13 ottobre 2026 alle ore 11:59:59 di giovedì 15 ottobre 2026 sarà consentito esclusivamente il completamento di EIP già implementati, mentre sarà inibita la creazione di nuovi E.I.P.

Le operazioni 5–6–7 potranno essere eseguite a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente atto nel BURP e fino alle ore 11:59:59 di giovedì 22 ottobre 2026.

14. DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

La seguente documentazione, ove pertinente in relazione alla natura dell'investimento e allo stato dell'iter autorizzativo, dovrà essere caricata sul portale regionale E.I.P. entro i termini stabiliti per la esecuzione dell'Operazione 6 di cui al precedente paragrafo.

Tabella 9 - Elenco documentazione da allegare alla DdS

CODICE DOCUMENTO	DESCRIZIONE DOCUMENTO
DOC01	Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.
DOC02	Autorizzazione alla realizzazione degli investimenti previsti rilasciata dal comproprietario, nel caso di comproprietà (anche del coniuge), o dal proprietario, nel caso di affitto, o dall'Agenzia Nazionale – ANBSC, e contestuale garanzia a consentire il rinnovo del titolo di possesso/conduzione per la copertura dell'intero periodo di impegno assunto dal beneficiario, comunque non inferiore a 5 anni dalla data di erogazione del saldo dell'aiuto.
DOC03	(ove necessario) Copia dell'Atto costitutivo e dello statuto, nel caso in cui la normativa vigente lo preveda, con relativa copia conforme del verbale dell'organo deliberante (ove previsto) o dichiarazione dei soggetti con poteri decisionali in cui sia riportata l'approvazione dell'iniziativa con delega al rappresentante legale ad inoltrare DdS ai sensi del presente Avviso, a riscuotere il contributo e per ogni altro eventuale adempimento, nel caso in cui il richiedente sia costituito in forma societaria.
DOC04	(ove necessario) Per investimenti irrigui, autorizzazione all'emungimento da pozzi aziendali e/o documentazione attestante il prelievo di acqua da impianti consortili e/o documento attestante l'utilizzo di acque reflue rilasciato da Ente competente. In caso di richiesta di rinnovo presentata agli Enti competenti, copia della stessa.
DOC05	Relazione tecnica, firmata e timbrata dal tecnico abilitato incaricato, che illustri gli aspetti fondamentali degli interventi proposti e che descriva e giustifichi i dati implementati nel progetto d'intervento.

DOC06	Elaborati grafici, firmati e timbrati dal tecnico abilitato incaricato, comprendenti la planimetria con l'ubicazione degli interventi e il relativo dettaglio progettuale.
DOC07	Quadro economico, firmato e timbrato dal tecnico abilitato incaricato, riepilogativo di tutti gli interventi proposti.
DOC08	Relazione asseverata del tecnico progettista attestante la conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e agli ulteriori strumenti di pianificazione vigenti e l'immediata cantierabilità del progetto oppure, ove necessari ulteriori titoli abilitativi, lo stato dell'iter autorizzativo e la coerenza del cronoprogramma di realizzazione.
DOC09	Computo metrico estimativo in caso di realizzazione di opere edili, redatto sulla base del Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche e sottoscritto dal tecnico abilitato.
DOC10	Copia della documentazione richiamata nella relazione asseverata sulla cantierabilità del progetto, comprendente: ▪ i titoli abilitativi, pareri, nulla osta e/o altri atti di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento; ▪ le eventuali richieste presentate agli enti competenti per il rilascio dei suddetti atti.
DOC11	Documento relativo alla proposta professionale del consulente/tecnico recante le specifiche delle attività previste e gli estremi della polizza assicurativa professionale in corso di validità, in coerenza con il documento realizzato nell'ambito del Programma Rete PAC 2025-2027 Piano nazionale di azione Rete PAC 2025-2027 Scheda ISMEA 01 "Azioni dirette a supporto del PSP" - Progetto "Costi semplificati" intitolato "Metodologia per l'individuazione di costi semplificati per le spese di progettazione Interventi SRD "Investimenti" del PSP 2023-2027 – Novembre 2025.
DOC12	Preventivi di spesa, per le opere non soggette a computo metrico, redatti in forma analitica e contenenti tutte le specifiche relative agli investimenti proposti, corredati da apposita relazione di scelta nel caso in cui non venga scelto il preventivo con importo inferiore.
DOC13	Nel caso di beni e attrezzature afferenti a impianti o processi innovativi, per i quali non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, dichiarazione di unicità del bene da parte del fornitore e relazione illustrativa a firma del tecnico incaricato.
DOC14	Se presenti investimenti energetici, relazione redatta da tecnico abilitato (ingegnere o perito industriale) che attesti la coerenza dell'impianto per la produzione di energia elettrica e/o termica con le nuove esigenze energetiche aziendali a seguito degli investimenti realizzati, la conformità ai limiti di potenza e alle prescrizioni ambientali, nonché il rispetto dei criteri di sostenibilità di cui al Reg. (UE) 2018/2001.
DOC15	(ove pertinente) Nel caso di progetto aziendale presentato da agricoltore singolo che conferisce ad Associazioni di agricoltori, documentazione probante il conferimento di prodotto alla associazione di produttori.
DOC16	(ove pertinente) Nel caso di progetto collettivo interaziendale presentato da una Associazione di agricoltori, elenco delle imprese associate aderenti al Progetto collettivo (Ragione sociale e CUAA) e documentazione probante, per ciascuna di esse, il conferimento di prodotto alla associazione di produttori.
DOC17	(ove pertinente) Accordi di filiera pluriennali relativi al/i comparto/i di investimento, siglati e ancora validi prima della presentazione della domanda di sostegno.
DOC18	(ove pertinente) Documentazione comprovante la provenienza della materia prima trasformata non aziendale a giustificazione del rispetto del criterio CR13 (es. bilanci produttivi, contratti, fatture, lettere d'intenti).
DOC19	(ove necessario) Delibera di mutuo bancario oppure attestazione di giacenza media al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della Domanda di Sostegno,

	rilasciata dall'istituto di credito presso cui il richiedente intrattiene i rapporti.
DOC20	Allegato 2: DSAN attestante l'ottemperanza agli Impegni e agli Obblighi.
DOC21	Allegato 3: DSAN relativa al divieto di pantouflage.
DOC22	Allegato 4: DSAN ai fini del rilascio della certificazione antimafia, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.
DOC23	In caso di rivendicazione di punteggio premiale per IAP da parte di società, attestazione di qualifica IAP o richiesta di attestazione.
DOC24	Nel caso di acquisto di terreni, preliminare di acquisto debitamente sottoscritto dalle parti e registrato.
DOC25	In caso di rivendicazione di punteggio premiale per adesione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, delibera di iscrizione dell'impresa.

Con riferimento al **DOC03**, nel caso di Reti d'impresa, va prodotto anche il Regolamento Interno che disciplina i rapporti tra i partner e l'utilizzo delle strutture e dei beni oggetto di finanziamento.

Con riferimento al **DOC05**, si precisa che, in caso di investimenti specifici per il benessere animale, la relazione tecnica deve anche contenere la/le checklist classyfarm elaborata/e da Veterinario Aziendale in situazione ex ante per l'individuazione dei requisiti minimi di accesso al finanziamento e la documentazione fotografica ex- ante.

Con riferimento alla relazione asseverata richiamata con codice **DOC08**, il tecnico incaricato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, che il progetto è immediatamente cantierabile ovvero che sono stati avviati i procedimenti per l'acquisizione dei necessari titoli abilitativi.

Qualora, in fase di istruttoria, si accerti che la relazione non è conforme alla realtà dei fatti, si applicherà una sanzione corrispondente alla riduzione del punteggio ottenuto per il criterio specifico pari al doppio dei punti assegnati.

Nella relazione, il tecnico incaricato dovrà attestare alternativamente che si tratta di:

- a) progetto conforme alle normative vigenti e, pertanto, immediatamente cantierabile, per il quale:
 - a.1) non è necessario acquisire titoli abilitativi (autorizzazioni, pareri, nulla osta e/o altri atti di assenso comunque denominati); ovvero
 - a.2) tutti i titoli abilitativi (autorizzazioni, pareri, nulla osta e/o altri atti di assenso comunque denominati) sono stati acquisiti;

oppure
- b) progetto non immediatamente cantierabile ma meritevole di accedere al punteggio di cui al criterio di selezione 8 "Cantierabilità", specificando:
 - b.1) i vincoli di qualsiasi natura (urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica, dei beni culturali, etc.) che sussistono su ciascuna particella oggetto di intervento;
 - b.2) la conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi nonché agli altri strumenti di pianificazione vigenti;
 - b.3) la corrispondenza del progetto presentato ai sensi del presente Avviso con quello presentato agli enti competenti al rilascio dei relativi titoli.

In caso di esito negativo di detta attività istruttoria, sarà inviata comunicazione dei motivi ostativi, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

Le osservazioni e/o l'eventuale integrazione documentale non potranno riguardare in alcun caso documenti o inadempimenti procedurali richiesti, a pena di esclusione, dal presente Avviso.

L'eventuale rifiuto delle osservazioni, con l'indicazione delle relative motivazioni, sarà formalmente comunicato agli interessati.

15. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

L'istruttoria e la valutazione delle domande di sostegno è effettuata nel rispetto del procedimento descritto al paragrafo 9 "Istruttoria e valutazione delle domande di sostegno" delle "Disposizioni attuative" a cui si rinvia.

Nello specifico, sulla base del punteggio totale attribuito in autovalutazione da parte del richiedente il sostegno, è elaborata una graduatoria delle istanze pervenute (graduatoria di autovalutazione). Il provvedimento di pubblicazione di tale graduatoria sul BURP assume valore di comunicazione ai richiedenti il sostegno della relativa posizione assunta, nonché di eventuali adempimenti da parte degli stessi.

I soggetti ammessi all'istruttoria tecnico amministrativa sono individuati in base alla posizione assunta in graduatoria fino a concorrenza delle risorse finanziarie attribuite agli interventi. Nel corso delle verifiche di ammissibilità, in relazione alla valutazione complessiva del progetto e della documentazione acquisita, l'istruttore può confermare o rettificare i dati inseriti dall'utente per definire in modo puntuale le operazioni di investimento ammissibili, la loro entità, le specifiche voci di spesa, la spesa complessiva ammessa e il sostegno concedibile.

In detta fase è previsto il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio tenuto conto di quanto stabilito al paragrafo 9.5 "Soccorso istruttorio" delle "Disposizioni Attuative".

In caso di esito negativo di detta attività istruttoria, è inviata, al richiedente il sostegno, comunicazione dei motivi ostativi, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90.

Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine dei 10 giorni previsti per la presentazione delle stesse. Le osservazioni e/o l'eventuale integrazione documentale non potranno riguardare in nessun caso documenti o inadempimenti procedurali richiesti, a pena di esclusione, dal presente Avviso.

Il mancato accoglimento delle osservazioni e le relative motivazioni sono comunicati agli interessati.

16. CRITERI DI SELEZIONE

L'Autorità di Gestione del CSR Puglia 2023-2027, in coerenza con il Piano Strategico della PAC 2023-2027, ha definito i criteri di selezione per la formazione della graduatoria unica regionale a valere sull'intervento SRD01.

I criteri sono finalizzati a garantire una selezione oggettiva e trasparente delle domande di sostegno, in coerenza con gli obiettivi dell'intervento e con i principi di efficacia, equità e proporzionalità.

PRINCIPIO 01 - Finalità specifiche degli investimenti, quali ad esempio l'introduzione e lo sviluppo di tecnologie digitali

Per tale principio si assegna un punteggio in base alla tipologia e al numero di finalità che gli investimenti perseguono.

Requisiti specifici	Punteggio
Incidenza degli investimenti prioritari sul totale degli investimenti: $\geq 30\%$ investimenti prioritari $\leq 40\%$ (escluse le spese generali)	2
Incidenza degli investimenti prioritari sul totale degli investimenti $> 40\%$ investimenti prioritari $\leq 50\%$ (escluse le spese generali)	4
Incidenza degli investimenti prioritari sul totale degli investimenti $> 50\%$ investimenti prioritari $\leq 60\%$ (escluse le spese generali)	6
Incidenza degli investimenti prioritari sul totale degli investimenti $> 60\%$ investimenti prioritari $\leq 70\%$ (escluse le spese generali)	9
Incidenza degli investimenti prioritari sul totale degli investimenti $> 70\%$ investimenti prioritari $\leq 80\%$ (escluse le spese generali)	12

Incidenza degli investimenti prioritari sul totale degli investimenti > 80% investimenti prioritari ≤ 90% (escluse le spese generali)	15
Incidenza degli investimenti prioritari sul totale degli investimenti > 90% investimenti prioritari ≤ 100% (escluse le spese generali)	17
Massimale P1	17

Si intendono investimenti innovativi e sostenibili prioritari per la Regione Puglia i seguenti:

Investimenti prioritari
a) Realizzazione di nuovi impianti irrigui aziendali innovativi aventi un indice di efficienza irrigua non inferiore all'85%
b) Realizzazione di nuovi impianti irrigui aziendali innovativi con indice di efficienza irrigua non inferiore all'80% che utilizzano esclusivamente acque reflue affinate.
c) Realizzazione di invasi di raccolta di acqua per usi irrigui di dimensione inferiore ai 250.000 mc. Realizzazione/ammodernamento di strutture per la raccolta di acqua ad uso irriguo (cisterne, vasconi, etc.)
d) Realizzazione di nuovi impianti arborei (escluse le specie precedentemente finanziate da altri Avvisi SRD01)
e) Investimenti in filiera corta e vendita diretta
f) Investimenti per l'acquisto di silos (verticali e/o orizzontali) o celle frigo per lo stoccaggio di prodotti aziendali
g) Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ad esclusivo uso aziendale
h) Acquisto di macchinari 4.0, compresi i programmi informatici

In merito agli investimenti prioritari di cui alle lettere **a)** e **b)**, si precisa che le tipologie di investimenti irrigui che rispondono agli indici di efficienza irrigua richiesti per ottenere il relativo punteggio, sono ricavabili dalle tabelle presenti nell'Allegato 5 "Investimenti ammissibili per l'ammodernamento aziendale, gli impianti irrigui e il benessere animale" del presente avviso.

In merito agli investimenti di cui al punto **c)**, si precisa che gli invasi di raccolta e le strutture per la raccolta di acqua devono essere diversi dai bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione alimentati da acque stagionali finalizzate a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana.

Inoltre, per gli investimenti di cui alla lettera **b)**, il richiedente dovrà allegare alla domanda di sostegno la dichiarazione di consenso alla distribuzione di acque reflue rilasciata dall'Ente gestore.

Per la definizione di filiera corta di cui al punto **e)**, si fa riferimento alla Legge 17 maggio 2022, n.61 "Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta".

In merito agli investimenti prioritari di cui alla lettera **h)**, si precisa che i macchinari devono essere dotati di almeno due delle seguenti caratteristiche:

- 1) sistemi hardware e software che ne facilitino la programmazione ed il controllo;
- 2) interconnessione ai sistemi informatici con caricamento da remoto di istruzioni;
- 3) integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
- 4) interfaccia uomo-macchina semplice e intuitiva;
- 5) sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- 6) monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo.

Tali caratteristiche dovranno essere chiaramente specificate nella relazione tecnica allegata alla domanda di sostegno ed eventualmente anche ricavabili nelle schede tecniche dei macchinari per i quali è richiesto il finanziamento.

PRINCIPIO 02 - Comparti produttivi oggetto di intervento, quali ad esempio i comparti che soffrono di un gap in investimenti strutturali

Per tale principio si assegna una priorità per gli investimenti localizzati all'interno dei seguenti comparti.

Requisiti specifici	Punteggio
2.1 - Zootecnico	3

2.2 - Cerealicolo	2
2.3 - Olivicolo/Oleario	2
2.4 - Florovivaistico	2
2.5 - Ortofrutticolo (compreso leguminose da granello)	1
Massimale P2	3

Nel caso gli investimenti riguardino più comparti di cui al Principio 2, il punteggio di cui sopra sarà attribuito al comparto prevalente per investimento proposto.

Per gli investimenti in beni non connotabili come specifici di un comparto (ad esempio trattori, attrezzature lavorazione terreno, magazzini e deposito attrezzi, vasconi e cisterne per la raccolta di acqua ad uso irriguo, etc.), il relativo importo sarà attribuito al comparto con investimento prevalente. Gli investimenti in beni non attribuibili ad un comparto specifico non concorrono alla determinazione del comparto con investimento prevalente.

Nel caso il progetto proposto riguardi unicamente investimenti non attribuibili ad uno specifico comparto (per esempio solo acquisto di trattori e macchine per la lavorazione del terreno, vasconi, ecc.), questi verranno attribuiti al comparto in cui ricade la maggior parte della S.A.U. aziendale come individuata nella scheda di validazione del fascicolo aziendale utilizzata per la presentazione della domanda di sostegno.

PRINCIPIO 03 - Localizzazione territoriale degli investimenti, quali ad esempio le aree regionali con più ampio svantaggio competitivo

Per tale principio si assegna una priorità per gli investimenti localizzati all'interno delle aree con maggiore fabbisogno di tutela della biodiversità, la tutela del paesaggio rurale e la tutela della riserva idrica.

Requisiti specifici	Punteggio
3.1 - Investimenti localizzati in aree non inserite nelle carte dei suoli soggetti a rischio salinità (Aree di Vincolo d'uso degli acquiferi - Aree vulnerabili alla contaminazione salina) per progetti con investimenti irrigui	2
3.2 - Investimenti localizzati in aree inserite nelle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN)	2
3.3 - Investimenti localizzati in area D "Aree rurali con problemi di sviluppo"	2
3.4 - Investimenti localizzati in aree delimitate Xylella	2
3.5 - Investimenti localizzati in aree protette (Parchi nazionali, riserve statali, riserve naturali regionali, aree protette regionali)	1
3.6 - Investimenti localizzati in aree Natura 2000	1
3.7 - Investimenti localizzati in Zone Svantaggiate	1
3.8 - Investimenti localizzati in aree con vincolo paesaggistico	1
Massimale P3	12

Il punteggio di cui al criterio 3.1 verrà attribuito nel caso che la fonte idrica correlata all'investimento irriguo ricada in aree non inserite nelle carte dei suoli soggetti a rischio salinità (Aree di Vincolo d'uso degli acquiferi - Aree vulnerabili alla contaminazione salina).

Nel caso gli investimenti riguardino aree differenti valorizzate al Principio 3, i punteggi di cui sopra saranno attribuiti in maniera ponderata rispetto al valore dell'investimento relativo. La ponderazione sarà inoltre applicata anche in caso di investimenti ricadenti in parte in una o più aree valorizzate al Principio 3 e in parte in aree non meritevoli di alcun punteggio.

A titolo esemplificativo:

Investimento X dal valore totale di Euro 100.000,00 di cui Euro 30.000,00 in Area Natura 2000 e Euro 70.000,00 in area infetta Xylella, si attribuirà il 30% del punteggio per la localizzazione in Area Natura 2000 ($1 \times 0,3 = 0,3$) e il 70% del punteggio per la localizzazione in area infetta Xylella ($2 \times 0,7 = 1,4$). Il punteggio totale per il principio in esame sarà pari a 1,7.

Investimento Y dal valore totale di Euro 100.000,00 di cui Euro 40.000,00 in Area Natura 2000 e Euro 60.000,00 in area non meritevole di alcun punteggio, si attribuirà il 40% del punteggio per la localizzazione in Area Natura 2000 ($1 \times 0,4 = 0,4$). Il punteggio totale per il principio in esame sarà pari a 0,4.

In merito al criterio **3.4**, qualora trattasi di impianti arborei, si specifica che il punteggio potrà essere attribuito solo in caso di ammissibilità dell'investimento in merito al rispetto della normativa fitosanitaria vigente.

In merito al criterio **3.7**, per Zone svantaggiate si intendono sia le "Zone montane" che le "Zone con svantaggi naturali diverse dalle zone montane".

PRINCIPIO 04 - Caratteristiche del soggetto richiedente, quali ad esempio i giovani agricoltori, il grado di professionalità del richiedente ovvero delle caratteristiche aziendali, quali ad esempio le dimensioni aziendali, il non avere usufruito contributi pubblici in precedenza

Per tale principio si assegna un punteggio in relazione alle caratteristiche del soggetto richiedente, valorizzando prioritariamente Giovani o Donne, Coltivatori Diretti o IAP e soggetti aderenti a Cooperative/OP, in coerenza con le priorità strategiche fissate dal CSR Puglia 2023-2027 (DGR n.1788/2022 e ss.mm.ii.).

Requisiti specifici	Punteggio
4.1 - Giovani agricoltori o donne	10
4.2 - Possesso della qualifica di C.D. o I.A.P.	10
4.3 a - Adesione ai regimi DOP/IGP/PRODOTTI DI PUGLIA	5
4.3 b - Adesione ai regimi di agricoltura biologica	3
4.4 - Il richiedente è una cooperativa agricola di conduzione, un'Organizzazione di Produttori agricoli o un'azienda agricola che aderisce ad una cooperativa di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli o a una Organizzazione di Produttori agricoli o che aderisce a filiere specialistiche consolidate mediante accordi di filiera pluriennali relativi al/ai comparto/i di investimento	7
4.5 - Richiedente aderente alla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità (INPS)	3
4.6 - Richiedente non già ammissibile agli aiuti su SRD01 (anche a seguito di trascinamento) del CSR Puglia 2023-2027	5
Massimale P4	43

In relazione al criterio **4.1** il punteggio viene attribuito al giovane che si è insediato negli ultimi cinque anni e ha meno di 41 anni alla data di presentazione della DDS.

Nel caso di società, il punteggio relativo al richiedente giovane o donna sarà assegnato:

- per le Società di capitali: se oltre il 50% del capitale sociale sia sottoscritto da giovane e la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione della società sia costituita da giovani;
- per le Società di persone: se il numero dei soci sia costituito per almeno i 2/3 da giovani (con riferimento ai soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice).
- Per le Società di capitali: se oltre il 50% del capitale sociale sia sottoscritto da donne e la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione della società sia costituita da donne;
- per le Società di persone: se il numero dei soci sia costituito per almeno i 2/3 da donne (con riferimento ai soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice).

In relazione al criterio **4.3 b**, il punteggio viene attribuito solo se l'intera superficie aziendale è notificata nel regime di agricoltura biologica.

In relazione al criterio **4.4** il punteggio viene assegnato anche alle Reti di impresa.

Nel caso di azienda agricola il punteggio viene assegnato:

- qualora la stessa dimostri il conferimento (per almeno uno degli ultimi tre anni) di prodotto alla cooperativa di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli o alla Organizzazione di Produttori agricoli o alla Rete d'impresa a cui aderisce;
- qualora ricadente in zona infetta da Xylella, con la sola adesione ad una cooperativa di trasformazione e commercializzazione o ad un'Organizzazione di Produttori agricoli o ad una Rete d'impresa se operanti nel comparto olivicolo/oleario;

- nel caso di adesione a filiere specialistiche consolidate con accordi di filiera pluriennali, mediante la dimostrazione di contratti di filiera pluriennali relativi al/i comparto/i di investimento, siglati e ancora validi prima della presentazione della domanda di sostegno;
- nel caso che l'investimento riguardi un nuovo comparto produttivo aziendale.

In relazione al criterio **4.5**, il punteggio viene assegnato al richiedente che dimostra l'avvenuta iscrizione alla Rete del Lavoro agricolo di Qualità (INPS) attraverso apposita documentazione (comunicazione di iscrizione dell'impresa alla Rete del lavoro agricolo di qualità). In assenza di tale documentazione il punteggio potrà essere auto attribuito a seguito della dimostrazione dell'avvenuta presentazione online della domanda di adesione, attraverso il servizio dedicato INPS. In tal caso il punteggio verrà confermato solo se il richiedente potrà fornire, entro la chiusura dell'iter istruttorio della DdS, l'avvenuta iscrizione.

In relazione al criterio **4.6**, si specifica che il punteggio può essere assegnato anche in caso di richiedente/beneficiario che ha presentato formale rinuncia alla DdS o agli aiuti ammessi per altri avvisi SRD01.

PRINCIPIO 05 – Dimensione economica dell'operazione

Per tale principio si assegna un punteggio in relazione al rapporto tra l'investimento e la dimensione economica dell'azienda.

Requisiti specifici		Punteggio
5.1 - Rapporto tra il costo dell'investimento e la dimensione economica dell'impresa proponente (valore OTE come da fascicolo aziendale)	fino a 1,00	10
	da 1,01 a 2,00	8
	da 2,01 a 3,00	6
	da 3,01 a 5,00	4
	da 5,01 a 7,00	2
Massimale P5		10

PRINCIPIO 06 - Collegamento con altri interventi del Piano, quali ad esempio la progettazione integrata

Per tale principio si assegna un punteggio in relazione alla partecipazione ad altri interventi

Requisiti specifici	Punteggio
6.1 - Partecipazione ad un intervento SRA del CSR Puglia	2
6.2 - Partecipazione a due o più interventi SRA del CSR Puglia tra cui almeno una a SRA24	5
Massimale P6	5

PRINCIPIO 08 – Caratteristiche del progetto di investimento, quali ad esempio la cantierabilità

Per tale principio si assegna un punteggio in base alla cantierabilità e/o sostenibilità finanziaria del progetto.

Requisiti specifici		Punteggio
8.1 - È dimostrata la cantierabilità del progetto	8.1.a - Possesso di tutti i titoli abilitativi, autorizzazioni, pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati	4
	8.1.b - Il progetto non necessita dell'acquisizione di titoli abilitativi, autorizzazioni, pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati	4
	8.1.c - Il richiedente ha presentato copia delle richieste presentate agli enti competenti per il rilascio di tutti i titoli abilitativi e relativa dichiarazione asseverata	2
8.2 - È dimostrata la sostenibilità finanziaria del progetto	8.2.a - Il richiedente dimostra la sostenibilità finanziaria mediante deliberazione bancaria di mutuo, pari ad almeno il 50% dell'investimento previsto	6
	8.2.b - Il progetto non necessita della dimostrazione della sostenibilità finanziaria (investimento non superiore a € 50.000,00 comprese le spese generali)	6
	8.2.c - Il richiedente dimostra la copertura di almeno il 50% dell'investimento complessivo richiesto mediante disponibilità di risorse proprie desumibili dalla attestazione bancaria della giacenza media	4

	annua del/dei conto/i corrente/i, rilasciata dal/dagli istituto/i di credito con il/i quale/i il richiedente intrattiene i rapporti	
Massimale P8		10

PROSPETTO SINOTTICO DEI CRITERI DI SELEZIONE SRD01

PRINCIPIO	Punteggio
Principio 01: Finalità specifiche degli investimenti	17
Principio 02: Comparti produttivi oggetto di intervento	3
Principio 03: Localizzazione territoriale degli investimenti	12
Principio 04: Caratteristiche del soggetto richiedente	43
Principio 05: Dimensione economica dell'operazione	10
Principio 06: Collegamento con altri interventi del Piano	5
Principio 08: Caratteristiche del progetto di investimento	10
TOTALE	100

A parità di punteggio sarà data priorità ai richiedenti con età anagrafica minore. In caso di ulteriore parità di punteggio sarà data priorità alle richiedenti donne e in caso di altra parità di punteggio sarà data priorità ai progetti con minore richiesta di contributo.

Punteggio minimo: 30 punti

Per ciascuna Domanda di Sostegno è rilevato il punteggio complessivo indicato in sede di autovalutazione dal richiedente. Sulla base di tali punteggi è redatta la graduatoria di autovalutazione delle istanze pervenute.

Il provvedimento di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia costituisce comunicazione ufficiale ai richiedenti in merito alla posizione assegnata e agli eventuali adempimenti a loro carico.

In relazione alla posizione in graduatoria e alle risorse finanziarie disponibili per ciascun Avviso, sono individuati i soggetti ammessi alla fase di istruttoria tecnico-amministrativa.

Qualora, a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa, il punteggio attribuito a una Domanda di Sostegno risulti pari o inferiore a quello conseguito dall'ultima Domanda non finanziabile, essa potrà essere ammessa a finanziamento solo nel caso in cui permanga in posizione utile in graduatoria.

Nel caso in cui, in sede di istruttoria, la Domanda di Sostegno non mantenga il punteggio minimo previsto, essa è dichiarata decaduta.

17. TERMINI DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

Il termine per la conclusione del progetto è fissato in 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di ammissione a finanziamento.

Ulteriori scadenze operative e specifiche modalità di esecuzione saranno indicate nel medesimo provvedimento di concessione degli aiuti.

Fermo restando il periodo di ammissibilità delle spese, è consentito l'avvio anticipato del piano di sviluppo aziendale anche nelle more della conclusione dell'iter istruttorio della Domanda di Sostegno, restando tuttavia inteso che le spese sostenute in tale fase rimangono a totale carico dell'interessato qualora l'istruttoria abbia esito negativo.

In tale ipotesi, il richiedente – non essendo ancora in possesso del Codice Unico di Progetto (C.U.P.) – è tenuto a riportare sui documenti contabili la seguente dicitura:

“Domanda di Sostegno n. _____ a valere su risorse finanziate dal CSR Puglia 2023-2027 – Avviso _____”, e a rispettare le regole di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al par. 18, criterio **CRP02**.

La decorrenza dei termini di realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento resta, comunque, indipendente dal loro eventuale avvio anticipato.

18. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (DOMANDE DI PAGAMENTO)

Le modalità di presentazione delle varie Domande di Pagamento (DdP) del contributo concesso sono dettagliate nel documento "Disposizioni attuative" al Paragrafo 13.1 "Presentazione delle domande di pagamento".

Nello specifico, a seguito alla concessione del sostegno il beneficiario potrà compilare e rilasciare sul portale SIAN le domande di pagamento necessarie all'erogazione dello stesso nelle forme consentite, entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal presente avviso e da eventuali ulteriori disposizioni stabilite nel provvedimento di concessione del sostegno.

Per il presente Avviso sono ammesse Domande di Pagamento a titolo di anticipo, di acconto su stato di avanzamento lavori (SAL) e di saldo finale.

Le condizioni di ammissibilità all'erogazione del contributo sono le seguenti:

Tabella 10 - Condizioni di ammissibilità dell'erogazione del contributo

CODICE	REQUISITO EROGAZIONE CONTRIBUTO
CRP01	Realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa. In particolare, i beneficiari dovranno rispettare la corretta attuazione del Piano Aziendale ammesso a finanziamento ovvero realizzare gli interventi come previsto dal progetto approvato e dai relativi atti autorizzativi. In caso di variante, gli investimenti devono essere stati autorizzati o devono essere interventi che non necessitano di autorizzazione. Tale impegno sarà verificato, sulla scorta della documentazione tecnica consuntiva e delle verifiche in situ.
CRP02	Rispetto delle regole di tracciabilità dei flussi finanziari
CRP03	Osservare le disposizioni normative e le prescrizioni del presente avviso nella rendicontazione della spesa
CRP04	Rispetto del periodo di eleggibilità delle spese sostenute per gli interventi
CRP05	Assenza di situazioni ostative antimafia
CRP06	Non produrre false dichiarazioni
CRP07	Assenza di doppio finanziamento e rispetto della normativa sul cumulo come previsto al paragrafo 16 "Cumulo e Doppio Finanziamento" delle "Disposizioni attuative"
CRP08	Misura massima della domanda di anticipazione di pagamento del 50% contributo concesso
CRP09	Importo minimo DdP di SAL pari al 30% del contributo concesso

Con riferimento al **CRP01**, eventuali varianti possono essere presentate esclusivamente dopo l'avvenuta ammissione al finanziamento e devono essere preventivamente autorizzate dall'Autorità di Gestione o rientrare tra quelle non soggette a specifica autorizzazione. Il rispetto criterio di ammissibilità della domanda di pagamento è verificato sulla base della documentazione tecnica e delle risultanze dei controlli in loco.

La disciplina delle varianti e degli adattamenti tecnici ed economici, nonché le modalità di esecuzione degli interventi e di rendicontazione delle spese sono riportate nelle "DISPOSIZIONI ATTUATIVE E PROCEDURALI COMUNI, Misure non connesse a superficie o animali (NO SIGC)"

Con riferimento a **CRP02** si precisa che:

1. ai fini della tracciabilità delle operazioni finanziate i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente mediante strumenti tracciabili — quali bonifico bancario, ricevuta bancaria (Ri.Ba.), assegno circolare non trasferibile, modello F24 o bollettino postale — utilizzando il conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario o al soggetto capofila in caso di ATI/ATS. Si chiarisce che sul conto corrente dedicato devono transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell'investimento sia di natura pubblica (contributo in conto capitale) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario).
2. Tutti i documenti giustificativi di spesa devono riportare il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) assegnato in sede di ammissione a finanziamento. Qualora alcune spese siano state fatturate prima dell'attribuzione del C.U.P. e riferibili ad attività propedeutiche alla realizzazione dell'intervento, il beneficiario deve regolarizzare le relative fatture mediante procedura di integrazione elettronica (codice TD20), come previsto dall'Agenzia delle Entrate.

Per quanto non specificato in questa sede, si rinvia a quanto disposto nel paragrafo 16.3 "Tracciabilità della spesa" delle "Disposizioni attuative".

In merito a **CRP03** si specifica che il beneficiario ha l'obbligo di presentare una corretta rendicontazione delle spese oggetto di domanda di pagamento attenendosi alle regole base che discendono dalla forma di sovvenzione relativa alla specifica tipologia di costo. Il beneficiario deve documentare l'effettività del sostenimento delle spese attraverso i pertinenti documenti di spesa (fatture e altra documentazione richiesta in DdP) e di pagamento (bonifici, etc.). Per questo motivo le informazioni devono contenere tutti gli elementi funzionali alla valutazione, secondo criteri di buona amministrazione e di diligenza, delle modalità di realizzazione delle attività e i dati delle spese contenute nella documentazione prevista a corredo delle domande di pagamento.

Con riferimento a **CRP04** si specifica che, fatto salvo quanto ulteriormente precisato nei paragrafi precedenti, la data in cui sono state sostenute le spese per l'esecuzione degli investimenti deve essere successiva alla data di presentazione della DdS, corrispondente alla data di rilascio della stessa sul SIAN. Ciò deve potersi verificare dalla consultazione di un qualsiasi documento probante l'avvio delle opere, (es. documenti di trasporto per acquisto beni e materiali, giustificativi di spesa, ecc.). Per le spese propedeutiche alla presentazione della DdS (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.) la data può essere antecedente a quella di presentazione della DdS nei termini innanzi prescritti.

Relativamente a **CRP05** si evidenzia che per i beneficiari sono verificati i requisiti di regolarità antimafia, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, e dalle circolari AGEA coordinamento n. 12575 del 17/02/2020 e n. 13057 del 18/02/2020 e successive istruzioni operative dell'Organismo Pagatore AGEA n. 14544 del 24/02/2020, come riportato al par. 5.1 "Regolarità della documentazione antimafia" delle "Disposizioni attuative".

Con riferimento a **CRP07**, le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro tipo di finanziamento dal bilancio dell'Unione Europea. Un'operazione finanziata dal FEASR può ottenere più forme di sostegno dal PSP e da altri fondi di cui all'art. 1, par. 1, del Reg. (UE) 2021/1060, o da altri strumenti dell'Unione, solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo di intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del Reg. (UE) 2021/2115; in tali casi non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'art.1, par.1, del Reg (UE) 2021/1060 o da altro strumento dell'Unione o dal PSP.

Le operazioni finanziate con i fondi stanziati con il presente Avviso possono ricevere un ulteriore sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) o altre sovvenzioni pubbliche, compresi i crediti di imposta, fino al raggiungimento della massima intensità di aiuto prevista dal Reg. UE 2021/2115 con riferimento ad ogni singolo investimento/fattura.

Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai criteri CRP02, CRP03, CRP04 e CPR06 determina l'esclusione della spesa interessata e può determinare la decadenza dal sostegno e conseguente revoca dello stesso con recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi di legge.

Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai criteri CRP01, CRP05 e CRP06 determina la decadenza dal sostegno e conseguente revoca dello stesso con recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi di legge, fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 34 e 34 bis del D.lgs. 159/2011.

Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai criteri CRP08 e CRP09 comporta l'inammissibilità della domanda di pagamento.

Le domande di pagamento sono sottoposte a controllo secondo le modalità previste al paragrafo 13.2 "Controlli delle domande di pagamento" delle Disposizioni attuative e devono essere corredate dalla pertinente documentazione di seguito indicata, differenziata in base alla tipologia di richiesta.

Tabella 11 - Elenco documentazione da allegare alle Ddp

CODICE DOCUMENTO	DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE	TIPOLOGIA DOMANDA DI PAGAMENTO		
		ANTICIPO	SAL	SALDO
DOCP01	Garanzia fideiussoria, rilasciata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, in originale e di importo pari al 100% dell'anticipazione richiesta.	X		
DOCP02	Ove pertinente, dichiarazioni sostitutive di atto notorio finalizzate al rilascio della certificazione antimafia ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., redatte secondo il format che sarà reso disponibile in sede di concessione.	X	X	X
DOCP03	Titoli abilitativi, autorizzazioni, pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, qualora necessari per la realizzazione degli investimenti e non già acquisiti al momento della presentazione della Domanda di Sostegno.		X	X
DOCP04	Nel caso in cui la durata del contratto di affitto relativo alle superfici e/o agli immobili oggetto di investimento non copra l'intero periodo di impegno, presentare idonea documentazione attestante l'estensione del contratto, limitatamente agli immobili sui quali sono previsti investimenti fissi, ovvero, in alternativa, dichiarazione di impegno del/dei proprietario/i a prorogarne la durata per l'intero periodo di impegno residuo.		X	
DOCP05	Nel caso in cui la durata del contratto di affitto relativo alle superfici e/o agli immobili oggetto di investimento non copra l'intero periodo di impegno, presentare idonea documentazione attestante l'estensione del contratto, limitatamente agli immobili sui quali sono previsti investimenti fissi.			X

DOCP06	Relazione tecnica asseverata che descriva gli interventi realizzati e ne attesti la conformità al progetto approvato, fatte salve eventuali varianti regolarmente autorizzate. La relazione deve contenere anche una valutazione dello stato di avanzamento tecnico ed economico dell'intervento e una descrizione sintetica dei risultati parziali conseguiti rispetto agli obiettivi del progetto approvato, evidenziando eventuali scostamenti o motivi di ritardo. Ove l'investimento comprenda macchine, impianti o attrezzature già acquistati o installati, la relazione deve riportare i relativi estremi identificativi e, se del caso, i riferimenti di marcatura CE. La relazione assume valore di attestazione tecnica parziale della corretta realizzazione dell'intervento ai fini della liquidazione dell'acconto.		X	
DOCP07	Relazione tecnica asseverata che descriva gli interventi realizzati e ne attesti la conformità al progetto approvato, fatte salve eventuali varianti regolarmente autorizzate. La relazione deve altresì contenere una valutazione sintetica dei risultati conseguiti in termini di miglioramento del rendimento globale dell'impresa e di coerenza con gli obiettivi dichiarati nel progetto approvato, evidenziando eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi iniziali e le relative motivazioni. Ove l'investimento preveda l'acquisto di macchine, impianti o attrezzature, la relazione dovrà riportare gli estremi identificativi dei beni acquistati, compresi i riferimenti di marcatura CE e, per i beni non soggetti all'obbligo di marcatura, i numeri di serie o altri elementi univoci di identificazione. Tale documentazione ha valore di attestazione tecnica finale della piena conformità dell'investimento realizzato al progetto approvato e alle condizioni di ammissibilità previste dal presente Avviso.			X
DOCP08	Quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi realizzati, sottoscritto e timbrato dal tecnico abilitato incaricato.		X	X
DOCP09	Elaborati grafici, comprendenti una planimetria che riporti l'ubicazione degli interventi con puntuale indicazione di tutti gli investimenti realizzati, in coerenza con la progettualità approvata.		X	X
DOCP10	Relazione tecnica asseverata dal progettista incaricato, attestante la conformità dell'intervento a quanto approvato con atto di concessione degli aiuti.		X	X

DOCP11	Documentazione necessaria alla verifica della spesa sostenuta, comprendente: - computo metrico relativo allo stato di avanzamento/conclusione dei lavori (SAL/Saldo), con raffronto con il computo metrico progettuale, firmato e timbrato dal tecnico progettista; - preventivi di spesa e relazione di scelta; - copia delle fatture di acquisto; - copia dei pagamenti effettuati e delle quietanze liberatorie; - estratto del conto corrente dedicato; - copia dei registri IVA; - copia degli eventuali modelli F24.		X	X
DOCP12	Documentazione fotografica attestante gli interventi realizzati e le macchine e attrezzature oggetto di finanziamento.		X	X
DOCP13	(ove necessario) Concessione irrigua delle particelle oggetto d'investimento (ai sensi della Legge Regionale n.7/2025) e/o documento attestante l'utilizzo di acque reflue rilasciato da Ente competente.		X	X
DOCP14	Allegato 3: DSAN relativa al divieto di pantouflage		X	X
DOCP15	Ove pertinente, presentazione della richiesta del pagamento aggiuntivo CIS-YF (Complementary Income Support for Young Farmers).	X	X	X
DOCP16	In caso di acquisto di terreni, atto notarile di compravendita.		X	X

Nell'atto di concessione potrà essere richiesta ulteriore documentazione da allegare alla DDP di SAL e/o di saldo.

19. MODALITA' DI RIESAME E RICORSI

Il riesame e i ricorsi sono disciplinati al Par. 20 "Ricorsi" delle "Disposizioni attuative".

20. INFORMAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO

Per la disciplina relativa alla gestione del procedimento amministrativo si rinvia al documento "*Disposizioni attuative e procedurali comuni – Interventi non connessi a superfici o animali (NON IACS)*", che sarà reso disponibile sul sito istituzionale della Regione Puglia.

21. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai richiedenti gli aiuti nelle diverse fasi procedurali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 (G.D.P.R.).

I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e dei principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti.

Il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Puglia, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 33. Il Designato del trattamento dei dati personali è il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura (pec: sezione.attuazionepsr@pec.rupar.puglia.it). Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (in seguito RPD) è il seguente: rpdp@regione.puglia.it.

L'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte. Ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto. I dati sono conservati per il periodo necessario all'espletamento della procedura selettiva e dei successivi controlli amministrativi.

E' fatta salva la conservazione per periodi più lunghi per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici secondo quanto previsto dall'art. 5, co. 1, lett. e) GDPR.

L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 presentando apposita istanza al Titolare del trattamento, attraverso i dati di contatto del Designato al trattamento (Dirigente della Struttura organizzativa competente per materia) o, in alternativa, contattando il Responsabile della Protezione dei dati, ai punti di contatto come innanzi indicati.

Gli interessati che ritengono che il presente trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, al seguente recapito: Piazza Venezia, 11, c.a.p. 00187 - Roma - protocollo@gpdp.it.

Gli interessati hanno altresì il diritto di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del medesimo Regolamento.

22. RELAZIONI CON IL PUBBLICO

REFERENTE		EMAIL	TELEFONO
Responsabile Intervento – RUP	Dott. Agr. Modesto Pedote	m.pedote@regione.puglia.it	080.5405176
Responsabile regionale Utenze portale SIAN	Ing. Benedetto Palella	responsabile.utenze.sian@regione.puglia.it	080.5406860

Casella PEC dell'OP Agea	protocollo@pec.agea.gov.it
Casella PEC degli uffici istruttori regionali	srd01.csr.regione@pec.rupar.puglia.it

Per quanto attiene alla gestione dei procedimenti e le comunicazioni tra i richiedenti il sostegno e gli Enti interessati dalla gestione dei procedimenti (OP Agea e Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale), con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005 la quale prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

Con successivi interventi legislativi è stata stabilita l'obbligatorietà dell'utilizzo della Posta Elettronica Certificata. La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi: per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni; per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni; per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la PEC, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante PEC sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

Il soggetto richiedente che comunica il proprio indirizzo di PEC, nell'apposita sezione del fascicolo aziendale, può ricevere comunicazioni dall'OP AGEA e dalla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, direttamente al proprio indirizzo PEC.

23. ELENCO ALLEGATI

- Allegato 1 – Abilitazione/Autorizzazione SIAN.
- Allegato 2 – DSAN del richiedente relativa al rispetto degli Impegni e Obblighi.
- Allegato 3 – DSAN del richiedente sul rispetto del divieto di pantouflage.

- Allegato 4 – DSAN ai fini del rilascio della certificazione antimafia.
- Allegato 5 – Investimenti ammissibili per l’ammodernamento aziendale, gli impianti irrigui e il benessere animale.



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale

Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 - 2027

Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico della PAC
2023 - 2027 per la Regione Puglia (CSR 2023 - 2027)

Allegato 1

Abilitazione/Autorizzazione SIAN

Codice e descrizione intervento	SRD01.05 (generalista)	Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole
PEC		srd01.csr.regione@pec.rupar.puglia.it

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
(provincia di _____) il _____, residente a _____ (provincia di _____) in via _____ n. _____

in qualità di (barrare la casella di interesse):

☐ Titolare dell'impresa individuale;

☐ Rappresentante legale

della ditta _____ con sede legale in _____

_____ (prov. _____) Via/P.zza _____

n. _____ CAP _____ P. IVA/Codice Fiscale _____ PEC _____

CHIEDE

- ☐ **L'AUTORIZZAZIONE⁽¹⁾** all'accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio delle domande.
- ☐ **L'ABILITAZIONE⁽²⁾** alla compilazione della DdS relativa all'Intervento SRD01.05 (generalista) "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole"

A tale scopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte sul portale sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall'uso non conforme dei dati a cui ha accesso.

_____, li _____

Allega alla presente:

- Documento di riconoscimento e codice fiscale

Il Tecnico Incaricato

(firma e timbro professionale del tecnico)

⁽¹⁾ La richiesta di autorizzazione deve essere presentata esclusivamente dai soggetti **non autorizzati in precedenza** all'accesso al portale SIAN, al responsabile delle utenze SIAN: responsabile.utenze.sian@regione.puglia.it

⁽²⁾ I soggetti già autorizzati all'accesso al portale SIAN devono richiedere solo l'abilitazione alla compilazione della DdS per l'Intervento SRD01.05 (generalista), al responsabile della sottomisura: srd01.csr.regione@pec.rupar.puglia.it

37

DELEGA AL TECNICO INCARICATO

Al/Alla Sig./Sig.ra _____

(tecnico incaricato)

Via _____ n. _____

CAP: _____ Città: _____

Oggetto: CSR 2023-2027 – SRD01.05 (generalista) - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole.

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____,

residente in _____ alla Via _____ n° _____

CAP _____ C.F.: _____ TEL: _____

PEC: _____

DELEGA

il/la sig./sig.ra _____,

in qualità di tecnico incaricato, iscritto al n° _____ dell'Albo/Collegio Professionale degli/dei

_____ della Provincia di _____

C.F.: _____ TEL: _____ P.IVA _____

PEC: _____

alla consultazione del proprio fascicolo aziendale ed alla compilazione, stampa e rilascio della DdS sul portale SIAN a valere sull'Intervento SRD01.05 (generalista) - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole e delle relative Domande di Pagamento.

_____, li _____

Firma

Allega alla presente:

- Documento di riconoscimento

Consenso al trattamento dei dati personali

Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di competenza, ai fini di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

_____, li _____

Firma



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale

Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 - 2027

Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico della PAC 2023 - 2027 per la Regione Puglia (CSR 2023 - 2027)

Allegato 2

Dichiarazione rispetto impegni e obblighi

Codice e descrizione intervento	SRD01.05 (generalista)	Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole
PEC		srd01.csr.regione@pec.rupar.puglia.it

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
 (provincia di _) il _____, residente a _____ (provincia di _) in
 via _____ n. _____

in qualità di (barrare la casella di interesse):

☐ Titolare dell'impresa individuale;

☐ Rappresentante legale

della ditta _____ con sede legale in
 _____ (prov. _____) Via/P.zza _____

n. _____ CAP _____ P. IVA/Codice Fiscale _____ PEC _____

DICHIARA

di impegnarsi al rispetto degli obblighi/impegni come di seguiti indicati e di essere a conoscenza che il mancato rispetto degli stessi, comporta l'applicazione di sanzioni che possono prevedere una riduzione graduale dell'aiuto o l'esclusione e la decadenza dello stesso.

CODICE IMPEGNO	IMPEGNO-OBBLIGO
IM01 ^(*)	Fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di tempo pari a cinque anni dalla data di erogazione del saldo ed alle condizioni stabilite dall'Autorità di Gestione regionale. L'impegno relativo alla stabilità delle operazioni finanziate non è rispettato se entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario si verifica: - cessazione dell'attività produttiva o trasferimento della stessa al di fuori della Regione Puglia; - un cambio di proprietà degli impianti finanziati che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico; - modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.
IM02	Mantenere per tutta durata dell'operazione finanziata i requisiti di ammissibilità del beneficiario e degli investimenti, come dichiarati e accertati in fase di istruttoria e approvazione della Domanda di Sostegno, assicurando la permanenza delle condizioni che hanno determinato la concessione dell'aiuto.
IM03	Attivare, prima dell'avvio delle attività ammesse e comunque prima della presentazione della prima Domanda di Pagamento, un conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario o al soggetto capofila in caso di ATI/ATS, sul quale devono transitare tutte le risorse finanziarie relative

	all'operazione (contributo pubblico e cofinanziamento privato).
IM04	Custodire in sicurezza tutta la documentazione giustificativa di spesa e di pagamento, nonché la documentazione fitosanitaria relativa all'acquisto del materiale vivaistico utilizzato per un periodo minimo di tempo pari a 5 anni dalla data di erogazione del saldo, ai sensi dell'art. 82 del Regolamento (UE) 2021/2116.
IM05	Mantenere, per l'intero periodo di realizzazione dell'investimento, il punteggio assegnato in sede di istruttoria, come determinato in applicazione dei criteri di selezione di cui al presente Avviso, con eccezione del requisito legato alla qualifica di Giovane che deve essere dimostrata solo alla data di presentazione della DdS. Il beneficiario deve comunque garantire il mantenimento di un punteggio non inferiore a quello minimo necessario per la permanenza in posizione utile in graduatoria, anche in seguito di eventuali varianti approvate.
IM06	Garantire, in ogni momento e senza restrizioni, l'accesso agli Enti competenti ai siti, agli impianti e alle strutture oggetto degli investimenti finanziati, nonché alla documentazione necessaria, al fine di consentire l'esecuzione delle verifiche e dei controlli previsti dalla normativa vigente.
IM07	Garantire il pieno rispetto di tutte le azioni di informazione e pubblicità previste per le operazioni finanziate dal FEASR, in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 2022/129 e dalle relative disposizioni attuative nazionali e regionali.
IM08	Rispettare le norme obbligatorie di contrasto alla Xylella: tale impegno si intende non rispettato dai soggetti per i quali l'Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia abbia disposto l'abbattimento forzoso ai sensi del D. Lgs. 19 del 02 febbraio 2021 e dell'articolo 3 della l.r. del 19 aprile 2021, n.6.
IM09	Rispettare i termini per la conclusione dell'operazione e per la presentazione della Domanda di Pagamento del saldo indicati nell'atto di concessione e nelle disposizioni attuative e procedurali comuni.
IM10	Garantire la restituzione degli aiuti eventualmente percepiti in modo indebito, maggiorati degli interessi e delle maggiorazioni calcolati secondo le procedure stabilite dall'Organismo Pagatore AGEA, in caso di mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa unionale, nazionale o regionale, nonché degli impegni assunti con la sottoscrizione della Domanda di Sostegno e dell'atto di concessione. Tale obbligo si applica anche qualora l'irregolarità o l'inadempienza sia accertata a seguito di controlli, revisioni o verifiche amministrative effettuati durante l'intero periodo di impegno.
IM11	Sostenere spese direttamente correlate agli investimenti ammessi.

Informativa trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese e che il trattamento sarà svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche. L'interessato è informato altresì di avere il diritto di accesso ai dati personali e di ottenere le informazioni previste ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) 2016/679.

Luogo e data, _____

Timbro e firma



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale

Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 - 2027			
Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico della PAC 2023 - 2027 per la Regione Puglia (CSR 2023 - 2027)			
Allegato 3			
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)			
Codice e descrizione intervento	SRD01.05 (generalista)	Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole	
		PEC	srd01.csr.regione@pec.rupar.puglia.it

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
 (provincia di _____) il _____, residente a _____ (provincia di _____) in via _____ n. _____

in qualità di (barrare la casella di interesse):

- ☐ Titolare dell'impresa individuale;
☐ Rappresentante legale

della ditta _____ con sede legale in _____

_____ (prov. _____) Via/P.zza _____

n. _____ CAP _____ P. IVA/Codice Fiscale _____ PEC _____

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le false attestazioni, preso atto di quanto specificato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) negli orientamenti nn. da 1) a 4) del 2015, oltre che nei pareri sulla normativa del 4 e del 18 febbraio 2015, nonché del 21 ottobre 2015

DICHIARA

che, al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving doors), questa Ditta /Società/ _____ non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione regionale, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Puglia nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la Regione Puglia.

In caso di ammissione al finanziamento, il soggetto beneficiario si impegna, altresì, al rispetto del divieto di pantouflage fino alla liquidazione del saldo del contributo spettante, pena l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria per le finalità.

Informativa trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese e che il trattamento sarà svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche. L'interessato è informato altresì di avere il diritto di accesso ai dati personali e di ottenere le informazioni previste ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) 2016/679.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii., si allega copia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità.

Luogo e data, _____

Timbro e firma



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale

Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 - 2027			
Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico della PAC 2023 - 2027 per la Regione Puglia (CSR 2023 - 2027)			
Allegato 4			
Dichiarazione antimafia			
Dichiarazione sostitutiva di certificazione - familiari conviventi			
(D.P.R. n. 445/2000)			
Codice e descrizione intervento	SRD01.05 (generalista)	Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole	
		PEC	srd01.csr.regione@pec.rupar.puglia.it

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
 (provincia di) il _____, residente a _____ (provincia di) in via _____ n. _____

in qualità di (barrare la casella di interesse):

☐ Titolare dell'impresa individuale;

☐ Rappresentante legale

della ditta _____ con sede legale in

_____ (prov. _____) Via/P.zza _____

n. _____ CAP _____ P. IVA/Codice Fiscale _____ PEC _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi del d.lgs n. 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:

RAPPORTO DI PARENTELA	CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	LUOGO NASCITA	LUOGO DI RESIDENZA

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo

Data

(firma per esteso e leggibile) _____

**Dichiarazione sostitutiva di certificazione – Iscrizione Camera di Commercio
(D.P.R. n. 445/2000)**

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ residente a _____ prov. _____
cap _____ in via _____

a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.p.R. n.445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

in qualità di rappresentante legale/titolare della Società/ditta/costituenda impresa _____ che la stessa è regolarmente iscritta (nei casi di imprese operative) nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ come segue:

Dati identificativi della Società:

Numero di iscrizione	
Data di iscrizione	
Estremi dell'atto di costituzione	
Capitale sociale €	
Forma giuridica	
Oggetto sociale	
Codice fiscale/Partita IVA	
Sede legale	

DICHIARA

ai sensi dell'art 85 del d.lgs. N. 159/2011, così come modificato dal d.lgs. n. 218/2012, che all'interno della Società sopra descritta ricoprono cariche sociali i seguenti soggetti (*vedi scheda sintetica riportata nella pagina seguente*):

DICHIARA

che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.

DICHIARA

altresì, che la ditta/società gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

DICHIARA

infine, che la ditta/società non si trova nelle situazioni di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Informativa trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese e che il trattamento sarà svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche. L'interessato è informato altresì di avere il diritto di accesso ai dati personali e di ottenere le informazioni previste ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) 2016/679.

Luogo e data, _____

Timbro e firma _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii., si allega copia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità.

Scheda sintetica soggetti sottoposti alle verifiche antimafia	
Tipologia impresa	Art. 85 d.lgs. n. 159/2011 come modificato dal d.lgs. n. 218/2012
<i>Impresa individuale</i>	1. titolare dell'impresa 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
<i>Associazioni</i>	legali rappresentanti + familiari conviventi
<i>Società di capitali</i>	1. legale rappresentante 2. amministratori 3. direttore tecnico (se previsto) 4. sindaci 5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 7. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza 8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
<i>Società semplice e in nome collettivo</i>	1. tutti i soci 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
<i>Società in accomandita semplice</i>	1. soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
<i>Società estere con sede secondaria in Italia</i>	1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
<i>Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia</i>	1. coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell'impresa 2. familiari conviventi di cui al punto 1
<i>Società personali</i>	1. soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. direttore tecnico 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
<i>Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna</i>	1. legale rappresentante 2. componenti organi di amministrazione 3. direttore tecnico (se previsto) 4. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10%, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione 5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
<i>Consorzi ex art. 2602 cc. non aventi attività esterna e per i gruppi di europei di interesse economico</i>	1. legale rappresentante 2. eventuali componenti dell'organo di amministrazione 3. direttore tecnico (se previsto) 4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell'organo di amministrazione) 5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
<i>Raggruppamenti temporanei di imprese</i>	1. tutte le imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale

Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 - 2027

Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico della PAC
2023 - 2027 per la Regione Puglia (CSR 2023 - 2027)

Allegato 5

Investimenti ammissibili per l'ammodernamento aziendale, gli impianti
irrigui e il benessere animale

Codice e descrizione intervento	SRD01.05 (generalista)	Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole
PEC		srd01.csr.regione@pec.rupar.puglia.it

Tipologie di spese ammissibili per ammodernamento aziendale e impianti irrigui

TIPOLOGIE DI SPESE AMMISSIBILI	SPECIFICAZIONI/VINCOLI/LIMITAZIONI
Costruzione ex-novo e ammodernamento di fabbricati rurali da utilizzare a fini produttivi agricoli e zootecnici e per lo svolgimento dell'attività agricola aziendale	Investimento consentito dagli strumenti urbanistici vigenti.
Acquisto di macchinari nuovi e attrezzature, compresi i programmi informatici	Investimenti realizzati al fine di favorire: a) l'aumento della produttività; b) la razionalizzazione e la riduzione dei costi; c) la riduzione del consumo energetico; d) la produzione di energia da fonti rinnovabili ad esclusivo uso aziendale (la capacità dell'installazione che produce energia non deve eccedere il fabbisogno annuale di consumo aziendale); (**) e) il miglioramento dell'efficienza e/o la riduzione delle quantità nell'uso di fertilizzanti e/o fitofarmaci; f) l'inserimento e/o il miglioramento dell'agricoltura di precisione (**) g) il miglioramento delle condizioni di sicurezza; h) l'accesso a tecnologie dell'informazione e della comunicazione di elevata qualità nelle zone rurali. Con particolare riferimento al punto d), nel caso di impianti di energia solare, sia fotovoltaici che per produzione di calore, gli stessi devono essere interventi di piccola e media dimensione, che non consumino suolo (ad esempio, usando tetti di capannoni e stalle esistenti) come stabilito dall'Accordo di Partenariato 2014-2020.

	Nel caso di <u>produzione di energia da biomasse</u>, sono ammissibili gli investimenti che utilizzano esclusivamente sottoprodotti dell'azienda o di altre aziende locali (con esclusione delle colture agricole dedicate, come definite nel D.M. FER del 6.7.2012 Tabella 1-B Elenco dei prodotti di cui all'art. 8, comma 6, lettera b). Inoltre, <u>la produzione di energia da fonti rinnovabili</u> è soggetta alle seguenti limitazioni: - nel caso di impianti di cogenerazione alimentati a biomasse agro-forestali, il calore dissipato non deve essere superiore al 50% della quantità di energia termica prodotta (ai fini di quanto previsto dall'art. 13(c) del Reg.807/2014, gli standard minimi di efficienza sono quelli previsti dal DPR 74/2013); - la "biomassa agro-forestale" utilizzata per alimentare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è esclusivamente quella riportata nell'allegato X, alla parte V, parte II sez. 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; - nel caso di impianti agrivoltaici, la realizzazione deve rispondere alle "Linee guida in materia di impianti Agrivoltaici" del Ministero della transizione ecologica - Dipartimento per l'energia - giugno 2022. Sono ammissibili unicamente le tipologie infrastrutturali Tipo 1) e Tipo 3), di cui al paragrafo 2.5 del suddetto documento.
Strutture aziendali di stoccaggio biomasse agricole	Tali strutture devono insistere sulle aree di pertinenza aziendale senza ulteriore consumo di suoli coltivabili.
Investimenti per migliorare l'efficienza energetica degli edifici rurali produttivi agricoli	
Impianti di colture arboree o assimilabili a ciclo produttivo pluriennale (non inferiore a 5 anni a partire dalla data di erogazione del saldo) <i>(**) Tale investimento viene ritenuto prioritario in caso di impianti di specie arboree diverse da quelle finanziate a valere sui precedenti Avvisi SRD01</i>	Non saranno ammissibili impianti di colture arboree o assimilabili a ciclo produttivo pluriennale su superfici già oggetto d'investimento nei precedenti Avvisi SRD01. È finanziabile l'utilizzo di piantine e materiale di propagazione (dotate di passaporto fitosanitario) certificato dal punto di vista fitosanitario in relazione a tutte le norme fitosanitarie vigenti, tra cui quelle di contrasto alla diffusione del batterio <i>Xylella fastidiosa</i>, compresi: - il rinfittimento di impianti arborei esistenti con riduzione del sesto di impianto, ma con esclusione del ripristino di eventuali fallanze; - impianti di vigneti di uva da vino esclusivamente per la superficie correlata al possesso di autorizzazione a nuovi impianti rilasciata a titolo gratuito dal MASAF (sono escluse le superfici per le quali è stata data l'autorizzazione al reimpianto) nel rispetto delle prescrizioni di impianto di cui al Reg. (UE) n. 612/14 e ss.mm.ii., delle integrazioni di cui al DM 19 dicembre 2022 e degli importi stabiliti dal "Prezziario interventi ammissibili" approvato con D.D. Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari 19/01/2022, n. 27 per le

	voci compatibili con la realizzazione di un nuovo impianto.
Investimenti irrigui Sono ammissibili al sostegno gli investimenti irrigui, adeguatamente dimensionati in ragione di un loro utilizzo nelle aziende beneficiarie, finalizzati alla: a) realizzazione nuovi impianti irrigui aziendali innovativi che possono comportare una estensione delle superfici irrigate su suoli in possesso di concessione irrigua (ai sensi della Legge Regionale n.7/2025) e/o di dichiarazione di consenso alla distribuzione di acque reflue rilasciata dall'ente gestore. I completamenti funzionali di impianti esistenti non sono considerati nuovi impianti irrigui; b) miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che possono comportare un'estensione delle superfici irrigate su suoli in possesso di concessione irrigua (ai sensi della Legge Regionale n.7/2025) e/o di dichiarazione di consenso alla distribuzione di acque reflue rilasciata dall'ente gestore; c) creazione, ampliamento miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini e altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) <u>diversi dai bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione alimentati esclusivamente da acque stagionali finalizzate a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana.</u>	a) Realizzazione di nuovi impianti irrigui aziendali innovativi con tipologie ricadenti nei sistemi di irrigazione "microirrigazione" come nella tabella successiva (**) Tali interventi sono ammissibili esclusivamente su particelle incluse in una concessione irrigua o in una dichiarazione di disponibilità di erogazione di acque consortili o reflue rilasciate dall'ente gestore. b) Ammodernamento degli impianti irrigui aziendali esistenti (**) Tale intervento sarà finanziato solo per impianti innovativi che favoriscono un miglioramento dell'efficienza irrigua (ricadenti nei sistemi di irrigazione "microirrigazione" come nella tabella che segue "Tipologia dei metodi irrigui con relativi indici di efficienza irrigua") c) Creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini e altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) (**) La creazione, ampliamento, miglioramento e/o ristrutturazione di bacini e altre forme di stoccaggio/conservazione è ammissibile a condizione che il volume di acqua stoccata nel periodo irriguo autorizzato non superi il volume massimo assentito dalle relative concessioni/autorizzazioni al prelievo, come desumibili dalle comunicazioni dei consumi aziendali.
Acquisto terreni agricoli	Per un massimo del 10% della spesa totale ammissibile per gli altri interventi proposti in progetto, al netto delle spese generali purché sia giustificata l'esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione e di un periodo minimo di destinazione pari a 5 anni successivi alla data di liquidazione del saldo.
Realizzazione/ammodernamento di strutture di stoccaggio dei prodotti agricoli aziendali (**)	È ammissibile la realizzazione e/o ammodernamento di silos (verticali e/o orizzontali) e di celle frigo adibiti allo stoccaggio di prodotti agricoli aziendali.
Interventi in filiera corta (**)	Costruzione ex-novo e/o ammodernamento di fabbricati rurali da destinare all'attività di lavorazione/trasformazione dei prodotti aziendali, compresi i locali per la vendita del prodotto finito, corredati di impianti, macchine ed attrezzature innovativi per la lavorazione/trasformazione di prodotti agricoli. Non saranno finanziati interventi in filiera corta che prevedono soltanto la costruzione ex-novo e/o ammodernamento di fabbricati rurali. L'attività di trasformazione e/o lavorazione e commercializzazione, deve essere riferita a prodotti compresi nell'Allegato I del TFUE e di provenienza prevalentemente aziendale

	nel rispetto del criterio CR13. Anche il prodotto trasformato/lavorato e commercializzato deve essere ricompreso nell'Allegato I del TFUE.
Investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti dell'Unione secondo quanto previsto all'art. 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013	Investimenti finalizzati al rispetto di requisiti di nuova introduzione, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori.
Investimenti finalizzati al miglioramento del benessere animale	Nel caso il richiedente sia anche beneficiario di sostegno relativo all'Avviso di cui all'Intervento SRD02, gli investimenti proposti devono essere differenti e ben distinti da quelli finanziati nel suddetto avviso. In caso contrario, gli investimenti finalizzati al miglioramento del benessere animale sono quelli indicati dall'azione D dell'Avviso SRD02 (BURP n. 67 del 21-8-2025), come riportati nel presente allegato.
Nel caso di progetto collettivo interaziendale, è ammissibile la realizzazione di uno o più interventi ad uso comune di tutti i partecipanti:	- acquisto macchine e attrezzature per le operazioni di raccolta e potatura del comparto/i interessato/i; - costruzione/ammodernamento di fabbricati per lo stoccaggio e prima lavorazione dei prodotti agricoli aziendali; - impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili commisurati ai fabbisogni delle singole aziende aderenti;
Investimenti nel settore ortofrutticolo, vitivinicolo, olivicolo ed apistico	La coerenza degli stessi dovrà essere verificata in merito alla demarcazione con le OCM e con i relativi regimi di sostegno nel rispetto del principio del no double funding.
Spese generali	Le spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 del Regolamento UE 2021/2115) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità – come onorari di architetti, ingegneri, agronomi e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità – sono ammissibili entro limiti specifici, individuabili in coerenza con il documento realizzato nell'ambito del Programma Rete PAC 2025-2027 Piano nazionale di azione Rete PAC 2025-2027 Scheda ISMEA 01 "Azioni dirette a supporto del PSP" - Progetto "Costi semplificati" intitolato: Metodologia per l'individuazione di costi semplificati per le spese di progettazione Interventi SRD "Investimenti" del PSP 2023-2027 – Novembre 2025. Le prestazioni professionali dovranno essere effettuate esclusivamente da tecnici iscritti agli Ordini o ai Collegi professionali di specifica competenza. In conformità a quanto previsto dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, sono ammissibili a finanziamento anche i servizi professionali di tipo interdisciplinare forniti da società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze professionali, preventivamente individuati e sotto la loro personale responsabilità. Nel rispetto dei massimali suddetti, sono ammissibili

	anche le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta del conto corrente dedicato, nonché le spese previste per le azioni informative e pubblicitarie, come previste dalle disposizioni comuni. Sono, inoltre, ammissibili le spese per garanzie fideiussorie, di cui all' art. 64 del Regolamento (UE) 2021/2116 e all'art. 52 del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/128.
--	---

(**) *Investimenti prioritari ai fini dell'attribuzione del punteggio*

In caso di approvvigionamento di acqua ad uso irriguo da pozzi irrigui questi devono essere autorizzati dalla Regione Puglia e la concessione per l'utilizzazione di acque sotterranee deve essere in corso di validità o deve essere dimostrato l'avvio dell'iter amministrativo atto all'ottenimento della concessione o del rinnovo della stessa, la cui conclusione deve avvenire al massimo entro la prima domanda di pagamento non coperta da garanzia fideiussoria.

Nel caso di approvvigionamento da pozzi irrigui non di proprietà, il richiedente deve avere l'autorizzazione all'emungimento.

Con riferimento ai metodi irrigui e all'efficienza irrigua degli stessi, è stata predisposta la tabella che segue che riporta la codifica dei diversi metodi irrigui praticabili con i relativi indici di efficienza irrigua, aggregati nelle tre macrotipologie di sistemi di irrigazione (scorrimento, altri sistemi irrigui, microirrigazione).

TIPOLOGIA DEI METODI IRRIGUI CON RELATIVI INDICI DI EFFICIENZA IRRIGUA

TIPOLOGIA DEI METODI IRRIGUI CON RELATIVI INDICI DI EFFICIENZA IRRIGUA			
Sistemi di irrigazione	Codice metodo irriguo	Metodo irriguo	Indice di efficienza irrigua (%)
Scorrimento	01	Scorrimento e sommersione con alimentazione per gravità	10
	02	Scorrimento e sommersione con alimentazione per sollevamento meccanico	10
	03	Infiltrazione laterale a solchi	10
Altri sistemi irrigui	04	Manichetta forata ad alta pressione (ad alta portata in SRD02)	20
	05	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori ad alta pressione (> 3,5 atmosfere)	40
	06	Rotolone con irrigatore a cannone o barra nebulizzatrice, senza centralina elettronica di controllo velocità e della pluviometria	50
	07	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori a bassa pressione (≤ 3,5 atmosfere)	60
	08	Rotolone con irrigatore a cannone dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	60
	09	Impianti microirrigui con erogatori con coefficiente di variazione* di portata > 5% per impianti a goccia e > 10% per impianti a spruzzo, o di età > a 10 anni	60
	10	Pivot o Ranger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, senza sistema controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	65
	11	Spruzzatori sovrachioma con erogatori aventi coefficiente di variazione* della portata ≤ 10%	70

Microirrigazione	12	Spruzzatori sottochioma con erogatori aventi coefficiente di variazione* della portata $\leq 10\%$	80
	13	Rotolone con barra nebulizzatrice a bassa pressione ($< 3,5$ atmosfere) dotato di manometro sulla macchina e sugli irrigatori, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	85
	14	Pivot o Ranger con irrigatori attrezzati con irrigatore sopra o sotto trave, funzionanti con pressione < 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	85
	15	Pivot o Ranger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, funzionanti con pressione < 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	90
	16	Irrigazione a goccia con erogatori aventi coefficiente di variazione* della portata $\leq 5\%$	90
	17	Ala gocciolante con erogatori aventi coefficiente di variazione* della portata $\leq 5\%$	90

*Il coefficiente di variazione della portata deve risultare dai dati dichiarati dal costruttore

Per quanto riguarda gli investimenti ammissibili per il benessere animale, sono consentiti interventi afferenti alla tipologia di animali di cui alla seguente Tabella 1.

Tabella 1 - Elenco operazioni attivabili per l'Azione D

Operazione	Tipologia di animali
A	Bovini e Bufalini
B	Ovini e Caprini
C	Suini
D	Equidi DPA
E	Avicoli
F	Cunicoli

Ciascuna tipologia di animali viene identificata da una specifica "Operazione". Ogni beneficiario potrà presentare un unico progetto riguardante una sola delle suddette tipologie di animali (dunque, per una sola "operazione") e, pertanto, non sono ammissibili progetti che prevedano l'attivazione di più operazioni.

Le singole operazioni, come verrà dettagliato più avanti, prevedono più "sotto-operazioni".

Gli investimenti ammissibili per l'operazione prescelta devono essere parametrati al numero di UBA relativi alla medesima operazione e detenuti dall'azienda al momento della presentazione della DdS.

Si precisa che, trattandosi di un Intervento che mira al miglioramento delle condizioni di benessere animale, tutte le sotto-operazioni attivate devono portare al raggiungimento di determinati livelli di benessere per la totalità delle UBA aziendali relative all'operazione attivata, nel rispetto dei limiti imposti nelle tabelle di dettaglio degli investimenti.

Per alcune tipologie di investimento si fa riferimento diretto agli elementi di verifica contenuti nelle specifiche checklist ClassyFarm del Ministero della Salute, al fine di collegare gli investimenti a condizioni migliorative del benessere animale.

Con riferimento alle tipologie di investimento in oggetto, i provvedimenti normativi di riferimento sono il D. lgs. 146/2001, recante l'attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, il D. lgs. 126/2011, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, il D. lgs. 122/2011, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, il D. lgs. 181/2010, per la protezione di polli allevati per la produzione di carne, il D. lgs. 267/2003 per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento. Sulla base delle disposizioni contenute nei suddetti decreti, sono state predisposte le checklist ClassyFarm in materia di benessere animale, in vigore a decorrere dal 2 gennaio 2025.

Nel caso delle operazioni E "Avicoli" ed F "Cunicoli", la valutazione del miglioramento del benessere deve riguardare tutti i capi presenti in ogni singolo capannone candidato al miglioramento. Se ad esempio una ditta possiede dieci capannoni, può richiedere il miglioramento anche solo per alcuni di essi.

Il progetto può prevedere più sotto-operazioni fatto salvo eventuali specifiche riportate nelle istruzioni di dettaglio.

Per garantire una maggiore comprensione delle tabelle riportate per le singole operazioni, si fornisce una guida per la corretta lettura delle stesse.

Condizione di accesso all'investimento: indica, per ogni sotto-operazione, la condizione aziendale ex-ante che, se peggiore rispetto agli standard minimi per il benessere animale, potrà essere migliorata con l'investimento.

La situazione ex-ante presente nell'allevamento deve essere appositamente dimostrata e giustificata tramite relazione tecnica asseverata corredata da documentazione fotografica a supporto. Devono inoltre essere allegate le specifiche checklist di Classyfarm firmate e timbrate dal medico veterinario aziendale, per l'autovalutazione del benessere animale in allevamento, al fine di individuare le criticità e proporre gli interventi migliorativi.

Investimento migliorativo ammissibile: indica, per ogni sotto-operazione, lo specifico investimento attivabile se rispettata la condizione di accesso all'investimento.

Parametro minimo per l'ammissibilità del progetto: indica, per ogni sotto-operazione, il parametro minimo di benessere animale da raggiungere con l'investimento proposto, affinché il progetto sia ammissibile.

Limite massimo finanziabile: indica, per ogni sotto-operazione, il parametro massimo di benessere animale raggiungibile dall'investimento ed ammissibile alla spesa. Se l'investimento prevede il superamento di suddetto limite, il progetto è comunque ammissibile, ma la quota parte eccedente tale valore è a totale carico del beneficiario.

In taluni casi il parametro minimo per l'ammissibilità può coincidere con il limite massimo finanziabile.

Di seguito si riportano le tipologie di investimento ammissibili per l'Azione D, suddivise per tipologia di animali.

A. Bovini e bufalini

Tabella 2 - Riepilogo delle sotto-operazioni previste per la tipologia "Bovini e Bufalini"

Tipologia investimento	Sotto-operazioni collegate
Sistemi di sgancio ed aree all'aperto	da 1 a 6
Attrezzature individuali per la zootecnia	da 7 a 8
Pavimenti delle aree di stabulazione	da 9 a 12
Alimentazione	da 13 a 17
Accesso all'acqua di bevanda	da 18 a 19
Raffrescamento delle zone di stabulazione/attesa pre-mungitura	da 20 a 21
Sistema monitoraggio delle condizioni climatico ambientali	da 22 a 23
Robot mungitura	24
Zone pre-parto e parto	da 25 a 27
Zona infermeria e/o isolamento	da 28 a 29
Ampliamento stalla per libertà di movimento	da 30 a 31

- Sistemi di sgancio ed aree all'aperto

I sistemi di sgancio rapido e l'accesso a spazi esterni garantiscono il benessere di bovini e bufalini, promuovendo comportamenti naturali che migliorano la salute e riducono lo stress.

Riferimenti: punto 7 dell'Allegato 1 al D.lgs 126/2011.

Si riportano i parametri minimi per determinare l'ammissibilità di ogni singola sotto-operazione e i limiti massimi.

Tabella 3 - "Bovini e bufalini": specifiche di progetto per i sistemi di sgancio ed aree all'aperto

N. sotto-operazione	Situazione ex-ante	Investimento migliorativo ammissibile	Parametro minimo per l'ammissibilità del progetto	Limite massimo finanziabile
Vacche e bufale in lattazione ed asciutta				
1.	Stabulazione fissa per le manze e le vacche da latte senza accesso all'esterno	Sistemi di sgancio "rapido" per le bovine in posta fissa e predisposizione di area all'aperto (paddock)	Dimensioni paddock in calcestruzzo: manze 3 mq/capo, vacche 4 mq/capo. Dimensioni paddock in terra battuta/inerbito: manze 15 mq/capo, vacche 18 mq/capo.	
2.	Vacche o manze stabulate libere al coperto, ma senza accesso all'esterno	Predisposizione di area all'aperto (paddock)		
3.	Bovine stabulate libere sempre all'aperto, ma senza tettoia	Predisposizione di zona di riposo a lettiera dotata di idonea tettoia in grado di ospitare tutte le bovine	Dimensione zona di riposo 4,5 mq/capo per manze e 5,5 mq/capo per vacche	
Le sotto-operazioni 1 e 2 sono alternative tra loro. La sotto-operazione 3 è cumulabile con la 1 o la 2.				
Vitelli				
4.	Vitelli stabulati liberi in box collettivi al coperto, ma senza accesso all'aperto	Predisposizione di area all'aperto (calcestruzzo, terra battuta o inerbita)	Paddock in calcestruzzo: 2 mq/capo. Paddock in terra battuta/inerbito: 8 mq/capo.	
5.	Vitelli stabulati liberi in box singoli, ma senza recinto all'aperto	Predisposizione di idoneo recinto all'aperto		
6.	Vitelli stabulati liberi in box singoli	Predisposizione di nuovi box collettivi per stabulare i vitelli fino alle 8 settimane	Per vitelli: - peso vivo < 150 Kg: 1,5 mq/capo. - peso vivo 150-220 Kg: 1,7 mq/capo. - peso vivo > 220 Kg: 1,8 mq/capo.	Per vitelli: - peso vivo < 150 Kg: 1,7 mq/capo. - peso vivo 150-220 Kg: 1,9 mq/capo. - peso vivo > 220 Kg: 2 mq/capo.
Le sotto-operazioni 4 e 5 sono alternative tra loro. La sotto-operazione 6 è cumulabile con la 5.				

- **Attrezzature individuali per zootecnia**

Le attrezzature individuali per bovini e bufalini, come collari elettronici e spazzoloni (rotanti o fissi), migliorano il benessere animale perché rispondono a bisogni comportamentali (grooming, maggiore attività fisica), sanitari (precoce rilevamento di problematiche di salute, riduzione dello stress) e gestionali (alimentazione personalizzata) fondamentali.

In presenza di stabulazione libera con accesso ad aree esterne, sono ammissibili i seguenti investimenti.

Tabella 4 - "Bovini e bufalini": specifiche di progetto per attrezzature zootecniche

N. sotto-operazione	Situazione ex-ante	Investimento migliorativo ammissibile	Parametro minimo per l'ammissibilità del progetto	Limite massimo finanziabile
---------------------	--------------------	---------------------------------------	---	-----------------------------

7.	Stabulazione libera con accesso ad aree esterne, in caso di assenza di spazzoloni motorizzati. *	Acquisto di spazzoloni motorizzati.	1 spazzolone fino a 50 UBA; superato tale limite, un ulteriore spazzolone per ogni 30 UBA in più. (es. 70 UBA, un solo spazzolone. 80 UBA due spazzoloni).
8.	Stabulazione libera con accesso ad aree esterne, in caso di assenza di sistemi di monitoraggio individuale. *	Acquisto di collari o di sistemi/sensori attrezzature/tecnologie finalizzati alla raccolta, gestione e monitoraggio dei dati inerenti al benessere dell'animale come lo stato produttivo, lo stato di salute e riproduttivo di ciascun animale, incluso il monitoraggio degli eventi di parto, le sue esigenze nutrizionali e di abbeveraggio, la produttività in termini qualitativi/quantitativi.	Un collare o di sistemi/sensori per ogni bovino adulto.
Le sotto-operazioni 7 e 8 sono cumulabili tra loro. *L'investimento è ammissibile anche nel caso in cui la condizione di stabulazione libera con accesso ad aree esterne sia raggiunta con l'esecuzione del progetto proposto (attivazione di sotto-operazione 1 o 2).			

- Pavimenti delle aree di stabulazione

La corretta progettazione della pavimentazione all'interno delle aree di stabulazione riveste fondamentale importanza per il benessere dei bovini e bufalini, perché influisce direttamente sulla salute delle zampe, sulla sicurezza e sull'igiene degli animali.

Riferimenti: punti 8 e 9 dell'Allegato al D.lgs 146/2001.

In Tabella 5, si riportano i parametri minimi per determinare l'ammissibilità di ogni singola sotto-operazione e i limiti massimi.

Tabella 5 - "Bovini e bufalini": specifiche di progetto per pavimenti delle aree di stabulazione

N. sotto-operazione	Situazione ex-ante	Investimento migliorativo ammissibile	Parametro minimo per l'ammissibilità del progetto	Limite massimo finanziabile
9.	Pavimento pieno di calcestruzzo senza rigatura superficiale (liscio). Rischio di scivolamento	Installazione di tappeto di gomma su tutta la superficie della corsia e/o del box	Installazione di tappeto di gomma su tutta la superficie della corsia e/o del box	
10.	Pavimento pieno/fessurato di calcestruzzo abrasivo e/o con bordi aguzzi con possibili danni ai piedi delle bovine			
11.	Pavimento fessurato/forato di calcestruzzo con fessure/fori di dimensioni non ottimali per i possibili problemi di locomozione e di pulizia delle bovine			
12.	Assenza di sistemi di pulizia idraulici o meccanici con scarso livello di pulizia della corsia/box	Installazione di idonei sistemi di pulizia idraulici, meccanici o robotizzati	I sistemi di pulizia devono essere rapportati alla dimensione aziendale, in base a quanto descritto in relazione tecnica. Nel caso di sistemi robotizzati di pulizia è ammissibile 1 robot ogni 20 UBA e fino a max 120 UBA. Un ulteriore robot è ammissibile in caso di superamento di almeno 20 UBA del precedente limite massimo previsto. es.: 180 UBA ammissibili 2 robot; 250 UBA ammissibili 2 robot; 260 UBA ammissibili 3 robot. Considerando che, sul mercato potrebbero esistere diverse soluzioni tecniche, in caso il progettista non ritenga di rientrare nei suddetti limiti, dovrà presentare relazione tecnica dettagliata sulle caratteristiche tecnologiche del robot di pulizia scelto.	
Le sotto-operazioni n. 9, 10 e 11 sono alternative tra loro. La sotto-operazione 12 è cumulabile con tutte.				

- Alimentazione

Le tecniche di alimentazione automatizzata garantiscono il benessere animale distribuendo il cibo in modo frequente e uniforme, riducendo la competizione tra bovini. Il rispetto dei posti minimi in rastrelliera assicura a tutti gli animali un accesso equo all'alimento, limitando lo stress sociale. Insieme, favoriscono una migliore salute digestiva, una maggiore ruminazione e comportamenti più naturali.

Riferimenti: punti 14, 15 e 17 dell'Allegato al D.lgs 146/2001.

Tabella 6 - "Bovini e bufalini": specifiche di progetto per alimentazione

N. sotto-operazione	Situazione ex-ante	Investimento migliorativo ammissibile	Parametro minimo per l'ammissibilità del progetto	Limite massimo finanziabile
Vacche e bufale in lattazione e in asciutta				
13.	Stabulazione libera con accesso ad aree esterne in assenza di sistemi di automazione per l'alimentazione. *	Installazione di nuovo impianto automatizzato di distribuzione dell'alimento che preveda sistemi di identificazione elettronica degli animali, in modo da erogare la quantità di alimento corretta per ciascun individuo, elaborando il piano alimentare in base alle	1 impianto ogni 20 UBA. Ulteriori stazioni sono ammissibili in caso di superamento di almeno 10 UBA del limite previsto. Es. 89 UBA ammissibile impianto con 4 stazioni di somministrazione; 90 UBA impianto con 5 stazioni di somministrazione. Considerando che, sul mercato potrebbero esistere diverse soluzioni tecniche, in caso il progettista non ritenga di rientrare nei suddetti limiti, dovrà presentare relazione tecnica dettagliata sulle	

		esigenze specifiche di ciascun animale.	caratteristiche tecnologiche del robot di alimentazione scelto.	
14.	Alimentazione continua: fronte di alimentazione in rastrelliera inferiore o uguale a 68 cm/vacca considerando il 70% delle vacche in azienda.	Aumento del fronte disponibile per vacca, impianto automatico di distribuzione dell'unifeed. In aggiunta rastrelliera autocatturante con dispositivo anti soffocamento o rastrelliera a tubi orizzontali.	Fronte di alimentazione di almeno 72 cm/vacca per il 100% delle vacche o Fronte di alimentazione di almeno 68 cm/vacca per almeno il 70% delle vacche e impianto automatico di distribuzione dell'unifeed.	Fronte di alimentazione non superiore a 75 cm/vacca
15.	Alimentazione contemporanea: fronte di alimentazione in rastrelliera inferiore o uguale a 68 cm/vacca considerando il 100% delle vacche in azienda.	Aumento del fronte disponibile per vacca Rastrelliera autocatturante con dispositivo anti soffocamento.	Rastrelliera autocatturante con dispositivo anti soffocamento con fronte di almeno 72 cm/vacca pari al 100% delle vacche	Fronte non superiore a 75 cm/vacca
Le sotto-operazioni 13, 14 e 15 sono alternative tra loro. *L'investimento è ammissibile anche nel caso in cui la condizione di stabulazione libera con accesso ad aree esterne sia raggiunta con l'esecuzione del progetto proposto (attivazione di sotto-operazione 1 o 2).				
Bovini da ingrasso				
16.**	Alimentazione continua: considerando i posti minimi in rastrelliera pari al 70% dei capi aziendali, risulta un fronte di alimentazione < ai cm/capo indicati nella successiva Tabella 7 - colonna A.	Aumento del valore cm/capo sul fronte di alimentazione. Impianto automatico di distribuzione dell'unifeed.	Fronte unitario cm/capo, pari almeno al valore A della successiva Tabella 7, indicato per categoria di peso finale considerando il 70% dei capi più impianto automatico di distribuzione dell'unifeed.	Fronte unitario cm/capo, pari al valore B della successiva Tabella 7, indicato per categoria di peso finale, considerando il 70% dei capi.
17.**	Alimentazione contemporanea: considerando i posti minima in rastrelliera pari al 100% dei capi, risulta un fronte di alimentazione < ai cm/capo rispetto a quanto indicato nella successiva Tabella 7 - colonna A.	Aumento del valore cm/capo sul fronte di alimentazione.	Fronte unitario cm/capo, pari almeno al valore A della successiva Tabella 7, indicato per categoria di peso finale considerando il 100% dei capi.	Fronte unitario cm/capo pari al valore B della successiva Tabella 7, indicato per categoria di peso finale, considerando il 100% dei capi.
Le sotto-operazioni 16 e 17 sono alternative tra loro.				

** Per i punti 16 e 17, nella Tabella 7 sono riportati in colonna i valori del fronte mangiatoia (in cm/capo) per categoria di peso finale dell'animale. In particolare, nella colonna A vi sono i valori minimi, al di sotto dei quali non viene garantito un sufficiente spazio per l'approvvigionamento degli animali, mentre nella colonna B vi sono i valori ottimali di spazio in rastrelliera.

Tabella 7 - Livelli soglia del fronte unitario alla mangiatoia per bovine da latte, bufale e bovini da ingrasso

Tipologia di animale	Fronte mangiatoia (cm/capo)	
	A	B

Vacche e bufale in lattazione e in asciutta		
Bovine in lattazione e in asciutta	68	80
Manze (bovini da latte)	50	60
Bufale in lattazione e in asciutta	75	90
Manze (bufale)	55	65
Bovini da ingrasso		
Vacche (bovini da carne - linea vacca vitello)	68	80
Bovini da carne (oltre i 6 mesi) P.V. < 200 kg	40	48
Bovini da carne (oltre i 6 mesi) 200 < P.V. < 300 kg	50	60
Bovini da carne (oltre i 6 mesi) 300 < P.V. < 400 kg	60	72
Bovini da carne (oltre i 6 mesi) 400 < P.V. < 500 kg	65	78
Bovini da carne (oltre i 6 mesi) P.V. > 600 kg	70	84

Nel caso in cui, per la realizzazione delle sotto-operazioni n. 14-15-16-17 sia imprescindibile un ampliamento della stalla, quest'ultimo è consentito nei limiti strettamente necessari al raggiungimento degli obiettivi di benessere animale definiti nelle singole sotto-operazioni.

- Accesso all'acqua di bevanda

Garantire un adeguato numero di abbeveratoi è fondamentale nell'ambito del benessere animale, per diminuire la competitività per l'accesso all'acqua di bevanda.

Riferimenti: punti 16 e 17 dell'Allegato al D.lgs 146/2001.

Si riportano di seguito i parametri minimi per determinare l'ammissibilità di ogni singola sotto-operazione e i limiti massimi.

Tabella 8 - "Bovini e bufalini": specifiche di progetto per acqua di bevanda

N. sotto-operazione	Situazione ex-ante	Investimento migliorativo ammissibile	Parametro minimo per l'ammissibilità del progetto	Limite massimo finanziabile
18.	Abbeveratoi singoli* Valori compresi nella colonna A o B della successiva Tabella 9	Aumento del numero di abbeveratoi singoli	Con riferimento alla successiva Tabella 9: Se in ex ante si parte dai valori di cui alla colonna A, deve essere raggiunto almeno il valore individuato in grassetto , della colonna B. Se in ex ante si parte dai valori di cui alla colonna B, deve essere raggiunto almeno il valore in colonna C.	Valori di cui alla colonna C della successiva Tabella 9.
19.	Abbeveratoi a vasca* Valori compresi nella colonna A o B della successiva Tabella 9	Aumento del numero di abbeveratoi a vasca		
Le sotto-operazioni 18 e 19 sono alternative tra loro.				

*Un abbeveratoio, per essere considerato a vasca, deve avere una lunghezza minima di 50 cm per le vacche/bovini da ingrasso, 40 cm per le manze e 20 cm per i vitelli, altrimenti sarà considerato abbeveratoio singolo.

In caso i risultati dei rapporti restituiscano valori decimali, questi saranno sempre arrotondati all'unità secondo la regola generale che prevede, da 0 a 4 arrotondamento per difetto, da 5 a 9 arrotondamento per eccesso.

Tabella 9 - Livelli soglia di accesso all'acqua di bevanda

Tipologia di animale	Numero massimo di capi per 1 abbeveratoio singolo		
	A	B	C
Vitello senza madre	≥ 15	≥ 11 capi per abbeveratoio ≤ 14	7
Manza o bovino da ingrasso	≥ 15	≥ 11 capi per abbeveratoio ≤ 14	7
Vacca (anche con vitello)	≥ 10	≥ 7 capi per abbeveratoio ≤ 10	5
Tipologia di animale	Spazio minimo di fronte (in cm/capo) per abbeveratoi a vasca		
	A	B	C
Vitello senza madre	≤ 3	> 3 cm/capo ≤ 5	7
Manza o bovino da ingrasso	≤ 5	> 5 cm/capo ≤ 7	9
Vacca (anche con vitello)	≤ 6	> 6 cm/capo ≤ 9	12

A titolo esemplificativo si riportano 2 casi.

Es. 1 - Presente abbeveratoio con lunghezza pari a 100 cm (vasca) in presenza di 20 vacche. Il rapporto lunghezza vasca/vacche è pari a $100/20 = 5$ cm/capo. Potrà essere attivata la sotto-operazione 19 in quanto il valore rientra nella colonna A della Tabella - "Livelli soglia di accesso all'acqua di bevanda". Il richiedente dovrà incrementare la lunghezza di abbeveraggio di almeno 80 cm. In tal modo gli animali avranno a disposizione almeno 180 cm di fronte per abbeverarsi. In tal modo il rapporto complessivo di cm/capo sarà pari a 9, valore migliore del range di cui alla colonna B. Risulterebbero finanziabili incrementi fino ad un massimo di 240 cm di fronte per abbeverarsi, $240/20 = 12$ cm/capo, valore limite di cui alla colonna C.

Es. 2 - Presenti 3 abbeveratoi singoli (lunghezza minore a 50 cm) in presenza di 28 vacche. Il rapporto n. vacche/n. abbeveratoi è pari a $28/3 = 9,33$ capi per abbeveratoio. Potrà essere attivata la sotto-operazione 18 in quanto il valore rientra nella colonna B della Tabella - "Livelli soglia di accesso all'acqua di bevanda". Il richiedente dovrà prevedere 6 abbeveratoi singoli $28/6 = 4,66$ ossia 5 capi per abbeveratoio con l'arrotondamento, conforme con i valori previsti alla colonna C. Pertanto, il progetto dovrà prevedere l'acquisto e installazione di n. 3 abbeveratoi singoli, da sommare ai tre già presenti. Eventuali ulteriori abbeveratoi sarebbero a totale carico del beneficiario.

- Raffrescamento delle zone di stabulazione/attesa pre-mungitura

I sistemi di raffrescamento degli edifici presenti nell'allevamento migliorano il benessere animale riducendo lo stress termico, mantenendo stabile la temperatura corporea degli animali, prevenendo la disidratazione e favorendo una permanenza più serena nell'area pre-mungitura.

Riferimenti: punto 10 dell'Allegato al D.lgs 146/2001 e punto 3 dell'Allegato 1 al D.lgs 126/2011.

Tabella 10 - "Bovini e bufalini": specifiche di progetto per raffrescamento locali

N. sotto-operazione	Situazione ex-ante	Investimento migliorativo ammissibile	Parametro minimo per l'ammissibilità del progetto	Limite massimo finanziabile
20.	Impianto di raffrescamento delle zone di stabulazione per le vacche o/e le manze non presente	Acquisto ed installazione di impianto di raffrescamento completo di ventilatori elicoidali verticali o orizzontali, adeguato agli animali presenti e con centralina di controllo automatico del funzionamento o in alternativa, Acquisto ed installazione di impianto di raffrescamento con sistema di ventilazione misto (a canale di vento in zona d'alimentazione e a cascata d'aria in zona di riposo), adeguato agli animali presenti e con centraline di controllo automatico di funzionamento		

21.	Impianto di raffrescamento in zona di attesa pre-mungitura non presente	Installazione di impianto di raffrescamento completo di ventilatori elicoidali verticali o orizzontali, adeguato al numero massimo di animali da ospitare e con centralina di controllo automatico del funzionamento
Le sotto-operazioni 20 e 21 sono cumulabili tra loro e devono essere obbligatoriamente associate alla sotto-operazione 22.		

- **Sistema monitoraggio delle condizioni climatico ambientali**

Grazie al monitoraggio delle condizioni climatico-ambientali, si contribuisce al benessere animale, consentendo di prevenire situazioni di disagio termico all'interno dei locali di stabulazione, mantenendo l'ambiente più salubre e garantendo condizioni microclimatiche ottimali e stabili.

In caso di attivazione di almeno una sotto-operazione tra la n. 20 e 21, potrà essere attivata la sotto-operazione 22.

Riferimenti: punto 10 dell'Allegato al D.lgs 146/2001 e punto 3 dell'Allegato 1 al D.lgs 126/2011.

Tabella 11 - "Bovini e bufalini": specifiche di progetto per monitoraggio condizioni climatico ambientali

N. sotto-operazione	Situazione ex-ante	Investimento migliorativo ammissibile	Parametro minimo per l'ammissibilità del progetto	Limite massimo finanziabile
22.	Sistemi di gestione e monitoraggio dei dati inerenti condizioni climatico ambientali non presenti.	Acquisto di sistemi/sensori attrezzature/tecnologia finalizzata alla raccolta, gestione e monitoraggio dei dati inerenti condizioni climatico ambientali (ad esempio temperatura, umidità, luminosità, gas nocivi) che devono essere collegati, in quanto compatibili, a sistemi di automazione, ad esempio sistemi che consentono l'apertura e chiusura delle finestre oppure l'attivazione di ventilatori, l'accensione del sistema luminoso etc.).		
23.	Assenza di rilevatori di concentrazioni di gas climalteranti	Acquisto di misuratore delle concentrazioni di NH3 e CO2 da posizionare nella struttura di allevamento oggetto di investimento	1 misuratore delle concentrazioni di NH3 e CO2	1 misuratore delle concentrazioni di NH3 e CO2, fatto salvo specifiche necessità dovute alle dimensioni degli ambienti ed alla tipologia di apparecchiatura. Il superamento del limite deve essere giustificato da opportuna relazione di un tecnico qualificato.
Le sotto-operazioni 22 e 23 sono cumulabili fra loro. La sotto-operazione 22 deve essere obbligatoriamente attivata se vengono attivate le sotto-operazioni 20 e/o 21.				

- **Robot di mungitura**

Gli investimenti per la mungitura robotizzata per i bovini da latte, rientrano nel benessere animale, in quanto garantiscono una maggiore standardizzazione delle operazioni di pulizia, attacco/stacco e disinfezione dei capezzoli, assicurando anche un maggior benessere alle bovine e tenendo sotto controllo in modo automatico e continuo, numerosi parametri sul latte per verificare le prestazioni produttive, lo stato di salute dell'animale e la presenza di eventuali alterazioni chimico-fisiche del latte.

Tabella 12 - "Bovini e bufalini": specifiche di progetto per robot di mungitura

N. sotto-operazione	Situazione ex-ante	Investimento migliorativo ammissibile	Parametro minimo per l'ammissibilità del progetto	Limite massimo finanziabile
24.	Mungitura delle bovine alla posta (stabulazione fissa)	Robot di mungitura in numero adeguato rispetto alle vacche.	1 robot di mungitura a partire da 35 UBA e fino a 50 UBA. Ulteriori robot sono ammissibili in caso di superamento	

	Mungitura delle bovine in sala (stabulazione libera)	(Non ammissibili giostre di mungitura.)	di almeno 35 UBA del limite massimo previsto. Es. 84 UBA ammissibile 1 solo robot di mungitura; 85 UBA 2 robot di mungitura.
--	--	---	---

- Zone pre-parto e parto

La zona parto è uno degli ambienti più delicati ed importanti per il benessere della vacca e del vitello; infatti, una corretta progettazione e gestione di quest'area garantisce non solo un parto sicuro, ma la riduzione di stress e complicazioni sanitarie.

Riferimenti: punto 8 dell'Allegato al D.lgs 146/2001.

Tabella 13 - "Bovini e bufalini": specifiche di progetto per zone pre-parto e parto

N. sotto-operazione	Situazione ex-ante	Investimento migliorativo ammissibile	Parametro minimo per l'ammissibilità del progetto	Limite massimo finanziabile
25.	Assenza di zona parto	Realizzazione di zona parto a lettiera adeguata al numero di vacche presenti	Numero di posti pari almeno al 3% delle vacche presenti in stalla ex-ante, considerando 8 mq a vacca.	Numero di posti non superiore al 4% delle vacche presenti in stalla ex-ante considerando 8 mq a vacca.
26.	Zona parto a cuccette	Riconversione della zona parto esistente in nuova zona parto a lettiera adeguata al numero di vacche presenti	Numero di posti pari almeno al 3% delle vacche presenti in stalla ex-ante, considerando 8 mq a vacca.	Numero di posti non superiore al 4%, considerando 8 mq a vacca.
27.	Zona parto con numero di posti insufficiente. Inferiore al 3% delle vacche presenti considerando 8 mq a vacca	Ampliamento di zona parto a lettiera adeguata al numero di vacche presenti	Numero di posti pari almeno al 3% delle vacche presenti in stalla ex-ante, considerando 8 mq a vacca.	Numero di posti non superiore al 4%, considerando 8 mq a vacca.
Le sotto-operazioni 25, 26 e 27 sono alternative tra loro.				

- Zona infermeria e/o isolamento

La zona infermeria e/o di isolamento, dev'essere progettata per garantire cura, riposo e prevenzione della diffusione di malattie nell'allevamento.

Riferimenti: punto 4 dell'Allegato del D.lgs 146/2001 e i punti 6-13 dell'Allegato 1 D.lgs 126/2011 (MINSAN 2006, Nota esplicativa Prot. N. 27232 del 25/07/2006, pag. 7).

Tabella 14 - "Bovini e bufalini": specifiche di progetto per zone infermeria e/o isolamento

N. sotto-operazione	Situazione ex-ante	Investimento migliorativo ammissibile	Parametro minimo per l'ammissibilità del progetto	Limite massimo finanziabile
28.	Infermeria in posta fissa	Realizzazione di zona infermeria libera a lettiera, adeguata al numero di capi presenti.	Numero di posti pari ad almeno il 3% dei bovini presenti in stalla, considerando una dimensione di 10 mq a capo adulto e 3 mq per vitelli.	Numero di posti pari ad almeno il 5% dei bovini presenti in stalla, considerando una dimensione di 10 mq a capo adulto e 3 mq per vitelli.
29.	Zona infermeria con numero di posti insufficiente (cioè, inferiori al 3% dei bovini considerando 8 mq a capo adulto)	Ampliamento della zona infermeria esistente per adeguarla al numero di capi presenti.	Numero di posti pari ad almeno il 3% dei bovini presenti in stalla, considerando una dimensione di 10 mq a capo adulto e 3 mq per vitelli.	Numero di posti pari ad almeno il 5% dei bovini presenti in stalla, considerando una dimensione di 10 mq a capo adulto e 3 mq per

	e 2 mq per vitelli)			vitelli.
Le sotto-operazioni 28 e 29 sono alternative tra loro.				

- Ampliamento stalla per libertà di movimento

Per il benessere animale, l'ampliamento della stalla rappresenta un'opportunità strategica per aumentare l'efficienza gestionale dell'allevamento, riducendo l'affollamento, favorendo una maggiore ventilazione ed illuminazione naturale e migliorando la gestione dei gruppi omogenei di animali.

Riferimenti: punto 7 dell'Allegato al D.lgs 146/2001 e punto 7 dell'Allegato 1 al D.lgs 126/2011.

Tabella 15 - "Bovini e bufalini": specifiche di progetto per ampliamento stalla

N. sotto-operazione	Situazione ex-ante	Investimento migliorativo ammissibile	Parametro minimo per l'ammissibilità del progetto	Limite massimo finanziabile
30.	Box individuale per vitelli di dimensioni non idonee Valori compresi nella colonna A o B della successiva Tabella 16	Nuovi box individuali di idonee dimensioni	Con riferimento alla successiva Tabella 16: Se in ex Ante si parte dai valori di cui alla colonna A, deve essere raggiunto almeno il valore individuato in grassetto , della colonna B. Se in ex Ante si parte dai valori di cui alla colonna B, deve essere raggiunto almeno il valore in colonna C.	Valori di cui alla colonna C della successiva Tabella 16.
31.	Superficie disponibile per capo destinata al decubito limitata. Valori compresi nella colonna A o B della successiva Tabella 16	Ampliamento dello spazio a disposizione per le aree adibite al decubito		

Tabella 16 – Livelli soglia di accesso Superficie disponibile per capo destinata al decubito

Tipologia di animale	Dimensione box singoli in metri lineari		
	A	B	C
Vitello fino a 100 Kg (lunghezza box)	≤ 1,4	> 1,4 m ≤ 1,6	1,8
Vitello fino a 100 Kg (larghezza box)	≤ 0,9	> 0,9 m ≤ 1	1,1
Tipologia di animale	Numero di mq/capo		
	A	B	C
Vitello fino a 100 Kg	≤ 1,5	> 1,5 mq/capo ≤ 2,6	3,4
Vitello più di 100 Kg	≤ 1,7	> 1,7 mq/capo ≤ 3,1	4,1
Manza fino a 400 kg a lettiera	≤ 3,4	> 3,4 mq/capo ≤ 4,5	5,8
Manza fino a 400 kg a cuccette	≤ 3,9	> 3,9 mq/capo ≤ 4,2	4,8
Manza fino a 400 kg a fessurato	≤ 2,8	> 2,8 mq/capo ≤ 3,8	4,8
Manza > 400 kg a lettiera	≤ 4,1	> 4,1 mq/capo ≤ 5,3	6,9

Manza > 400 kg a cuccette	≤ 4,4	> 4,4 mq/capo ≤ 4,8	5,5
Manza > 400 kg a fessurato	≤ 3,3	> 3,3 mq/capo ≤ 4,5	5,7
Vacca da latte a lettiera	≤ 6	> 6 mq/capo ≤ 7	8,8
Vacca da latte a cuccetta	≤ 4,8	> 4,8 mq/capo ≤ 5,4	6
Vacca da latte a fessurato	≤ 4,8	> 4,8 mq/capo ≤ 5,9	7,2

B. Ovini e caprini

Tabella 17 - Riepilogo delle sotto-operazioni previste per la tipologia "Ovini e caprini"

Tipologia investimento	Sotto-operazioni collegate
Interventi alle strutture	da 1 a 2
Alimentazione	da 3 a 5
Accesso all'acqua di bevanda	da 6 a 7
Raffrescamento delle zone di stabulazione/attesa pre-mungitura	8
Sistema monitoraggio delle condizioni climatico ambientali	da 9 a 10
Zona infermeria e/o isolamento	11
Ampliamento ovile per libertà di movimento	12

- Interventi alle strutture

Attraverso interventi strutturali mirati, si agisce direttamente su comfort, sanità e comportamento naturale degli animali, garantendo un migliore livello di benessere.

Riferimenti: punto 7 dell'Allegato al D.lgs 146/2001.

Tabella 18 - "Ovini e caprini": specifiche di progetto per interventi alle strutture

N. sotto-operazione	Situazione ex-ante	Investimento migliorativo ammissibile	Parametro minimo per l'ammissibilità del progetto	Limite massimo finanziabile
1.	Stabulazione libera, con animali quasi permanentemente custoditi all'interno di strutture e fabbricati, in assenza di paddock esterni	Predisposizione di paddock esterni	Con riferimento alla successiva Tabella 19, valori di cui alla colonna A.	Con riferimento alla successiva Tabella 19, valori di cui alla colonna B.
2.	Stabulazione libera, con possibilità di accesso ad aree esterne in assenza di ricoveri artificiali. *	Predisposizione nelle aree esterne di ricoveri artificiali	1,5 mq a capo adulto	2,5 mq a capo adulto
Le sotto-operazioni 1 e 2 sono cumulabili tra loro. *L'investimento è ammissibile anche nel caso in cui la condizione di stabulazione libera con accesso ad aree esterne sia raggiunta con l'esecuzione del progetto proposto (attivazione di sotto-operazione 1).				

Tabella 19 - Livelli soglia per aree esterne

Tipologia di animale	Numero di mq/capo	
	A	B
Capre/pecore adulte	1,2	1,5
Arieti/becchi	1,8	1,9
Animali da rimonta (> 3 mesi)	0,8	1,1
Agnelli e capretti (< 3 mesi)	0,3	0,5

- Alimentazione

Garantire un adeguato accesso all'alimento, senza competizione né stress, è un elemento chiave del benessere, per la salute e la produttività degli animali.

Riferimenti: punto 14, 15 e 17 dell'Allegato al D.lgs 146/2001.

Tabella 20 - "Ovini e caprini": specifiche di progetto per l'alimentazione

N. sotto-operazione	Situazione ex-ante	Investimento migliorativo ammissibile	Parametro minimo per l'ammissibilità del progetto	Limite massimo finanziabile
3.	Numero insufficiente di posti disponibili in mangiatoia. Valori compresi nella colonna A della successiva Tabella 21	Incremento delle mangiatoie	Valori compresi nella colonna B della successiva Tabella 21	Valori compresi nella colonna C della successiva Tabella 21
4.	Assenza di allattatrice automatica	Acquisto ed installazione di allattatrice automatica per alimentazione h24 di agnelli e capretti (fino a 3 mesi).	1 tettarella ogni 25 agnelli e 1 tettarella ogni 15 capretti	
5.	Caprini: inadeguata altezza e distanza della mangiatoia che costringe l'animale ad inginocchiarsi o appoggiare lo sterno per poter accedere all'alimento	Costruzione di un gradino su cui gli animali appoggiano gli arti anteriori. Nella parte antistante la rastrelliera/mangiatoia installare una piattaforma alta 30 cm e profonda almeno 80 cm, costituita da materiale (cemento o legno) diverso dalla lettiera.	Piattaforma, antistante la rastrelliera/mangiatoia, alta 30 cm e profonda 100 cm, per tutto il fronte della rastrelliera/mangiatoia	
Le sotto-operazioni 3, 4 e 5 sono cumulabili tra loro.				

Tabella 21 - Livelli soglia di accesso all'alimento

Tipologia di animale	Fronte mangiatoia (cm/capo)		
	A	B	C
Pecore da latte adulte e arieti	< 30	30	32
Ovini da rimonta	< 15	15	16

Agnelli (fino a 3 mesi)	< 15	15	16
Capre da latte adulte	< 35	35	37
Capre da rimonta	< 30	30	32
Becchi	< 60	60	65
Capretti (fino a 3 mesi)	< 20	20	22

Nel caso in cui, per la realizzazione della sotto-operazione n. 3 sia imprescindibile un ampliamento della stalla, quest'ultimo è consentito nei limiti strettamente necessari al raggiungimento degli obiettivi di benessere animale definiti nella stessa sotto-operazione.

- Accesso all'acqua di bevanda

Garantire un facile e costante accesso all'acqua di bevanda è essenziale per il benessere fisiologico, comportamentale e produttivo degli animali d'allevamento.

Riferimenti: punti 16 e 17 dell'Allegato al D.lgs 146/2001.

Un abbeveratoio, per essere considerato a vasca, deve avere una lunghezza minima 20 cm, altrimenti sarà considerato abbeveratoio singolo.

Tabella 22 - "Ovini e caprini": specifiche di progetto per acqua di bevanda

N. sotto-operazione	Situazione ex-ante	Investimento migliorativo ammissibile	Parametro minimo per l'ammissibilità del progetto	Limite massimo finanziabile
6.	Numero insufficiente di abbeveratoi. Valori compresi nella colonna A della successiva Tabella 23	Aumento del numero di abbeveratoi singoli o a vasca. Valori compresi nella colonna B della successiva Tabella 23	Valori compresi nella colonna B della successiva Tabella 23	
7.	Assenza di abbeveratoi per agnelli/capretti regolabili in altezza.	Installazione di abbeveratoi per agnelli/capretti regolabili in altezza o comunque tali da consentire a tutti gli animali, compresi quelli con età inferiore a 30 giorni, di abbeverarsi agevolmente.	Agnelli/capretti: massimo 1 abbeveratoio ogni 25 capi.	
Le sotto-operazioni 6 e 7 sono cumulabili tra loro.				

Per la suddetta tipologia di investimento, le sotto-operazioni sono cumulabili.

In caso i risultati dei rapporti restituiscano valori decimali, questi saranno sempre arrotondati all'unità secondo la regola generale che prevede, da 0 a 4 arrotondamento per difetto, da 5 a 9 arrotondamento per eccesso.

Tabella 23 - Livelli soglia di accesso all'acqua di bevanda

Tipologia di animale	Numero di capi per 1 abbeveratoio singolo	
	A	B
Ovini (tutti i gruppi)	> 25	25
Caprini tutti i gruppi	> 20	20
Tipologia di	Spazio minimo di fronte (in cm/capo) per abbeveratoi a vasca	

animale	A	B
Ovini (tutti i gruppi)	< 2,5	4
Caprini tutti i gruppi	< 3	5

A titolo esemplificativo si riportano 2 casi.

Es. 1 - Presente un abbeveratoio con lunghezza pari a 50 cm (vasca) a servizio di 25 capre. Il rapporto lunghezza vasca/capre è pari a $50/25 = 2$ cm/capo. Potrà essere attivata la sotto-operazione 6. in quanto il valore rientra nella colonna A della Tabella - "Livelli soglia di accesso all'acqua di bevanda". Il richiedente dovrà acquistare ed installare delle vasche per il raggiungimento di uno spazio minimo di fronte pari ad almeno 5 cm/capo che rappresenta altresì il limite massimo finanziabile.

Es. 2 - Presenti 3 abbeveratoi singoli (lunghezza minore a 20 cm) a servizio di 66 capre. Il rapporto n. capre/n. abbeveratoi è pari a $66/3 = 22$ capi per abbeveratoio. Non potrà essere attivata alcuna sotto-operazione in quanto il valore rientra già in una valutazione adeguata di accesso all'acqua di bevanda.

- Raffrescamento delle zone di stabulazione/attesa pre-mungitura

Il raffrescamento delle zone di stabulazione e delle aree di attesa pre-mungitura è un intervento strutturale essenziale per tutelare il benessere degli animali presenti nell'allevamento, grazie al mantenimento di una temperatura ambientale stabile e confortevole, soprattutto nei mesi estivi.

Riferimenti: punto 10 dell'Allegato al D.lgs 146/2001.

Tabella 24 - "Ovini e caprini": specifiche di progetto per raffrescamento locali

N. sotto-operazione	Situazione ex-ante	Investimento migliorativo ammissibile	Parametro minimo per l'ammissibilità del progetto	Limite massimo finanziabile
8.	Impianto di raffrescamento non presente	Acquisto ed installazione di nuovo impianto di raffrescamento completo di ventilatori, adeguato agli animali presenti e con centralina di controllo automatico del funzionamento o, in alternativa, Acquisto ed installazione di nuovo impianto di raffrescamento con sistema di ventilazione misto (a canale di vento in zona d'alimentazione e a cascata d'aria in zona di riposo), adeguato agli animali presenti e con centraline di controllo automatico di funzionamento.	Acquisto ed installazione di nuovo impianto di raffrescamento	
La sotto-operazione 8 deve essere obbligatoriamente associata alla sotto-operazione 9.				

- Sistema monitoraggio delle condizioni climatico ambientali

Riferimenti: punto 10 dell'Allegato al D.lgs 146/2001.

Tabella 25 - "Ovini e caprini": specifiche di progetto per monitoraggio condizioni climatico ambientali

N. sotto-operazione	Situazione ex-ante	Investimento migliorativo ammissibile	Parametro minimo per l'ammissibilità del progetto	Limite massimo finanziabile
---------------------	--------------------	---------------------------------------	---	-----------------------------

9.	Assenza di sistemi/sensori attrezzature/tecnologia per il rilevamento delle condizioni microclimatiche	Acquisto di sistemi/sensori attrezzature/tecnologia finalizzata alla raccolta, gestione e monitoraggio dei dati inerenti condizioni climatico ambientali (ad esempio temperatura, umidità, luminosità, gas nocivi) che devono essere collegati, in quanto compatibili, a sistemi di automazione, ad esempio sistemi che consentono l'apertura e chiusura delle finestre oppure l'attivazione di ventilatori, l'accensione del sistema luminoso etc.).	Acquisto ed installazione sistemi/sensori monitoraggio microclima	
10.	Assenza di rilevatori di concentrazioni di gas climalteranti	Acquisto di misuratore delle concentrazioni di NH3 e CO2 da posizionare nella struttura di allevamento oggetto di investimento	Acquisto di misuratore delle concentrazioni di NH3 e CO2	1 misuratore delle concentrazioni di NH3 e CO2, fatto salvo specifiche necessità dovute alle dimensioni degli ambienti ed alla tipologia di apparecchiatura. Il superamento del limite deve essere giustificato da opportuna relazione di un tecnico qualificato.
Le sotto-operazioni 9 e 10 sono cumulabili tra loro. La sotto-operazione 9 deve essere obbligatoriamente attivata se viene attivata la sotto-operazione 8.				

- Zona infermeria e/o isolamento

La zona di infermeria deve disporre di alimento ed acqua fresca *ad libitum* per gli animali, oltre che fornita di lettiera asciutta e confortevole.

Riferimenti: punto 4 dell'Allegato al D.lgs 146/2001.

Tabella 26 - "Ovini e caprini": specifiche di progetto per zona infermeria e/o isolamento

N. sotto-operazione	Situazione ex-ante	Investimento migliorativo ammissibile	Parametro minimo per l'ammissibilità del progetto	Limite massimo finanziabile
11.	Zona infermeria con numero di posti insufficiente. (cioè inferiore al 3% del numero medio di capi presenti in ovile, considerando 2,5 mq disponibili a capo)	Realizzazione di zona infermeria appositamente preparata per accogliere animali malati o feriti munito di lettiera asciutta e confortevole.	Numero di posti non superiore al 3% del numero medio di capi presenti in ovile considerando 3 mq disponibili a capo.	Numero di posti non superiore al 4% del numero medio di capi presenti in ovile considerando 3 mq disponibili a capo.

- Ampliamento ovile per libertà di movimento

Per il benessere animale, l'ampliamento dell'ovile rappresenta un'opportunità strategica per aumentare l'efficienza gestionale dell'allevamento, riducendo l'affollamento, favorendo una maggiore ventilazione ed illuminazione naturale e migliorando la gestione dei gruppi omogenei di animali.

Riferimenti: punto 7 dell'Allegato al D.lgs 146/2001.

Tabella 27 - "Ovini e caprini": specifiche di progetto per ampliamento ovile

N. sotto-operazione	Situazione ex-ante	Investimento migliorativo ammissibile	Parametro minimo per l'ammissibilità del progetto	Limite massimo finanziabile
12.	Superficie disponibile per capo destinata al decubito limitata. Valori compresi nella colonna A o B della successiva Tabella 28	Ampliamento dello spazio a disposizione per le aree adibite al decubito	Con riferimento alla successiva Tabella 28 Se in ex Ante si parte dai valori di cui alla colonna A, deve essere raggiunto almeno il valore individuato in grassetto , della colonna B. Se in ex Ante si parte dai valori di cui alla colonna B, deve essere raggiunto almeno il valore in colonna C.	Valori di cui alla colonna C della successiva Tabella 28

Tabella 28 - Livelli soglia di accesso superficie disponibile per capo destinata al decubito*

Tipologia di animale	Dimensione in mq/capo (box singolo)		
	A	B	C
Arieti/Becchi	< 3,5	3,5	3,6
Tipologia di animale	Numero di mq/capo (spazio collettivo)		
	A	B	C
Capre/pecore adulte	≤ 1,5	> 1,5 - ≤ 1,7	1,8
Arieti/becchi	< 2,2	2,2	2,3
Animali da rimonta (> 3 mesi)	≤ 1	> 1 - ≤ 1,2	1,3
Agnelli e capretti (< 3 mesi)	≤ 0,3	> 0,3 - ≤ 0,5	0,6

*I limiti indicati si riferiscono all'area di decubito coperta (ad es. lettiera permanente).

C. Suini

Tabella 29 - Riepilogo delle sotto-operazioni previste per la tipologia "Suini"

Tipologia investimento	Sotto-operazioni collegate
Interventi alle strutture	da 1 a 10
Alimentazione	da 11 a 13
Accesso all'acqua di bevanda	14
Raffrescamento delle zone di stabulazione	15
Sistema monitoraggio delle condizioni climatico ambientali	da 16 a 17
Zona infermeria e/o isolamento	da 18 a 19

- Interventi alle strutture/ampliamento

Un ampliamento ben progettato, riducendo la densità di animali per metro quadro, influisce direttamente sul benessere animale migliorando la possibilità per i suini di muoversi liberamente, esplorare l'ambiente, interagire senza conflitti e manifestare comportamenti naturali.

Riferimenti: punto 7 dell'Allegato al D.lgs 146/2001 e art. 3 del D.lgs 122/2011.

Tabella 30 - "Suini": specifiche di progetto per interventi alle strutture

N. sotto-operazione	Situazione ex-ante	Investimento migliorativo ammissibile	Parametro minimo per l'ammissibilità del progetto	Limite massimo finanziabile
1.	Scrofe in maternità con gabbia e lattonzoli stabulati sempre in ricovero. Valori compresi nella colonna A della successiva Tabella 31	Riconversione dei box parto tradizionali con gabbie in box parto senza gabbia e, se necessario, realizzazione di nuovi box parto senza gabbia e/o predisposizione di idoneo parquetto esterno	Con riferimento alla successiva Tabella 31 valori di cui alla colonna B.	Valori di cui alla colonna C della successiva Tabella 31
2.	Scrofe in maternità all'aperto senza zona coperta* Valori compresi nella colonna A della successiva Tabella 31	Predisposizione di idonea zona coperta (capannina/tettoia) a lettiera	Con riferimento alla successiva Tabella 31 valori di cui alla colonna B.	Valori di cui alla colonna C della successiva Tabella 31
3.	Scrofe in gestazione stabulate sempre in ricovero e in gabbia singola limitata a non più di 28 giorni dopo la fecondazione e a pavimento parzialmente fessurato. Valori compresi nella colonna A della successiva Tabella 31	Riconversione delle gabbie singole in box collettivi e/o predisposizione di idonea area all'aperto. In alternativa riconversione delle gabbie singole in box collettivi con poste singole di alimentazione	Con riferimento alla successiva Tabella 31 valori di cui alla colonna B.	Valori di cui alla colonna C della successiva Tabella 31
4.	Scrofe in gestazione all'aperto senza zona coperta*. Valori compresi nella colonna A della successiva Tabella 31	Predisposizione di idonea zona coperta (capannina/tettoia) a lettiera	Con riferimento alla successiva Tabella 31 valori di cui alla colonna B.	Valori di cui alla colonna C della successiva Tabella 31
5.	Suini in post-svezzamento sempre in ricovero e a pavimento parzialmente fessurato. Valori compresi nella colonna A della successiva Tabella 31	Riconversione in box con zona di riposo a lettiera e/o predisposizione di idonea area all'aperto	Con riferimento alla successiva Tabella 31 valori di cui alla colonna B.	Valori di cui alla colonna C della successiva Tabella 31
6.	Suini in post-svezzamento all'aperto senza zona coperta*. Valori compresi nella colonna A della successiva Tabella 31	Predisposizione di idonea zona coperta (capannina/tettoia) a lettiera	Con riferimento alla successiva Tabella 31 valori di cui alla colonna B.	Valori di cui alla colonna C della successiva Tabella 31
7.	Suini in accrescimento sempre in ricovero a pavimento fessurato. Valori compresi nella colonna A della successiva Tabella 31	Riconversione in box a pavimento parzialmente fessurato o riconversione in box con zona di riposo a lettiera. In aggiunta si può predisporre idonea area all'aperto	Con riferimento alla successiva Tabella 31 valori di cui alla colonna B.	Valori di cui alla colonna C della successiva Tabella 31
8.	Suini in accrescimento all'aperto senza zona coperta*.	Predisposizione di idonea zona coperta (capannina/tettoia) a lettiera	Con riferimento alla successiva Tabella 31 valori di cui alla colonna B.	Valori di cui alla colonna C della successiva Tabella 31

9.	Suini da ingrasso sempre in ricovero a pavimento fessurato	Riconversione in box a pavimento parzialmente fessurato o riconversione in box con zona di riposo a lettiera. In aggiunta si può predisporre idonea area all'aperto	Con riferimento alla successiva Tabella 31 valori di cui alla colonna B.	Valori di cui alla colonna C della successiva Tabella 31
10.	Suini da ingrasso all'aperto senza zona coperta*	Predisposizione di idonea zona coperta (capannina/tettoia)	Con riferimento alla successiva Tabella 31 valori di cui alla colonna B.	Valori di cui alla colonna C della successiva Tabella 31
*L'investimento è ammissibile anche nel caso in cui la zona all'aperto venga creata con l'esecuzione del progetto proposto (attivazione della sotto-operazione 1, 3, 5, 7, 9 a seconda della tipologia di animale).				

Dal calcolo della superficie disponibile bisogna escludere l'area occupata da mangiatoie, l'area occupata da abbeveratoi o truogoli e quella dei parchetti esterni, qualora non siano ricoperti da tettoia.

Tabella 31 - Spazio disponibile per il decubito per ciascun animale

Tipologia di animale	Numero di mq/capo		
	A	B	C
Suini P.V. fino a 10 kg	< 0,15	0,15	0,18
Suini P.V. tra 10-20 kg	< 0,2	0,2	0,22
Suini P.V. tra 20-30 kg	< 0,3	0,3	0,36
Suini P.V. tra 30-50 kg	< 0,4	0,4	0,48
Suini P.V. tra 50-85 kg	< 0,55	0,55	0,66
Suini P.V. tra 85-110 kg	< 0,65	0,65	0,78
Suini P.V. > 110 kg	< 1	1	1,1
Scrofette dopo la fecondazione*	< 1,64	1,64 con almeno 0,95 mq di pavimento pieno continuo	
Scrofa gravida*	< 2,25	2,25 con almeno 1,3 mq di pavimento pieno continuo	

*Se le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe sono allevate in

- recinti che contengono da 1 a 5 animali: le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10%; pertanto, per ogni scrofetta dopo la fecondazione la superficie disponibile per il decubito deve essere almeno pari a 1,80 mq; per la scrofa gravida almeno pari a 2,48 mq;
- recinti che contengono da 40 o più animali: le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10%; pertanto, per ogni scrofetta dopo la fecondazione la superficie disponibile per il decubito deve essere non inferiore a 1,48 mq; per la scrofa gravida non inferiore a 2,03 mq.

I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette devono avere una lunghezza non inferiore a 2,8 m. Se sono allevati meno di 6 animali, i lati del recinto devono avere una lunghezza non inferiore a 2,4 m.

Le sotto-operazioni scelte devono essere giustificate dalla situazione ex-ante presente nell'allevamento, tramite relazione tecnica asseverata corredata da documentazione fotografica.

- Alimentazione

Viene garantito un miglioramento del benessere animale in allevamento, quando ogni soggetto può accedere facilmente all'alimento, senza dover competere in modo eccessivo con i compagni di gruppo, riducendo il livello di

stress sociale e favorendo una distribuzione più omogenea della crescita, con minori episodi di aggressività o esclusione.

Riferimenti: art. 3 punto 6 del D.lgs 122/2011 e Allegato 1 Parte I, punto 6.

Tabella 32 - "Suini": specifiche di progetto per alimentazione

N. sotto-operazione	Situazione ex-ante	Investimento migliorativo ammissibile	Parametro minimo per l'ammissibilità del progetto	Limite massimo finanziabile
11.	Alimentazione razionata: Rapporto tra fronte di mangiatoia (in cm.) e numero di capi: inferiore a 50 cm/capo per soddisfare l'alimentazione contemporanea del 100% dei capi adulti in porcilaia.	Aumento del fronte di mangiatoia	Rapporto tra fronte di mangiatoia (in cm.) e numero di capi pari ad almeno 50 cm/capo per soddisfare l'alimentazione contemporanea del 100% dei capi adulti in porcilaia.	Rapporto tra fronte di mangiatoia (in cm.) e numero di capi fino a massimo 100 cm/capo per soddisfare l'alimentazione contemporanea del 100% dei capi adulti in porcilaia.
12.	Alimentazione razionata: Rapporto tra fronte di mangiatoia (in cm.) e numero di capi: superiore a 50 cm/capo e inferiore a 100 cm/capo per soddisfare l'alimentazione contemporanea del 100% dei capi adulti in porcilaia.	Aumento del fronte di mangiatoia.	Rapporto tra fronte di mangiatoia (in cm.) e numero di capi pari a 100 cm/capo per soddisfare l'alimentazione contemporanea del 100% dei capi adulti in porcilaia.	
13.	Alimentazione <i>ad libitum</i> : 1 punto di distribuzione per più di 10 animali.	Aumento dei punti di distribuzione	1 punto di distribuzione ogni 10 animali.	
Le sotto-operazioni 11, 12 e 13 non sono cumulabili tra loro.				

Nel caso in cui, per la realizzazione delle sotto-operazioni n. 11-12-13 sia imprescindibile un ampliamento della porcilaia, quest'ultimo è consentito nei limiti strettamente necessari al raggiungimento degli obiettivi di benessere animale definiti nelle singole sotto-operazioni.

- Accesso all'acqua di bevanda

Garantire un accesso continuo, facile e adeguato all'acqua di bevanda è un requisito essenziale per il benessere dei suini in tutte le fasi produttive. L'acqua è fondamentale non solo per il mantenimento delle funzioni fisiologiche, ma anche per favorire un corretto comportamento alimentare e per sostenere la crescita e la salute.

Riferimenti: punti 15 e 16 dell'Allegato al D.lgs 146/2001 e punti 6 e 7 dell'Allegato 1, Parte I del D.lgs 122/2011.

Tabella 33 - "Suini": specifiche di progetto per acqua di bevanda

N. sotto-operazione	Situazione ex-ante	Investimento migliorativo ammissibile	Parametro minimo per l'ammissibilità del progetto	Limite massimo finanziabile
14.	Numero insufficiente di abbeveratoi o inadeguatezza del sistema di abbeveraggio	Aumento del numero di abbeveratoi o installazione di adeguate soluzioni tecniche	Installazione di abbeveratoio funzionante a imbocco, tazza (uno per box) o abbeveratoio permanente con rabbocco automatico (es sistema a	Numero minimo di 2 abbeveratoi per box o comunque 1 abbeveratoio ogni 15 animali o abbeveratoio permanente con sistema

			galleggiante), accessibile.	automatico di controllo della presenza del flusso
--	--	--	-----------------------------	---

In caso i risultati dei rapporti restituiscano valori decimali, questi saranno sempre arrotondati all'unità secondo la regola generale che prevede, da 0 a 4 arrotondamento per difetto, da 5 a 9 arrotondamento per eccesso.

- Sistema di raffrescamento dei ricoveri

Il raffrescamento negli allevamenti suinicoli è fondamentale per il benessere animale, in quanto un microclima controllato evita il surriscaldamento e migliora la rimozione di gas nocivi (CO₂, ammoniaca), polveri e odori.

Riferimenti: punto 10 dell'Allegato al D.lgs 146/2001.

Tabella 34 - "Suini": specifiche di progetto per raffrescamento locali

N. sotto-operazione	Situazione ex-ante	Investimento migliorativo ammissibile	Parametro minimo per l'ammissibilità del progetto	Limite massimo finanziabile
15.	Insufficiente ventilazione artificiale all'interno di uno o più ricoveri dove sono stabulati i suini da ingrasso o le scrofe in gestazione	Miglioramento della circolazione dell'aria all'interno dei locali e degli edifici di stabulazione	Creazione/ampliamento di finestre per ventilazione naturale o Ventilazione artificiale (ventilatori "big-fan" o estrattori)	Impianti di condizionamento automatizzato del microclima o sistemi di controllo delle aperture per ventilazione naturale*
* In questo caso deve essere obbligatoriamente associata la sotto-operazione 16.				

- Sistema monitoraggio delle condizioni climatico ambientali

Riferimenti: punto 10 dell'Allegato al D.lgs 146/2001.

Tabella 35 - "Suini": specifiche di progetto per monitoraggio condizioni climatico ambientali

N. sotto-operazione	Situazione ex-ante	Investimento migliorativo ammissibile	Parametro minimo per l'ammissibilità del progetto	Limite massimo finanziabile
16.	Assenza di sistemi/sensori/attrezzature/tecnologia per il rilevamento delle condizioni microclimatiche	Acquisto di sistemi/sensori/attrezzature/tecnologia finalizzata alla raccolta, gestione e monitoraggio dei dati inerenti condizioni climatico ambientali (ad esempio: temperatura, umidità, luminosità, gas nocivi) che devono essere collegati, in quanto compatibili, a sistemi di automazione, ad esempio sistemi che consentono l'apertura e chiusura delle finestre oppure l'attivazione di ventilatori, l'accensione del sistema Luminoso, etc.).	Acquisto ed installazione di sistemi/sensori di monitoraggio del microclima	
17.	Assenza di rilevatori di concentrazioni di gas climalteranti	Acquisto di misuratore delle concentrazioni di NH ₃ e CO ₂ da posizionare nella struttura di allevamento oggetto di investimento	Acquisto di misuratore delle concentrazioni di NH ₃ e CO ₂	1 misuratore delle concentrazioni di NH ₃ e CO ₂ , fatto salvo specifiche necessità dovute alle dimensioni degli ambienti ed alla tipologia di apparecchiatura. Il

				superamento del limite deve essere giustificato da opportuna relazione di un tecnico qualificato.
Le sotto-operazioni 16 e 17 sono cumulabili tra loro. La sotto-operazione 16 deve essere obbligatoriamente attivata se viene raggiunto il limite massimo della sotto-operazione 15.				

- Zona infermeria

Questa area consente di gestire in modo efficace i suini che necessitano di cure individuali, evitando che restino nel gruppo dove rischierebbero di essere esclusi, aggrediti o di aggravare le loro condizioni. Un'infermeria ben progettata garantisce tranquillità, microclima controllato, accesso agevolato all'acqua e all'alimento, e permette di applicare con facilità terapie veterinarie o trattamenti localizzati. Inoltre, limita la diffusione di agenti patogeni, migliorando la biosicurezza dell'allevamento.

Riferimenti: punto 4, comma 2 dell'Allegato al D.lgs 146/2001 e art. 3 punto 8 del D.lgs 122/2011.

Tabella 36 - "Suini": specifiche di progetto per zona infermeria

N. sotto-operazione	Situazione ex-ante	Investimento migliorativo ammissibile	Parametro minimo per l'ammissibilità del progetto	Limite massimo finanziabile
18.	Assenza zona infermeria: nessun locale specifico ed identificato.	Realizzazione zona infermeria	Presenza di un locale identificato, appositamente preparato per accogliere animali malati o feriti con lettiera asciutta e/o tappetino confortevole ove la condizione clinica lo richieda.	Locale specifico ed identificato, con lettiera asciutta e/o tappetino, in grado di ospitare un numero sufficiente di animali e con un minimo di 2 aree dedicate e separate per singolo edificio.
19.	Presenza di un locale identificato, appositamente preparato per accogliere animali malati o feriti con lettiera asciutta e/o tappetino confortevole ove la condizione clinica lo richieda.	Ampliamento zona infermeria	Locale specifico ed identificato, con lettiera asciutta e/o tappetino, in grado di ospitare un numero sufficiente di animali e con un minimo di 2 aree dedicate e separate per singolo edificio	

D. Equidi DPA

Tabella 37 - Riepilogo delle sotto-operazioni previste per la tipologia "Equidi DPA"

Tipologia investimento	Sotto-operazioni collegate
Ripari esterni - tettoie	1

- Ripari esterni – tettoie

Riferimenti: punto 12 dell'Allegato al D.lgs 146/2001.

Tabella 38 - "Equidi DPA": specifiche di progetto per ripari esterne/tettoie

N. sotto-	Situazione ex-ante	Investimento migliorativo	Parametro minimo per	Limite massimo
-----------	--------------------	---------------------------	----------------------	----------------

operazione		ammissibile	l'ammissibilità del progetto	finanziabile
1.	Assenza o inadeguatezza ripari esterni per Equidi DPA nelle aree esterne	Predisposizione di zona di riposo a lettiera dotata di idonea tettoia in grado di ospitare tutti i capi	Dimensione 5,5 mq/capo	

E. Avicoli

Tabella 39 - Riepilogo delle sotto-operazioni previste per la tipologia "Avicoli"

Tipologia investimento	Sotto-operazioni collegate
Interventi alle strutture/Ampliamento aree di stabulazione	da 1 a 7
Alimentazione	8
Accesso all'acqua di bevanda	da 9 a 10
Raffrescamento delle zone di stabulazione	11
Sistema monitoraggio delle condizioni climatiche ambientali	da 12 a 13

- Interventi alle strutture/Ampliamento aree di stabulazione

Negli allevamenti avicoli, gli interventi strutturali e l'ampliamento degli spazi rivestono un ruolo chiave nel miglioramento del benessere animale, poiché incidono direttamente sulla qualità dell'ambiente in cui vivono gli animali e sulla possibilità di esprimere comportamenti naturali.

Riferimenti: punto 7 dell'Allegato al D.lgs 146/2001 e Allegati B e D al D.lgs 267/2003.

Tabella 40 - "Avicoli": specifiche di progetto per interventi alle strutture

N. sotto-operazione	Situazione ex-ante	Investimento migliorativo ammissibile	Parametro minimo per l'ammissibilità del progetto	Limite massimo finanziabile
1.	Polli da carne con sovraffollamento densità >33 kg/mq	Ampliamento delle aree di stabulazione	Densità 25 kg/mq o 27,5 kg/mq con accesso a parcheggio esterno di almeno 1 mq a capo	Densità 25 kg/mq con accesso a parcheggio esterno di almeno 2 mq a capo
2.	Polli da carne sempre in ricovero	Predisposizione di idonea area all'aperto	Accesso a parcheggio esterno di almeno 1 mq a capo	Accesso a parcheggio esterno di almeno 2 mq a capo
3.	Polli da carne all'aperto senza zona coperta	Predisposizione di idonea zona coperta (tettoia) a lettiera	Secondo le prescrizioni del veterinario	
4.	Galline ovaiole in ricovero con gabbie modificate	Passaggio alla stabulazione a terra	Almeno 1 mq di zona utilizzabile ogni 9 galline ovaiole.	1 mq di zona utilizzabile ogni 6 galline ovaiole
5.	Galline ovaiole a terra sempre in ricovero	Predisposizione di idonea area all'aperto	4 mq/gallina	
6.	Galline ovaiole all'aperto senza zona coperta	Predisposizione di idonea zona coperta (tettoia)	Almeno 4 ripari per ettaro di area esterna	5 ripari per ettaro di area esterna

7.	Numero eccessivo di galline per nido singolo o di gruppo. Valori: 1 nido singolo per più di 8 galline o 1 mq di nido di gruppo per 100 o più galline	Aumento del numero di nidi	Un nido singolo per 8 galline o 1 mq di nido di gruppo ogni 90 galline	Un nido singolo per 5 galline o 1 mq di nido di gruppo ogni 80 galline
Le sotto-operazioni 1, 2 e 3 sono cumulabili tra loro. Se la situazione ex-ante rientra nella casistica 1, si potranno attivare anche le sotto-operazioni 2 e 3. Se la situazione ex-ante rientra nella casistica 2, si potrà attivare anche la sotto-operazione 3. Le sotto-operazioni 4, 5 e 6 sono cumulabili tra loro. Se la situazione ex-ante rientra nella casistica 4, si potranno attivare anche le sotto-operazioni 5 e 6. Se la situazione ex-ante rientra nella casistica 5, si potrà attivare anche la sotto-operazione 6. La sotto-operazione 7 è cumulabile con le sotto-operazioni 4, 5 e 6.				

- Alimentazione

Riferimenti: punti 14 e 17 dell'Allegato al D.lgs 146/2001 e punto 1 lettera a) capoverso 1) dell'Allegato al D.Lgs 267/2003.

Tabella 41 - "Avicoli": specifiche di progetto per l'alimentazione

N. sotto-operazione	Situazione ex-ante	Investimento migliorativo ammissibile	Parametro minimo per l'ammissibilità del progetto	Limite massimo finanziabile
8.	Dimensioni delle mangiatoie non adeguate: Valori compresi nella colonna A della successiva Tabella 42	Aumento del fronte di mangiatoia.	Con riferimento alla successiva Tabella 42 valori di cui alla colonna B.	

Tabella 42 - Livelli di accesso all'alimento per avicoli

Tipologia di animale	Fronte mangiatoia lineare (cm/volatile)	
	A	B
Ovaiole	< 10 cm	12 cm
Polli da carne (tutti i soggetti)	< 3,2 cm	3,5 cm
Tipologia di animale	Fronte mangiatoia circolare (cm/volatile)	
	A	B
Polli da carne (tutti i soggetti)	< 2,56 cm	3 cm
Ovaiole	< 4 cm	5 cm

- Accesso all'acqua di bevanda

Riferimenti: Punti 16 e 17 dell'Allegato al D.lgs 146/2001 e punto 1 lettera a) capoverso 2) dell'Allegato al D.Lgs 267/2003.

Tabella 43 - "Avicoli": specifiche di progetto per acqua di bevanda

N. sotto-operazione	Situazione ex-ante	Investimento migliorativo ammissibile	Parametro minimo per l'ammissibilità del progetto	Limite massimo finanziabile
9.	Polli da carne- Numero insufficiente di abbeveratoi. Valori compresi	Aumento del numero di abbeveratoi	Con riferimento alla successiva Tabella 44 Se in ex Ante si parte dai valori di cui alla colonna A, deve essere raggiunto almeno	Valori di cui alla colonna C della successiva Tabella 44

	nella colonna A o B della successiva Tabella 44		il valore individuato in grassetto , della colonna B. Se in ex Ante si parte dai valori di cui alla colonna B, deve essere raggiunto almeno il valore in colonna C.	
10.	Galline ovaiole - Numero insufficiente di abbeveratoi. Valori compresi nella colonna A o B della successiva Tabella 44	Aumento del numero di abbeveratoi	Con riferimento alla successiva Tabella 44 Se in ex Ante si parte dai valori di cui alla colonna A, deve essere raggiunto almeno il valore individuato in grassetto , della colonna B. Se in ex Ante si parte dai valori di cui alla colonna B, deve essere raggiunto almeno il valore in colonna C.	Valori di cui alla colonna C della successiva Tabella 44

Tabella 44 - Livelli soglia di accesso all'acqua di bevanda per polli da carne

Tipologia di animale	Numero di capi per 1 abbeveratoio a tazza		
	A	B	C
Soggetti 0-8 settimane (broiler)	> 28	≥ 26 capi per abbeveratoio ≤ 28	25
Tipologia di animale	Numero di capi per 1 abbeveratoio a tettarella o a coppetta		
	A	B	C
Soggetti 0-8 settimane (broiler)	> 10	≥ 8 capi per abbeveratoio ≤ 10	5
Tipologia di animale	Spazio minimo (in cm/capo) per abbeveratoi lineare		
	A	B	C
Soggetti 0-8 settimane di età (broiler)	< 1,3	≥ 1,3 cm a capo ≤ 1,5	1,69
Peso vivo (kg) per pollo	Numero di capi per 1 abbeveratoio a goccia con o senza tazzina antispreco		
	A	B	C
Da 2,6 a 4 kg	>15	≥ 12 capi per abbeveratoio ≤ 15	9
Tipologia di animale	Numero di capi per 1 abbeveratoio a campana (diametro 40 cm)		
	A	B	C
Da 2,5 Kg fino a 4 Kg	>137	≥ 125 capi per abbeveratoio ≤ 137	114

Tabella 45 - Soglia di accesso all'acqua di bevanda per galline ovaiole

Tipologia di abbeveratoio	Condizioni di accesso per categorie di abbeveratoi presenti ex-ante		
	A	B	C
Abbeveratoi lineari	<2,5 cm disponibile per capo	da 2,5 cm disponibili per capo a 3,8	Sostituzione di abbeveratoi lineari con abbeveratoi a goccia con rapporto 7 capi per abbeveratoio

Abbeveratoi circolari	<1cm disponibile per capo	da 1 cm disponibili per capo a 1,5	Sostituzione di abbeveratoi circolari con abbeveratoi a goccia con rapporto 7 capi per abbeveratoio
Abbeveratoi a goccia	-	più di 9 capi per gocciolatore	7 capi per gocciolatore

In caso i risultati dei rapporti restituiscano valori decimali, questi saranno sempre arrotondati all'unità secondo la regola generale che prevede, da 0 a 4 arrotondamento per difetto, da 5 a 9 arrotondamento per eccesso.

- Sistema di raffrescamento dei ricoveri

Riferimenti: punto 10 dell'Allegato al D.lgs 146/2001.

Tabella 46 - "Avicoli": specifiche di progetto per raffrescamento locali

N. sotto-operazione	Situazione ex-ante	Investimento migliorativo ammissibile	Parametro minimo per l'ammissibilità del progetto	Limite massimo finanziabile
11.	Assenza di ventilazione o insufficiente ventilazione artificiale	Miglioramento della circolazione dell'aria all'interno dei locali e degli edifici di stabulazione	Sistemi di incremento della ventilazione naturale con agitatori o ventole. Sistemi di ventilazione artificiale con estrattori longitudinali: sistemi a tunnel, specifici sistemi di raffrescamento (ad esempio il cooling) e di riscaldamento (ad esempio i bruciatori a gas).	
La sotto-operazione 11 deve essere obbligatoriamente associata alla sotto-operazione 12.				

- Sistema monitoraggio delle condizioni climatico ambientali

Riferimenti: punto 10 dell'Allegato al D.lgs 146/2001.

Tabella 47 - "Avicoli": specifiche di progetto per monitoraggio condizioni climatico ambientali

N. sotto-operazione	Situazione ex-ante	Investimento migliorativo ammissibile	Parametro minimo per l'ammissibilità del progetto	Limite massimo finanziabile
12.	Assenza di sistemi/sensori attrezzature/tecnologia per il rilevamento delle condizioni microclimatiche	Acquisto di sistemi/sensori/attrezzature/tecnologia finalizzata alla raccolta, gestione e monitoraggio dei dati inerenti condizioni climatico ambientali (ad esempio temperatura, umidità, luminosità, gas nocivi) che devono essere collegati, in quanto compatibili, a sistemi di automazione, ad esempio sistemi che consentono l'apertura e chiusura delle finestre oppure l'attivazione di ventilatori, l'accensione del sistema luminoso etc.).	Acquisto ed installazione sistemi/sensori per il monitoraggio microclima	
13.	Assenza di rilevatori di concentrazioni di gas climalteranti	Acquisto di misuratore delle concentrazioni di NH ₃ e CO ₂ da posizionare nella struttura di allevamento oggetto di investimento	Acquisto di misuratore delle concentrazioni di NH ₃ e CO ₂	1 misuratore delle concentrazioni di NH ₃ e CO ₂ , fatto salvo specifiche necessità dovute alle dimensioni degli ambienti ed alla tipologia di apparecchiatura. Il superamento del limite deve essere giustificato da opportuna relazione di un tecnico qualificato.

Le sotto-operazioni 12 e 13 sono cumulabili tra loro. La sotto-operazione 12 deve essere obbligatoriamente attivata se viene attivata la sotto-operazione 11.

F. Cunicoli

Tabella 48 - Riepilogo delle sotto-operazioni previste per la tipologia "Cunicoli"

Tipologia investimento	Sotto-operazioni collegate
Interventi alle strutture	da 1 a 7
Alimentazione	8
Accesso all'acqua di bevanda	9
Raffrescamento delle zone di stabulazione	10
Sistema monitoraggio delle condizioni climatico ambientali	da 11 a 12

- Interventi alle strutture

Riferimenti: punti 7 e 8 dell'Allegato al D.lgs 146/2001.

Tabella 49 – "Cunicoli": specifiche di progetto per interventi alle strutture

N. sotto-operazione	Situazione ex-ante	Investimento migliorativo ammissibile	Parametro minimo per l'ammissibilità del progetto	Limite massimo finanziabile
1.	Assenza di sistemi per la disinfezione di automezzi e personale	Acquisto di arco per la disinfezione di automezzi e personale in entrata all'allevamento	1 arco per la disinfezione	
2.	Spazio a disposizione di ogni animale insufficiente, cioè densità ≥ 40 kg/mq (ovvero 16 conigli di peso finale di 2,5 kg/mq) durante ogni fase di produzione.	Aumento dello spazio a disposizione di ogni animale	Gabbie con densità degli animali ≥ 32 e < 40 kg/mq durante ogni fase di produzione	Gabbie con densità degli animali pari a 32 kg/mq durante ogni fase di produzione
3.	Presenza di gabbie con parti deteriorate, spigoli vivi o con un pavimento in grado di causare abrasioni e/o lesioni (es. pavimento in rete metallica privo di tappetini o di rivestimento in plastica o presenza di tappetini rotti e taglienti)	Miglioramento delle condizioni della pavimentazione in gabbia	Acquisto tappetini in plastica integri e facilmente disinfettabili	1 tappetino in plastica per gabbia
4.	Gabbie senza elementi di arricchimento (es. piattaforme, nascondigli, giochi da rosicchiare, tunnel, trave di legno, catenelle di metallo, ecc.)	Miglioramento delle condizioni in gabbia, mediante l'aggiunta di elementi di arricchimento ambientale	Acquisto di 1 elemento di arricchimento ambientale per gabbia	Acquisto di 2 elementi di arricchimento ambientale per gabbia
5.	Gabbie senza elementi di rifugio o assenza, insufficienza di rifugi	Miglioramento delle condizioni in gabbia, mediante l'aggiunta di elementi di rifugio/riparo	Acquisto di 1 elemento di rifugio/riparo in materiali facilmente disinfettabili per gabbia	Acquisto di 2 elementi di rifugio/riparo in materiali facilmente disinfettabili per gabbia

6.	Allevamento plein-air o semi plein air: assenza, insufficienza o presenza di protezioni inadeguate	Miglioramento delle condizioni di allevamento, mediante l'aggiunta di ripari/protezioni	Numero di ripari di tipo artificiale e tecnologicamente avanzati idonei e sufficienti a proteggere tutti gli animali da condizioni ambientali avverse
7.	Assenza allarme impianto di ventilazione e impianto di riserva	Aggiunta di allarme impianto di ventilazione e impianto di riserva	Installazione di un sistema di allarme e di sostituzione (sistemi elettrogeni e metodi alternativi di alimentazione) all'impianto di ventilazione artificiale regolarmente controllato

- Alimentazione

Riferimenti: punti 14, 15 e 17 dell'Allegato al D.Lgs 146/2001.

Tabella 50 – "Cunicoli": specifiche di progetto per l'alimentazione

N. sotto-operazione	Situazione ex-ante	Investimento migliorativo ammissibile	Parametro minimo per l'ammissibilità del progetto	Limite massimo finanziabile
8.	Presenza di attrezzature non idonee per la somministrazione di mangime (es. lesive o palesemente insufficienti)	Installazione di mangiatoie pulite e in numero sufficiente	1 mangiatoia per gabbia; o 1 mangiatoia ogni 12 animali, cioè 4 punti di alimentazione per ogni modulo (nei recinti/parchetti)	1 mangiatoia per gabbia; o 1 mangiatoia ogni 10 animali (nei recinti/parchetti)

- Accesso all'acqua di bevanda

Riferimenti: punti 16 e 17 dell'Allegato al D.Lgs 146/2001.

Tabella 51 - "Cunicoli": specifiche di progetto per acqua di bevanda

N. sotto-operazione	Situazione ex-ante	Investimento migliorativo ammissibile	Parametro minimo per l'ammissibilità del progetto	Limite massimo finanziabile
9.	Presenza di attrezzature non idonee per la somministrazione di acqua (es. lesive o palesemente insufficienti).	Installazione di abbeveratoi puliti e in numero sufficiente o approvvigionamento dall'acquedotto in maniera diretta (senza vasche di raccolta intermedia)	1 abbeveratoio per gabbia; o 1 abbeveratoio ogni 12 animali, cioè 4 punti di abbeverata per ogni modulo (nei recinti/parchetti)	1 abbeveratoio per gabbia; o 1 abbeveratoio ogni 10 animali (nei recinti/parchetti)

- Sistema di raffrescamento dei locali di stabulazione

Riferimenti: punto 10 dell'Allegato al D.Lgs 146/2001.

Tabella 52 - "Cunicoli": specifiche di progetto per raffrescamento locali

N. sotto-operazione	Situazione ex-ante	Investimento migliorativo ammissibile	Parametro minimo per l'ammissibilità del progetto	Limite massimo finanziabile
10.	Assenza di ventilazione o insufficiente ventilazione artificiale	Miglioramento della circolazione dell'aria all'interno dei locali e degli edifici di stabulazione	Impianti di ventilazione/aerazione	
La sotto-operazione 10 deve essere obbligatoriamente associata alla sotto-operazione 11.				

- Sistema monitoraggio delle condizioni climatico ambientali

Riferimenti: punto 10 dell'Allegato al D.Lgs 146/2001.

Tabella 53 - "Cunicoli": specifiche di progetto per monitoraggio condizioni climatico ambientali

N. sotto-operazione	Situazione ex-ante	Investimento migliorativo ammissibile	Parametro minimo per l'ammissibilità del progetto	Limite massimo finanziabile
11.	Assenza di sistemi/sensori attrezzature/tecnologia per il rilevamento delle condizioni microclimatiche	Acquisto di sistemi/sensori attrezzature/tecnologia finalizzata alla raccolta, gestione e monitoraggio dei dati inerenti condizioni climatico ambientali (ad esempio temperatura, umidità, luminosità, gas nocivi) che devono essere collegati, in quanto compatibili, a sistemi di automazione, ad esempio sistemi che consentono l'apertura e chiusura delle finestre oppure l'attivazione di ventilatori, l'accensione del sistema luminoso etc.).	Acquisto ed installazione sistemi/sensori monitoraggio microclima	
12.	Assenza di rilevatori di concentrazioni di gas climalteranti	Acquisto di misuratore delle concentrazioni di NH ₃ e CO ₂ da posizionare nella struttura di allevamento oggetto di investimento	Acquisto di misuratore delle concentrazioni di NH ₃ e CO ₂	1 misuratore delle concentrazioni di NH ₃ e CO ₂ , fatto salvo specifiche necessità dovute alle dimensioni degli ambienti ed alla tipologia di apparecchiatura. Il superamento del limite deve essere giustificato da opportuna relazione di un tecnico qualificato.
Le sotto-operazioni 11 e 12 sono cumulabili tra loro. La sotto-operazione 11 deve essere obbligatoriamente attivata se viene attivata la sotto-operazione 10.				

PROSPETTO DI CORRELAZIONE tra l'Avviso SRD02 - AZIONE D e l'Avviso SRD01.05 - generalista (ALLEGATO 5)

In relazione all'attuale numerazione delle tabelle relative alle sotto-operazioni consentite per interventi di benessere animale presente nel piano di interventi elaborabile sul portale regionale EIP, di seguito si riporta un prospetto di correlazione tra l'Avviso SRD02 - Azione D e l'Avviso SRD01.05 - generalista (allegato 5):

Intitolazione della tabella	Numerazione tabelle	
	SRD02, Azione D	SRD01.05, allegato 5
Elenco operazioni attivabili per l'Azione D	Tabella 9	Tabella 1
Riepilogo delle sotto-operazioni previste per la tipologia "Bovini e Bufalini"	Tabella 10	Tabella 2
"Bovini e bufalini": specifiche di progetto per i sistemi di sgancio ed aree all'aperto	Tabella 11	Tabella 3
"Bovini e bufalini": specifiche di progetto per attrezzature zootecniche	Tabella 12	Tabella 4
"Bovini e bufalini": specifiche di progetto per pavimenti delle aree di stabulazione	Tabella 13	Tabella 5
"Bovini e bufalini": specifiche di progetto per alimentazione	Tabella 14	Tabella 6
Livelli soglia del fronte unitario alla mangiatoia per bovine da latte, bufale e bovini da ingrasso	Tabella 15	Tabella 7
"Bovini e bufalini": specifiche di progetto per acqua di bevanda	Tabella 16	Tabella 8
Livelli soglia di accesso all'acqua di bevanda	Tabella 17	Tabella 9
"Bovini e bufalini": specifiche di progetto per raffrescamento locali	Tabella 18	Tabella 10
"Bovini e bufalini": specifiche di progetto per monitoraggio condizioni climatico ambientali	Tabella 19	Tabella 11
"Bovini e bufalini": specifiche di progetto per robot di mungitura	Tabella 20	Tabella 12
"Bovini e bufalini": specifiche di progetto per zone pre-parto e parto	Tabella 21	Tabella 13
"Bovini e bufalini": specifiche di progetto per zone infermeria e/o isolamento	Tabella 22	Tabella 14
"Bovini e bufalini": specifiche di progetto per ampliamento stalla	Tabella 23	Tabella 15
Livelli soglia di accesso Superficie disponibile per capo destinata al decubito	Tabella 24	Tabella 16
Riepilogo delle sotto-operazioni previste per la tipologia "Ovini e caprini"	Tabella 25	Tabella 17
"Ovini e caprini": specifiche di progetto per interventi alle strutture	Tabella 26	Tabella 18
Livelli soglia per aree esterne	Tabella 27	Tabella 19
"Ovini e caprini": specifiche di progetto per l'alimentazione	Tabella 28	Tabella 20
Livelli soglia di accesso all'alimento	Tabella 29	Tabella 21

"Ovini e caprini": specifiche di progetto per acqua di bevanda	Tabella 30	Tabella 22
Livelli soglia di accesso all'acqua di bevanda	Tabella 31	Tabella 23
"Ovini e caprini": specifiche di progetto per raffrescamento locali	Tabella 32	Tabella 24
"Ovini e caprini": specifiche di progetto per monitoraggio condizioni climatico ambientali	Tabella 33	Tabella 25
"Ovini e caprini": specifiche di progetto per zona infermeria e/o isolamento	Tabella 34	Tabella 26
"Ovini e caprini": specifiche di progetto per ampliamento ovile	Tabella 35	Tabella 27
Livelli soglia di accesso superficie disponibile per capo destinata al decubito*	Tabella 36	Tabella 28
Riepilogo delle sotto-operazioni previste per la tipologia "Suini"	Tabella 37	Tabella 29
"Suini": specifiche di progetto per interventi alle strutture	Tabella 38	Tabella 30
Spazio disponibile per il decubito per ciascun animale	Tabella 39	Tabella 31
"Suini": specifiche di progetto per alimentazione	Tabella 40	Tabella 32
"Suini": specifiche di progetto per acqua di bevanda	Tabella 41	Tabella 33
"Suini": specifiche di progetto per raffrescamento locali	Tabella 42	Tabella 34
"Suini": specifiche di progetto per monitoraggio condizioni climatico ambientali	Tabella 43	Tabella 35
"Suini": specifiche di progetto per zona infermeria	Tabella 44	Tabella 36
Riepilogo delle sotto-operazioni previste per la tipologia "Equidi DPA"	Tabella 45	Tabella 37
"Equidi DPA": specifiche di progetto per ripari esterne/tettoie	Tabella 46	Tabella 38
Riepilogo delle sotto-operazioni previste per la tipologia "Avicoli"	Tabella 47	Tabella 39
"Avicoli": specifiche di progetto per interventi alle strutture	Tabella 48	Tabella 40
"Avicoli": specifiche di progetto per l'alimentazione	Tabella 49	Tabella 41
Livelli di accesso all'alimento per avicoli	Tabella 50	Tabella 42
"Avicoli": specifiche di progetto per acqua di bevanda	Tabella 51	Tabella 43
Livelli soglia di accesso all'acqua di bevanda per polli da carne	Tabella 52	Tabella 44
Soglia di accesso all'acqua di bevanda per galline ovaiole	Tabella 53	Tabella 45
"Avicoli": specifiche di progetto per raffrescamento locali	Tabella 54	Tabella 46

"Avicoli": specifiche di progetto per monitoraggio condizioni climatico ambientali	Tabella 55	Tabella 47
Riepilogo delle sotto-operazioni previste per la tipologia "Cunicoli"	Tabella 56	Tabella 48
"Cunicoli": specifiche di progetto per interventi alle strutture	Tabella 57	Tabella 49
"Cunicoli": specifiche di progetto per l'alimentazione	Tabella 58	Tabella 50
"Cunicoli": specifiche di progetto per acqua di bevanda	Tabella 59	Tabella 51
"Cunicoli": specifiche di progetto per raffrescamento locali	Tabella 60	Tabella 52
"Cunicoli": specifiche di progetto per monitoraggio condizioni climatico ambientali	Tabella 61	Tabella 53